



Prefettura di Barletta Andria Trani
Ufficio territoriale del Governo

Barletta, data del protocollo

Prefettura Barletta, Andria, Trani

Prot. Uscita del 13/01/2022

Numero: **0001113**

Classifica: 02.01



AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO
ROMA


OGGETTO: Comune di Trinitapoli. Relazione ai sensi dell'art. 143, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 2, comma 30, della Legge 15 luglio 2009, n. 94.

Con riferimento alla delega conferita con D.M. n. 17102/128/104(2) Uff. V – Affari Territoriali del 22 luglio 2021, si rappresenta che la Commissione d'indagine, nominata con provvedimento n. 314/R del 29 luglio 2021, per effettuare, presso il Comune di Trinitapoli, gli accertamenti previsti dall'art.1, comma 4, D.L. n. 692/1982, convertito con L. n. 726/1982, ha depositato, in data 23 dicembre 2021, la propria relazione e le relative conclusioni, che si trasmettono unitamente alla presente (art. 143, comma 2, ultima alinea – TUEL).

Si precisa che, su richiesta della stessa Commissione - insediatasi il 29 luglio 2021 -, il termine per l'espletamento dell'attività di accertamento, fissato in tre mesi decorrenti dalla data di insediamento, è stato prorogato, data la necessità di ulteriori approfondimenti, con provvedimento n. 413/R/O.P. del 6 ottobre 2021, di ulteriori tre mesi.

Gli esiti dell'accesso e le relative conclusioni sono stati partecipati, conformemente a quanto disposto dall'art. 143, comma 3, del TUEL, ai membri del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica – integrato con la partecipazione del Procuratore Aggiunto - Coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e del Procuratore della Repubblica di Foggia, che hanno pienamente apprezzato il lavoro svolto dalla Commissione di accesso e condiviso i contenuti della relazione prodotta - nella seduta del 10 gennaio 2022.

I membri all'unanimità hanno condiviso con lo scrivente le valutazioni che qui di seguito si rassegnano.



1. PREMESSA

Prima di passare alla trattazione analitica dei singoli punti della presente relazione, appare utile formulare una premessa metodologica che fornisca le giuste coordinate nella lettura di un lavoro complesso ed articolato: servirà a meglio chiarire l'iter logico ed il percorso giuridico impiegato nello svolgimento dell'esposizione, non senza un riferimento esplicito ai consolidati orientamenti formulati dalla giurisprudenza amministrativa che, attraverso ripetute e significative pronunce, ha fissato i principi basilari ai quali riferirsi nell'approccio alla delicata materia.

Di ciò si riferirà più diffusamente anche nelle conclusioni del presente lavoro.


Va qui però preliminarmente sottolineato come tutti gli atti attenzionati ed acquisiti dalla Commissione d'accesso e compendati nella relazione finale, siano stati esaminati con metodo analitico e sistemico: si è cercato di leggere, con criterio unitario, tutti gli atti ed i comportamenti oggetto di verifica, facendo ricorso al metodo della sussunzione, tecnica che consente di verificare la piena rispondenza dei casi e situazioni in concreto rilevati alle previsioni generali normative e/o ai riferimenti giurisprudenziali; lo scopo è quello di rifuggire da tesi preconcepite e suggestive, attenendosi esclusivamente ai fatti e agli "elementi", significativi ai nostri fini, che quei fatti sottendono.

Il loro studio e gli esiti delle audizioni dei soggetti in grado di fornire un ulteriore contributo alle attività ricostruttive, hanno costituito il solco nel quale si è inteso procedere, avvalendosi, altresì, degli ulteriori dati desunti da molteplici fonti, tutte particolarmente qualificate – come pronunce giudiziarie, risultanze di attività investigative svolte dalla Forze di Polizia, provvedimenti amministrativi e di prevenzione emessi anche da questo Ufficio.

Il consuntivo finale dell'indagine non può che partire dall'analisi del contesto che riguarda le attività delle organizzazioni criminali che sono drammaticamente presenti nella vita della città di Trinitapoli e dell'intera provincia.

Tale riferimento generale apparirà, nel progressivo svolgersi degli argomenti oggetto di accertamento, sempre più indispensabile a chiarire non solo lo sfondo delle vicende accertate ma a meglio delineare la dinamica degli accadimenti e delle evenienze che hanno riguardato le attività dell'Amministrazione comunale; servirà, altresì, ad interpretare il reticolo di cointeressenze, relazioni, coinvolgimenti e corresponsabilità, dirette o indirette, nella gestione di molte delle attività comunali da parte di elementi appartenenti o contigui alla criminalità organizzata locale.

Quindi seguirà un approfondimento sul contesto politico-amministrativo, con un *focus* su amministratori e settori della tecnostruttura che a vario titolo risultino "vicini" o comunque permeabili ad un possibile condizionamento nello svolgimento del loro ruolo e/o della loro attività amministrativa.



Di particolare importanza risulterà la parte della relazione che ha attenzionato le attività ed i servizi dispiegati dall'Amministrazione comunale.

2. IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E LO SCENARIO CRIMINALE NEL COMUNE DI TRINITAPOLI E NEL TERRITORIO PROVINCIALE

2.1 Contesto socio-economico e scenario criminale della provincia

Il richiamo alle peculiari caratteristiche del territorio che interessa in particolare i Comuni ofantini o del c.d. "basso tavoliere" (ricomprensenti, nella provincia di Barletta Andria Trani, oltre a Trinitapoli, anche i Comuni di San Ferdinando di Puglia e Margherita di Savoia) è indispensabile per comprendere anche le dinamiche criminali, attraverso l'individuazione dei fattori sintomatici e delle relative variabili che ben illustrano il tessuto connettivo di contesto.

Tale analisi si rivelerà elemento prezioso e dirimente ai fini della presente trattazione, poiché risulterà del tutto inequivoco come proprio il contesto criminale che verrà illustrato costituisca la cornice entro la quale le attività dell'Amministrazione comunale di Trinitapoli si sono articolate anche nel corso di diversi anni.

La Provincia di Barletta-Andria-Trani si estende su una superficie di 1539 chilometri quadri ed ospita una popolazione di 400.000 persone circa.


I Comuni sono dieci, dei quali sette (Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola e Trani) già facenti parte della Provincia di Bari e tre (Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli) di quella di Foggia.

I Comuni co-capoluogo sono tre: Barletta, Andria e Trani.

La Provincia, dopo un lungo iter burocratico, è stata istituita con la Legge 11 giugno 2004, n. 148, mentre la Prefettura con D.P.R. 11-2-2011 n. 16. La Questura, unitamente ai Comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, sono stati attivati solo lo scorso 27 luglio 2021.

Le attività maggiormente produttive nella zona del "basso tavoliere" sono legate principalmente al settore agroalimentare, soprattutto con la produzione di materie prime quali cereali, ortaggi, olive ed uva. Tuttavia, anche per siffatte colture, si registra in loco una progressiva dismissione degli impianti di lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti.

La filiera agroalimentare è fortemente condizionata da talune fenomenologie criminali di



sicuro rilievo quali il caporalato, lo sfruttamento della manodopera soprattutto estera, il lavoro nero, le assunzioni fittizie, l'intermediazione criminale nelle attività di commercializzazione, il trasporto e la distribuzione dei prodotti, la consumazione diffusa di reati ambientali, le truffe agricole in danno dello Stato, della Regione e della Comunità Europea.

Di converso, *“le statistiche che si concentrano non sui reati ma, in positivo, sulla qualità della vita, relegano la BAT in modo simmetrico e inappellabile tra le ultime dieci d'Italia”*, proprio perché *“questo territorio ha un indice di infiltrazione criminale superiore a quasi tutte le (altre) province”*.

Infatti, l'ultimo report redatto da EURISPES sull'indice di permeabilità dei territori alla criminalità organizzata (I.P.C.O.) colloca la Provincia della B.A.T. tra i primissimi posti della graduatoria nazionale, come si evince nell'ultimo rapporto annuale pubblicato il 15 dicembre 2020.

Una lettura dell'indice evidenzia la coincidenza, nella suddetta area, di una elevata permeabilità della mafia, favorita dall'arretratezza economica e sociale del territorio.

In particolare, si rileva, dal punto di vista sociologico-ambientale, l'esistenza di una correlazione diretta tra il fenomeno della permeabilità ed il manifestarsi di crisi economico-finanziarie – come quella creatasi recentemente a causa della pandemia da COVID-19 – nonché una generale perduranza nel tempo delle condizioni di permeabilità.

In questo territorio, pertanto, la permeabilità è principalmente dovuta alla vulnerabilità sociale ed alla fragilità economica, piuttosto che alle possibilità speculative e di profitto offerte dall'economia di mercato.

Invero, le condizioni economiche dell'area non sono delle migliori, essendo caratterizzate da una scarsa industrializzazione, a cui si accompagna un non adeguato sviluppo del terziario.

Al riguardo, appare utile richiamare, sotto il profilo dell'analisi criminologica, le dichiarazioni rese dal Procuratore della Repubblica di Trani che, in una nota pubblicata il 16 aprile 2021, ribadisce la pericolosità sociale delle mafie insistenti sul territorio e lancia l'allarme in cui versa la provincia, che si ritrova ad occupare i primi posti della graduatoria nazionale per numero di reati commessi, rispetto al numero di abitanti, con particolare riguardo ai furti di autoveicoli, rapine in abitazione, rapine a portavalori e Tir, omicidi, tentati omicidi, estorsioni, assalti a bancomat, riciclaggio di veicoli, incendi dolosi e spaccio di sostanze stupefacenti.

Più specificatamente, il Procuratore della Repubblica di Trani, che si sofferma anche sui reati consumati nelle aree rurali – ove si registrano furti e rapine di mezzi agricoli, furti di mezzi tecnici e di impianti irrigui, nonché danneggiamenti e tagli di colture finalizzati a richieste estorsive - rileva che, accanto alla criminalità predatoria, *“si aggiunge una criminalità d'impresa, contro il lavoro, ambientale, contro la pubblica amministrazione dilagante”*. Ne deriva che *“il tessuto*



economico (...) è fortemente percorso da spinte interne verso comportamenti illegali, spinte che generano un autonomo montante criminale in tema di reati fallimentari, tributari e societari”.

In sintesi, il locale Procuratore della Repubblica delinea i tratti di “una provincia depredata, quindi fortemente esposta alla infiltrazione criminale” ove “agiscono mafie diverse”, la cui operatività “è attestata da plurime sentenze definitive”, come anche i loro collegamenti con soggetti mafiosi provenienti da altri territori, non solo baresi e foggiani, ma anche calabresi e campani.

2.2 La mafia nei comuni ofantini del “basso tavoliere”

Il territorio del “basso tavoliere” costituisce, infatti, una sorta di area “cuscinetto” tra la criminalità barese e quella foggiana/cerignolana, ove si è radicato un polo di criminalità organizzata, particolarmente pericoloso ed agguerrito, le cui gesta delittuose, contrassegnate dal metodo mafioso, si riverberano sul Comune di Trinitapoli e su quelli vicini di San Ferdinando di Puglia e di Margherita di Savoia, con grave pregiudizio della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica dell’intera area.

Si tratta di una **criminalità organizzata autoctona**, fortemente radicata sul territorio, avente una struttura di tipo clanico e familistico, caratterizzata da particolare ferocia ed aggressività, dedita a molteplici attività delittuose quali il traffico di sostanze stupefacenti, le estorsioni, la ricettazione ed il riciclaggio di veicoli rubati, gli assalti ai portavalori, le rapine ai TIR, nonché i reati in agricoltura.

Quivi il vincolo mafioso è atavico, in quanto non si acquisisce mediante un battesimo o una iniziazione, ma si tramanda molto più semplicemente di padre in figlio: la famiglia biologica e la cosca mafiosa sono, pertanto, una cosa sola.

Ne consegue che le guerre di mafia spesso non sono altro che delle vere e proprie faide tra famiglie contrapposte, alimentate da radicati e profondi sentimenti di odio.

Ed è proprio in questo contesto che, come vedremo più diffusamente, è scoppiata, con una ingravescente escalation criminale, la sanguinosa guerra di mafia tra i sodalizi dei “OMISSIS”, da un lato, e dei “OMISSIS” e “OMISSIS” dall’altro, per il controllo dei traffici illeciti del territorio, con un numero elevato di vittime negli ultimi anni.

A fronte di ciò, va rimarcata la totale assenza di collaboratori di giustizia, una alta percentuale di fatti di sangue irrisolti e una diffusa propensione della collettività a mantenere atteggiamenti omertosi e soggiacenti rispetto al potere mafioso, con la conseguente carenza di denunce, soprattutto in materia di estorsioni.

Tali condizioni consentono alle famiglie mafiose del “basso tavoliere” di sviluppare una



propensione agli affari ed un'elevata capacità di infiltrazione, non solo nel tessuto produttivo ed economico-sociale, e di tenersi pronte a sfruttare sia le vulnerabilità sociali che le fragilità economiche del territorio, ma anche nelle pubbliche amministrazioni.

Invero, la criminalità organizzata del "basso tavoliere" ha dimostrato di saper adattare le proprie strategie di crescita ai bisogni del territorio, riuscendo spesso a presentarsi come alternativa alle risorse legali, soprattutto per le categorie sociali più vulnerabili, adesso più che mai in difficoltà per la grave crisi pandemica.

Ne è diretta estrinsecazione, come si vedrà da quanto evidenziato dalla Commissione d'indagine, la elargizione di mezzi di sostegno effettuata, proprio durante la fase pandemica ed in vista della campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale di Trinitapoli, da parte di un soggetto ritenuto intraneo alla criminalità organizzata, di cui si parlerà diffusamente in seguito. Peraltro, lo stesso soggetto ha pubblicamente ostentato, durante la suddetta campagna elettorale, di avere esercitato il ruolo di mediatore nella assegnazione delle case popolari.

Una forma di pericoloso condizionamento viene esercitata proprio in danno delle famiglie più bisognose e, in generale, dei ceti meno abbienti che, per sollevarsi dalla drammaticità della propria condizione economica, sono costretti a scendere a patti con la criminalità organizzata, offrendo la propria manovalanza in cambio di forme di aiuto e di sostegno, spesso assai modeste, ma pur sempre utili per superare la soglia della sopravvivenza.

Questa tipologia di attività consente alle organizzazioni criminali autoctone di aumentare il loro controllo sul territorio nonché il sostegno ricevuto da parte dello stesso. In particolar modo, attraverso questa dinamica, si ingenera una dipendenza delle classi sociali più povere nei riguardi del potere esercitato dalle mafie che, conseguentemente, se ne giovano sotto molteplici direzioni.

Segnatamente rileva il condizionamento elettorale, cioè la capacità delle mafie di indirizzare il voto su propri candidati, a scapito degli altri, con conseguente grave pregiudizio per il vivere democratico.

Da tali aspetti, si percepisce appieno la estrema pericolosità dell'agire mafioso, in quanto esso attenta alla radice delle istituzioni, all'ordine interno, alla pace sociale ed alla stessa convivenza democratica.

Per quanto attiene ai tessuti produttivi legali, le organizzazioni criminali del "basso tavoliere" riescono a mimetizzare le proprie condotte rendendo più difficile distinguere quelle legali da quelle illegali. Ciò avviene tanto per i processi produttivi, quanto per le risorse utilizzate, con grave danno della libera concorrenza e conseguente nocimento per le realtà imprenditoriali più virtuose.

Tali fattori incidono negativamente sulla credibilità del sistema economico dell'intera area,



rendendolo difficilmente appetibile ad investimenti nazionali ed esteri. Anche la struttura finanziaria del territorio appare permeata da flussi monetari di provenienza illecita, frutto di speculazioni e perigliose operazioni di riciclaggio, che finiscono con lo scoraggiare gli investitori.

Inoltre, è stata processualmente acclarata anche la capacità delle mafie del “basso tavoliere” di riciclare i propri capitali illeciti, investendoli in operazioni fraudolente riguardanti un settore strategico dell’economia locale, come quello dell’agricoltura, creando aziende agricole “fantasma” finalizzate all’assunzione di falsi braccianti agricoli per beneficiare delle prestazioni erogate dall’INPS¹.

Infine, una molteplicità di elementi, oggetto di approfondimento anche da parte della Commissione d’indagine, conducono a dimostrare una sviluppata e consolidata capacità delle mafie del “basso tavoliere” ad infiltrarsi nella pubblica amministrazione.

Condizionare o controllare l’azione amministrativa dei Comuni costituisce, pertanto, un obiettivo primario delle mafie del “basso tavoliere” le quali, a tal fine, si giovano della circostanza di potere governare un considerevole bacino di voti. Si stima, difatti, che esse riescano a controllare diverse migliaia di preferenze.

Anche in occasione delle recentissime elezioni (20-21 settembre 2020) - regionali ed amministrative nel Comune di Trinitapoli - si è assistito, come ampiamente riportato nella Relazione della Commissione d’indagine, all’esercizio di pressioni nei confronti degli elettori locali costretti, mediante minacce ed altri mezzi illeciti atti a diminuire la libertà di determinazione, a votare in favore di determinate candidature attivamente e pubblicamente sostenute.


La misura del livello e del grado di infiltrazione delle mafie del “basso tavoliere” nel tessuto economico e sociale di Trinitapoli è tangibile, avuto riguardo all’elevato clima di omertà che caratterizza il territorio della cittadina e dei paesi vicini.

Ciò è particolarmente visibile avuto riguardo all’evoluzione del fenomeno estorsivo, segnato dal cambiamento del rapporto estorto/estorsore, che, in virtù di un contesto sociale ormai assoggettato, ha favorito il passaggio dal modello tradizionale del racket (fatto di minacce esplicite e violenze dirette) a uno molto più subdolo e insidioso, in cui è sufficiente la fama criminale e la forza intimidatrice promanante dal vincolo associativo (cd. “*estorsione ambientale*”).

In particolare, gli imprenditori sono passati da un assoggettamento estorsivo di tipo violento ad una sorta di silente sottomissione, sicché accade che sia la stessa vittima che vada alla ricerca del mafioso per chiederne la protezione e pagarne il pizzo.

Tanto più è forte l’assoggettamento mafioso ed il condizionamento ambientale, tanto meno viene percepito dalle vittime il disvalore giuridico di chi commette reati ed attività illecite. Ne

¹ Si vedrà di seguito l’inchiesta giudiziaria che vede coinvolti i *OMISSIS OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, OMISSIS ed i OMISSIS OMISSIS e OMISSIS* nonché *OMISSIS* per truffa aggravata ai danni dell’INPS.



conseguenze che alcune parti offese, non riconoscendo il profilo estorsivo delle condotte criminali, finiscono per non denunciare i propri aguzzini.

È altrettanto vero che, innanzi ad un diffuso e pervasivo clima di omertà, l'agire mafioso viene percepito come diretta esplicitazione di un vero e proprio potere: il potere dell'antistato e della violenza.

In questa condizione le mafie del "basso tavoliere" lucrano a piene mani, non trovando ostacoli nella società civile che si dimostra restia a collaborare con gli inquirenti e quando lo fa, spesso, finisce con il ritrattare in sede processuale. Questa situazione consente alle organizzazioni criminali di espandersi e di potersi dedicare ad un numero indeterminato ed indeterminabile di attività, essendo tipico dell'agire mafioso il perseguimento del profitto di qualunque provenienza, attraverso l'esercizio di qualsiasi azione delittuosa.

E' anche vero che le modalità con cui l'infiltrazione e il radicamento sul territorio avvengono, mutano non solo a seconda del momento storico e delle caratteristiche intrinseche dei territori, ma anche in base alle vicende giudiziarie che riguardano i singoli gruppi criminali. Troppo spesso, infatti, le lentezze dei processi e le facili scarcerazioni hanno contribuito ad accrescere il senso di impunità di cui le mafie del "basso tavoliere" si vantano e ne irrobustiscono la forza intimidatrice sul territorio.

Negli ultimi tempi, tuttavia, si è registrata una virtuosa inversione di tendenza, a seguito di alcune operazioni di polizia che hanno colpito diversi esponenti di quasi tutte le consorterie criminali operanti nel "basso tavoliere", determinandone o allungandone lo stato di detenzione carceraria.

Nella medesima direzione si collocano le molteplici iniziative amministrative e di prevenzione antimafia che sono state promosse da questa Prefettura che, specialmente negli ultimi anni, si è impegnata alacremente in una forte azione di recupero della legalità attraverso diverse misure.

In tal senso, la revoca di alcune licenze amministrative, l'emissione di decreti di diniego e di divieto per l'esercizio di attività disciplinate dal T.U.L.P.S., nonché l'emanazione di talune certificazioni antimafia interdittive – tutte attività svolte nel pieno rispetto del contraddittorio e della partecipazione attiva dei controinteressati ai relativi procedimenti – ha contribuito ad erodere il potere economico, sociale e politico di talune persone fisiche e giuridiche, come anche di consorzi di vigilanza ed associazioni di volontariato, contigui o intranei a sodalizi di criminalità organizzata, che nel tempo avevano intrattenuto rapporti diretti con il Comune di Trinitapoli, attraendo una discreta forza lavoro, con conseguente ritorno in termini di consenso sociale.

Inoltre, significative, per capacità innovativa nonché per l'ampiezza della portata ed il diretto coinvolgimento di numerosi operatori istituzionali ed ampi settori della società civile, si sono



rivelate la nascita in Trinitapoli di un “*Osservatorio sulla legalità*” e la sottoscrizione del “*Patto per la sicurezza urbana*”, avvenute il 23 luglio 2020, cioè proprio durante la gestione commissariale dell’Ente, affidata ad un Dirigente di questa Prefettura.

Ancora più significativa si è rivelata l’azione di questo Ufficio nel recupero del patrimonio immobiliare comunale, fatto oggetto di occupazioni abusive, con particolare riferimento ad alloggi di edilizia popolare che, *sine titulo*, sono stati depredati dal mercato dell’offerta abitativa rivolta ai più bisognosi per essere occupati, *manu militari*, dai principali esponenti della mafia del “basso tavoliere” e dalle rispettive famiglie, attraverso un’azione illegale, spudoratamente manifesta e protratta nel tempo nell’indifferenza generale e, soprattutto, da parte di chi avrebbe dovuto contrastarla.

Difatti, solo grazie all’incisività dell’azione prefettizia, come verrà messo in evidenza anche dalla Commissione d’indagine, ben quindici alloggi popolari di Trinitapoli sono stati liberati e recuperati al patrimonio comunale, per essere finalmente assegnati ai legittimi aspiranti, nel corso di due distinte operazioni di polizia effettuate in data 15 aprile 2021 ed in data 27 maggio 2021.


Tuttavia, il percorso è ancora lungo ed il fenomeno non va sottovalutato – come da più parti si ritiene essere accaduto in passato – anzi, va aggredito e contrastato in modo sempre più efficace, in forma strutturata ed in base a strategie sinergiche e condivise, in un’azione corale che vede ugualmente protagonisti lo Stato, le istituzioni e la società civile.

Occorre avviare una fase storica in cui, dopo aver preso piena consapevolezza della gravità della situazione, si reagisca, cercando di recuperare il tempo trascorso.

In tal senso, l’esito dell’attività d’indagine della Commissione d’accesso, quale presupposto per dimostrare - per la prima volta in questo ambito provinciale - l’attenzione di gruppi mafiosi nei confronti dell’Amministrazione comunale di Trinitapoli, che, come si vedrà, ha trovato corrispondenza in comportamenti quantomeno soggiacenti se non compiacenti da parte della stessa, costituisce, unitamente all’attività di prevenzione antimafia svolta da questa Prefettura, un passaggio fondamentale per avviare un percorso virtuoso - nel quale vengano coinvolte e sensibilizzate tutte le componenti della società civile - improntato ai valori della legalità e della collaborazione con le istituzioni.

2.3 La guerra di mafia del “basso tavoliere”

Nel delineato contesto si colloca una delle più sanguinose guerre di mafia che ha colpito il territorio pugliese: quella scaturita dal contrasto sul territorio di Trinitapoli e nei Comuni vicini di San Ferdinando di Puglia e di Margherita di Savoia, delle famiglie mafiose “*OMISSIS*”, alleata con quella dei “*OMISSIS*”, contro quella dei “*OMISSIS*”, che negli ultimi anni ha fatto registrare numerosi attentati con omicidi, tentati omicidi ed anche un caso di lupara bianca.



Una guerra senza esclusione di colpi con diverse decine di vittime, tra cui anche esponenti di spicco della criminalità mafiosa ofantina e del “basso tavoliere”.

Sullo sfondo di tale guerra vi è, principalmente, il controllo del mercato degli stupefacenti ed il racket delle estorsioni nonché la gestione dei traffici illeciti sul territorio.

Tutto ha avuto inizio il *OMISSIS* con l'attentato, in Trinitapoli, al *OMISSIS OMISSIS*², *OMISSIS* del clan “*OMISSIS*”, *OMISSIS* della “batteria” foggiana dei “*OMISSIS*”, il quale sarà successivamente assassinato, sedici anni dopo, in data *OMISSIS*, lasciando le redini del gruppo criminale al *OMISSIS OMISSIS*³.

Il livello della guerra di mafia registra una ingravescente *escalation* nel *OMISSIS*, quando lo scontro tra il clan “*OMISSIS*” e quello dei “*OMISSIS*” si fa ancora più cruento con l'assassinio di diversi elementi di spicco di entrambe le consorterie criminali.

L'anno si apre con l'omicidio del *OMISSIS OMISSIS*⁴, *OMISSIS* dell' *OMISSIS OMISSIS* mafiosa, avvenuto in Trinitapoli, il *OMISSIS*, mentre lo stesso era sottoposto ai vincoli della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. La sua è stata una esecuzione in piena regola, avvenuta davanti *OMISSIS*, alla periferia della città.

In pieno giorno, la vittima era a bordo di una *OMISSIS*, intestata e condotta dal *OMISSIS OMISSIS*⁵, rimasto ferito nell'agguato. Secondo la ricostruzione effettuata dagli inquirenti, a loro si accostò un'altra auto dalla quale gli attentatori aprirono il fuoco. La vittima scese dall'auto su cui viaggiava e fu travolta da una pioggia di proiettili, di fucile calibro 12 e di pistola calibro 9x21, che non gli lasciò scampo.

L'uccisione del *OMISSIS OMISSIS* ha scatenato la immediata reazione ritorsiva degli affiliati al suo clan. Difatti, il successivo *OMISSIS*, *OMISSIS*, in Trinitapoli viene assassinato *OMISSIS*, *OMISSIS* del clan “*OMISSIS*”, *OMISSIS* della batteria foggiana dei “*OMISSIS*”, il quale era scampato ad attentato alla vita il *OMISSIS*. Era il primo pomeriggio quando il *OMISSIS* fu freddato da una raffica di proiettili mentre stava uscendo dalla sua abitazione, sita in *OMISSIS*, a bordo di una *OMISSIS*.

² *OMISSIS*, *OMISSIS* dell' *OMISSIS* clan “*OMISSIS*”, assassinato il *OMISSIS*.

³ *OMISSIS*, *OMISSIS OMISSIS* del clan “*OMISSIS*”.

⁴ *OMISSIS*, pluripregiudicato, sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, *OMISSIS* del clan “*OMISSIS*”, almeno sino al suo assassinio avvenuto in un agguato mafioso tesogli in Trinitapoli il *OMISSIS*, mentre si trovava in compagnia del *OMISSIS OMISSIS*.

OMISSIS si è dimostrato essere una persona estremamente pericolosa per la sicurezza pubblica, avendo perseverato per molti anni nella sua condotta antiggiuridica. Il predetto risultava dedito a traffici delittuosi e coinvolto in importanti operazioni di polizia tra cui “*Babele*”.

La sua spiccata capacità criminale è stata evidenziata, inoltre, in occasione del tentato omicidio ai danni di *OMISSIS*, avvenuto in Trinitapoli il *OMISSIS*, fatto delittuoso per il quale è stato denunciato unitamente a *OMISSIS*.

⁵ *OMISSIS*, ritenuto *OMISSIS* al clan “*OMISSIS*”.



Per l'omicidio di *OMISSIS*, in data *OMISSIS*, è stato tratto in arresto dai Carabinieri, su esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Bari su richiesta della D.D.A di Bari, il pregiudicato *OMISSIS*⁶, *OMISSIS* al clan "*OMISSIS*".

Dopo la morte di *OMISSIS*, il ruolo di *OMISSIS* del gruppo "*OMISSIS*" è stato assunto dal *OMISSIS* *OMISSIS*.

In questo contesto di forte contrapposizione è da inquadrarsi un altro fatto di sangue, avvenuto il *OMISSIS*, che ha riguardato il tentato omicidio di *OMISSIS*⁷, ritenuto al *OMISSIS* dell' *OMISSIS* clan criminoso *OMISSIS*, operante prevalentemente nel Comune di *OMISSIS*. L'uomo veniva attinto da diversi colpi di fucile caricato a pallettoni, in *OMISSIS*, nelle campagne tra Cerignola e Trinitapoli e, a seguito delle ferite riportate, ricoverato il locale nosocomio a Barletta.

Un altro evento omicidiario di mafia di rilievo accaduto in zona, è quello del pregiudicato *OMISSIS*⁸, attinto mortalmente, il *OMISSIS*, da diversi colpi d'arma in Trinitapoli, esplosi in pieno volto. La vittima era *OMISSIS* di *OMISSIS* e *OMISSIS* al clan "*OMISSIS*".

La mattanza di sangue è proseguita anche *OMISSIS*, in data *OMISSIS*, in *OMISSIS*, nella centrale *OMISSIS*, dove venivano esplosi 2 colpi di pistola 6,35 all'indirizzo del pregiudicato *OMISSIS*⁹ il quale, a seguito delle ferite riportate, decedeva, a distanza di qualche ora, presso l'ospedale di Andria.

La vittima era ritenuta *OMISSIS* al clan "*OMISSIS*", anche per rapporti *OMISSIS*, essendo il *OMISSIS* di *OMISSIS*, ucciso in un agguato mafioso il *OMISSIS*.

In conclusione, dal *OMISSIS*, negli ultimi *OMISSIS*, il territorio dei Comuni di Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia e di Margherita di Savoia è stato teatro di ben *OMISSIS* agguati che, complessivamente, hanno determinato l'uccisione di *OMISSIS*, il ferimento o, comunque, l'essere oggetto di tentato omicidio di altre *OMISSIS*, ed un caso di lupara bianca.

Dei suddetti eventi delittuosi ben *OMISSIS* sono riconducibili alla guerra di mafia del "basso tavoliere" che ha visto contrapposte le organizzazioni criminali dei "*OMISSIS*", da un lato, e quella dei "*OMISSIS*" e dei "*OMISSIS*" dall'altro, per il controllo dei traffici illeciti in quel territorio.


Ciò a conferma della estrema pericolosità sociale esercitata dalla mafia in tale area e a supporto dell'analisi di estrema criticità in cui versa la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica dell'intera zona.

⁶ *OMISSIS*, *OMISSIS* al clan "*OMISSIS*".

⁷ *OMISSIS*.

⁸ *OMISSIS*, *OMISSIS* di *OMISSIS* ed *OMISSIS* al clan "*OMISSIS*".

⁹ *OMISSIS*.



Contesto che verrà in rilievo con riferimento ad attività svolte dall'Amministrazione comunale di Trinitapoli o a rapporti del medesimo Ente con talune imprese, che presentano elementi di contiguità con sodalizi criminali, oggetto di accertamento da parte della Commissione d'indagine.

2.4 Le principali operazioni giudiziarie.

Innanzitutto alla elevata recrudescenza criminale esercitata sul territorio dalle mafie del "basso tavoliere", non sono mancate alcune significative risposte giudiziarie che hanno coinvolto capi ed adepti delle più pericolose consorterie mafiose del luogo.

Nonostante, allo stato, non si disponga di pronunciamenti che attestino in maniera diretta l'esistenza di associazioni per delinquere di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis c.p., vi sono tuttavia varie misure cautelari e sentenze (non irrevocabili) che danno atto dell'esistenza e dell'operatività dei suddetti gruppi criminali, in relazione ai quali è stata sovente riconosciuta anche l'aggravante del metodo e dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis 1 c.p., proprio con riferimento alla competizione armata per l'affermazione dei rispettivi ruoli di potere e supremazia sul territorio.

Tra di esse, quelle che hanno visto il coinvolgimento del maggior numero di pregiudicati, sono riconducibili alle operazioni "Babele" del 2015, "Nemesi" del 2019 e "Turn Over" del 2020.

a) Operazione "Babele".

Con l'operazione "Babele" si è avuta la prima risposta giudiziaria "sistemica", sul fronte antimafia, che ha delineato i rapporti e le caratteristiche dei gruppi criminali contrapposti nell'area del "basso tavoliere".

L'attività di indagine ha svelato gli assetti criminali operanti nell'area del "basso tavoliere" e, soprattutto nel Comune di Trinitapoli, in un contesto caratterizzato dalla forte contrapposizione tra i gruppi dei "OMISSIS" e dei "OMISSIS", sgominando le suddette organizzazioni criminali, facendo finire in manette i principali esponenti dei due clan, e tranciando gli stretti rapporti intessuti con altre realtà criminali organizzate attive nel nord Barese e nel Foggiano, ed anche in provincia di Lecce e di Reggio Calabria.

I soggetti colpiti dall'ordinanza sono stati ritenuti, a vario titolo, responsabili dei reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni aggravate dal metodo mafioso, tentato omicidio e violazione della disciplina sulle armi. Il racket delle estorsioni e lo spaccio di sostanze stupefacenti erano le principali fonti di guadagno dei due clan.



Il dato più significativo riguarda il documentato collegamento tra il gruppo “OMISSIS” con esponenti di spicco della “Società mafiosa foggiana”, ed in particolare con OMISSIS¹⁰, elemento di OMISSIS della “batteria” dei “OMISSIS”, e la OMISSIS OMISSIS, soprattutto nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e di banconote false, tale da delineare l’esistenza di una consolidata alleanza da contrapporre ai rispettivi gruppi criminali rivali, anche per la perpetrazione di agguati.

Un primo significativo riscontro all’impianto accusatorio dell’operazione “Babele” si è avuto con la sentenza di condanna emessa in primo grado nei riguardi di 9 imputati che hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato. Difatti, in data 28.04.2016, il GUP del Tribunale di Bari ha inflitto 9 condanne e complessivi 45 anni di reclusione.

b) Operazione “Nemesi”.

Il 7 giugno 2019, con l’operazione “Nemesi”, viene data esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Bari, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia di Bari, nei confronti di 8 elementi di spicco dell’organizzazione criminale “OMISSIS”, ritenuti responsabili dei reati di detenzione e porto illegale di armi da fuoco, in quanto, secondo le risultanze investigative, stavano progettando attentati omicidiari ai danni di affiliati del contrapposto gruppo mafioso dei “OMISSIS” di Trinitapoli e dei “OMISSIS” di San Ferdinando di Puglia.


Per tutti gli indagati è stata riconosciuta l’aggravante del metodo mafioso e della finalità di agevolare, attraverso l’utilizzo delle armi, la compagine di stampo mafioso dei “OMISSIS”, OMISSIS da OMISSIS.

c) Operazione “TURN OVER”.

Il 7 luglio 2020, in Trinitapoli, con l’operazione “Turn Over”, viene data esecuzione all’ordinanza di applicazione di misure cautelari nr. 10737/2019 R.G. G.I.P., emessa in data 01 luglio 2020 dal GIP del Tribunale di Bari, su richiesta della D.D.A. della Procura della Repubblica di Bari, nei confronti di 12 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in concorso, con (altresi) la contestazione del reato di illecita detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo.

Per alcuni degli indagati, segnatamente per i OMISSIS OMISSIS e OMISSIS, e per i OMISSIS OMISSIS e OMISSIS, è stata contestata anche l’aggravante di aver commesso il fatto “avendo la disponibilità di armi ed avvalendosi dei metodi mafiosi”, al fine di agevolare il gruppo mafioso di appartenenza “OMISSIS”, da anni impegnato in una sanguinosa contrapposizione armata con l’opposta consorterìa “OMISSIS” per il controllo egemonico delle attività criminali sul territorio

¹⁰ OMISSIS, OMISSIS della “batteria” dei “ OMISSIS”, il quale, all’epoca dei fatti in narrazione, intratteneva una relazione con OMISSIS, OMISSIS, anch’ella colpita da provvedimento restrittivo con l’operazione “Babele”.



di Trinitapoli e centri limitrofi.

L'inchiesta, in primo luogo, ha ricostruito gli assetti e le dinamiche criminali del gruppo "OMISSIS", dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di Trinitapoli, capeggiato da OMISSIS, fino al suo assassinio avvenuto a Trinitapoli il OMISSIS.

In secondo luogo, l'inchiesta ha cristallizzato i profili di responsabilità degli indagati evidenziando i ruoli e le modalità di azione dell'organizzazione criminale.

L'operazione "Turn Over", in particolare, ha individuato in OMISSIS e OMISSIS i OMISSIS del sodalizio criminale, cui spettavano le decisioni in merito alle modalità di approvvigionamento, occultamento, confezionamento e vendita della sostanza stupefacente, organizzando, a tal fine, i turni dei "pusher" dislocati nelle varie piazze di spaccio e gestendo direttamente sia i contatti con i fornitori che la cassa alimentata con i profitti delle attività illecite.

Le risultanze dell'inchiesta "Turn over" hanno consentito, altresì, di far emergere come la compagine criminale, consolidatasi attorno al suo OMISSIS OMISSIS, oltre ad occuparsi in via primaria del traffico di sostanze stupefacenti, si sia nel tempo organizzata in modo tale da reinvestire gli utili in attività in apparenza lecite – come l'acquisto di immobili o beni di altra natura – o porre in essere ulteriori attività illecite da cui poter trarre profitto.

Nel prosieguo della trattazione verranno descritti i rapporti diretti ed indiretti tra il succitato capoclan ed amministratori comunali in merito alla gestione degli alloggi popolari.


Con tale inchiesta giudiziaria si consolida il ruolo dei OMISSIS OMISSIS e OMISSIS, considerati i OMISSIS del sodalizio, dopo l'omicidio di OMISSIS, avvenuto il OMISSIS.

In data OMISSIS, a conclusione del processo di primo grado, celebrato con il rito abbreviato, il GIP del Tribunale di Bari ha condannato, per l'operazione "Turn Over", tra gli altri, OMISSIS, ad anni 16 e mesi 6 di reclusione, e suo OMISSIS OMISSIS, ad anni 7 e mesi 1 di reclusione.

3. IL CONTESTO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Il Sindaco ed il Consiglio comunale di Trinitapoli sono stati eletti a seguito delle consultazioni elettorali svoltesi il 20-21 settembre 2020, dopo un breve periodo di gestione commissariale iniziato a luglio 2020, conseguente alle dimissioni del OMISSIS OMISSIS, candidatosi alle contestuali consultazioni regionali – nelle quali peraltro non è risultato eletto.

All'esito delle consultazioni amministrative comunali, è stato eletto, in OMISSIS mandato, alla carica di OMISSIS, OMISSIS, alla guida della lista OMISSIS "OMISSIS".



In data *OMISSIS* – data nella quale era già insediata la Commissione d’accesso - con decreto sindacale n. *OMISSIS*, il *OMISSIS* *OMISSIS* con *OMISSIS*.

Con successivo decreto n. *OMISSIS*, è stata *OMISSIS* e sono state *OMISSIS*.

L’esigenza di avviare accertamenti in ordine all’Amministrazione comunale di Trinitapoli è scaturita dagli approfondimenti informativi svolti dalle Forze di Polizia, a seguito dell’adozione di provvedimenti amministrativi e di prevenzione antimafia nei confronti di associazioni, società ed imprese che hanno avuto e, in parte, continuano ad avere rapporti contrattuali con il Comune di Trinitapoli, nonché sulla base di esposti, anche di *OMISSIS*, che segnalavano condizionamenti nello svolgimento della decorsa campagna elettorale - posti in essere in particolare da *OMISSIS*, *OMISSIS* al clan *OMISSIS* - e contiguità di *OMISSIS* dell’ *OMISSIS* *OMISSIS* (tutte facenti capo alla lista “*OMISSIS*”) con ambienti della criminalità organizzata.

Molte delle situazioni lamentate, come si illustrerà in seguito, hanno trovato obiettivo riscontro nell’attività di accertamento svolta dalla Commissione d’indagine.

Peraltro, anche sulla base di tali segnalazioni e dei relativi approfondimenti investigativi, è stato incardinato, presso il competente **Tribunale Distrettuale**, il procedimento penale che ha portato alla richiesta di **rinvio a giudizio del suddetto *OMISSIS***, sia per diffamazione e minacce nei confronti dei *OMISSIS*, che per il **reato di cui all’art. 87 del D.P.R. n. 570/1960** - per aver esercitato pressioni nei confronti degli elettori locali in occasione delle *OMISSIS* - **con la contestazione dell’aggravante dal metodo mafioso** per entrambi i capi di imputazione.

In tale quadro, sono venuti in rilievo, come si preciserà di seguito:

- 1) la pubblica attività di sostegno in favore dell’ *OMISSIS* *OMISSIS*, posta in essere da *OMISSIS* a partire almeno dalle *OMISSIS*, mediante dichiarazioni, commenti e video dirette su *facebook*;
- 2) le frequentazioni controindicate del *OMISSIS* con numerosi esponenti della compagine mafiosa “*OMISSIS*”;
- 3) i riferiti fatti del *OMISSIS*, allorquando il *OMISSIS* fu ferito nel corso dell’omicidio di *OMISSIS*, *OMISSIS* del citato *clan*, cui faceva da *OMISSIS*;
- 4) l’abbraccio in pubblico tra *OMISSIS* e l’ *OMISSIS* *OMISSIS*, ripreso dalle telecamere di una emittente locale *OMISSIS*, davanti all’ingresso della sede del *OMISSIS* del *OMISSIS*, *OMISSIS* della lista *OMISSIS* “*OMISSIS*”.

Al riguardo, come evidenziato nella relazione della Commissione d’indagine, **appare utile rilevare preliminarmente che la giunta municipale guidata dal *OMISSIS* *OMISSIS* si pone in rapporto di continuità programmatica con le precedenti giunte municipali guidate dall’ *OMISSIS* *OMISSIS***, essendo riconducibile allo stesso progetto politico ed espressione della



medesima compagine e, più segnatamente, come detto, della lista “*OMISSIS*”, di cui il *OMISSIS OMISSIS* rappresenta la prosecuzione con *OMISSIS “OMISSIS”*.

D'altronde, *OMISSIS* è stato *OMISSIS* nella precedente giunta municipale guidata da *OMISSIS*, così come il *OMISSIS*, *OMISSIS*, era *OMISSIS* guidata dal *OMISSIS OMISSIS*, *OMISSIS* intervenuto dopo la nomina della Commissione d'indagine.

Peraltro, sempre prima dell' *OMISSIS*, nella *OMISSIS* figuravano *OMISSIS*: in particolare, il *OMISSIS OMISSIS* e gli *OMISSIS OMISSIS* (già *OMISSIS* di *OMISSIS*) e *OMISSIS*; inoltre, l' *OMISSIS OMISSIS* era *OMISSIS OMISSIS*, come anche i *OMISSIS OMISSIS* e *OMISSIS*.

Tutti i suddetti elementi consentono di evidenziare una forte continuità politica ed amministrativa nella gestione delle *OMISSIS* che si sono succedute alla guida del Comune di Trinitapoli, almeno a partire dal *OMISSIS*, con i *OMISSIS OMISSIS*.

Ed è in considerazione di tale circostanza che l'attività di indagine della Commissione, alla luce delle anomalie emerse già in sede di attività amministrativa antimafia - che hanno fondato la delega, ex art. 143 T.U.E.L., del Ministro dell'Interno al Prefetto di Barletta Andria Trani, per l'esercizio dei poteri di accesso e di accertamento - si è allargata all'attività politico-amministrativa delle *OMISSIS*, essendo rilevante verificare non soltanto condotte attive, eventualmente agevolative di interessi della criminalità organizzata locale, bensì anche quelle omissive, ove consentano il perdurare nel tempo delle predette situazioni di illegittimità.

Come si vedrà, la evidenziata continuità risulterà confermata anche dall'assenza, da parte dell' *OMISSIS*, di scelte “concrete” improntate a criteri di discontinuità rispetto a questioni di particolare rilievo nell'ambito del presente lavoro, come quelle - che si illustreranno - concernenti i rapporti intrattenuti dal Comune di Trinitapoli con il *OMISSIS*, con l' *OMISSIS*”, con l' *OMISSIS*, nonché la gestione degli alloggi popolari.

Come ben evidenziato nella Relazione della Commissione d'indagine, si assisterà piuttosto - dopo l'insediamento della medesima, intervenuto in data 29 luglio u.s. - all'adozione di atti di “facciata”, tesi a dare un'immagine di apparente discontinuità rispetto al passato e di distanza da chi, secondo le risultanze delle attività investigative e giudiziarie, risulti contiguo o addirittura intraneo a sodalizi criminali organizzati presenti sul territorio.

In tal senso, per esempio, la Commissione ritiene debba essere letta la già citata decisione assunta dal *OMISSIS OMISSIS*, con *OMISSIS*, di *OMISSIS*, con l'eliminazione di *OMISSIS OMISSIS*, oltretutto dello *OMISSIS OMISSIS*.

Così come le successive “plateali” iniziative, quali la inaugurazione del cd. anfiteatro della legalità o la preannunciata apertura di uno sportello antiracket ed antiusura presso la sede comunale.



Atti di “formale” discontinuità – peraltro, come vedremo, pubblicamente “smascherata” da alcuni degli *OMISSIS* - tutti tesi a dare una immagine personale e politica scevra dalle evidenti forme e situazioni di condizionamento che hanno caratterizzato la precedente gestione, e che hanno continuato invece a produrre effetti distorsivi anche nella attuale gestione amministrativa, senza mai manifestare concretamente e chiaramente un ravvedimento operoso.

Iniziative ancor più stridenti, come ben sottolinea la Commissione d’indagine, se sol si considerano *OMISSIS OMISSIS* – oggetto, altresì, di segnalazione da parte dei *OMISSIS* in un *OMISSIS* - in occasione dell’adozione della *OMISSIS* del *OMISSIS* di approvazione del documento sull’*“Osservatorio della legalità”*, istituito, come si è detto, durante il periodo di gestione commissariale dell’Ente, nei mesi da luglio a settembre 2020.

Il *OMISSIS OMISSIS*, in quell’occasione, evidenziava, piuttosto, la continuità tra la precedente e la nuova amministrazione, dichiarando: “...*OMISSIS*”.

3.1 La campagna elettorale

In occasione delle ultime consultazioni elettorali amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale di Trinitapoli, si sono fronteggiati due opposti schieramenti aventi quali candidati Sindaco, da una parte, *OMISSIS*, già *OMISSIS OMISSIS*, a capo della Lista *OMISSIS* e, dall’altra parte, *OMISSIS*, a capo della *OMISSIS* che, nelle precedenti *OMISSIS*, aveva espresso il *OMISSIS* nella persona dell’ *OMISSIS* che capeggiava la lista *OMISSIS* (nel *OMISSIS*) e poi *OMISSIS* (nel *OMISSIS*).

La consultazione si è conclusa con la elezione a *OMISSIS* del *OMISSIS*, che ha ottenuto il 53,84% di preferenze, mentre il *OMISSIS OMISSIS* si è fermato al 46,16%.

Conseguentemente, la lista *OMISSIS* ha conquistato 11 seggi sui 16 disponibili, mentre quella *OMISSIS* ne ha ottenuti solo 5.


In merito alla relativa campagna elettorale, nei mesi di *OMISSIS*, *OMISSIS OMISSIS*¹¹, *OMISSIS*¹², *OMISSIS*¹³ e *OMISSIS*¹⁴ (quest’ultimo *OMISSIS*) hanno *OMISSIS OMISSIS*, il *OMISSIS OMISSIS*, l’ *OMISSIS OMISSIS* e *OMISSIS*, in relazione a plurime condotte di minaccia e

¹¹ *OMISSIS*, *OMISSIS* del Comune di Trinitapoli (BT) lista *OMISSIS*.

¹² *OMISSIS*, *OMISSIS* del Comune di Trinitapoli (BT) lista *OMISSIS*.

¹³ *OMISSIS*, *OMISSIS* del Comune di Trinitapoli (BT) lista *OMISSIS*.

¹⁴ *OMISSIS*, *OMISSIS*.



diffamazione asseritamente perpetrate *OMISSIS* e della campagna elettorale *OMISSIS*.

La denuncia dei *OMISSIS*, come sottolinea la Commissione d'accesso, evidenzia in particolare il legame esistente tra *OMISSIS* e la *OMISSIS OMISSIS*, avendo il primo *OMISSIS OMISSIS* a *OMISSIS* del *OMISSIS OMISSIS*, successivamente *OMISSIS*, nonché la *OMISSIS OMISSIS* con la *OMISSIS OMISSIS*.

Ma ciò che rileva ai fini della presente relazione, e che la Commissione evidenzia immediatamente in questa sede, con un successivo approfondimento nell'ambito della trattazione relativa ai servizi ed alle attività dell'Amministrazione comunale (nello specifico in merito alla gestione degli alloggi popolari), è la sussistenza e la natura dei collegamenti che il *OMISSIS* ha, a sua volta, con esponenti della criminalità organizzata, costituendo pertanto il *trait d'union* tra Amministrazione comunale e sodalizi criminali locali.

Peraltro, come già anticipato, **a seguito dei fatti denunciati, la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari ha avviato il procedimento penale n. 5391/2020 R.G.N.R. D.D.A.** che, in data *OMISSIS*, è sfociato nella **richiesta di rinvio a giudizio a carico del citato *OMISSIS*** per due distinti capi di imputazione:

- **i reati di cui agli artt. 81, 595 comma 3, 612 cpv. e 416 bis 1 c.p.** “*perché, mediante dirette video effettuate a mezzo facebook, offendeva l'onore e la reputazione dei *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, rivolgendo loro espressioni offensive e volgari (...), denigrandoli nella loro sfera personale, familiare, lavorativa e sessuale, esorbitando dai limiti del diritto di critica. E a fronte dello svolgimento della loro attività politico-istituzionale, di orientamento contrapposto a quello da lui pubblicamente e attivamente sostenuto, li minacciava di gravi mali ingiusti*”;
- **i reati previsti e puniti dagli art. 87 d.P.R. 570/60 e 416 bis 1 c.p.**, “*perché, in occasione delle *OMISSIS*, mediante minaccia ed altri mezzi illeciti atti a diminuire la libertà di determinazione, esercitava pressioni nei confronti degli elettori locali per costringerli a votare in favore di determinate candidature da lui pubblicamente e attivamente sostenute, come di seguito indicato:*
 - *nei mesi di *OMISSIS OMISSIS*, provvedeva a distribuire, al di fuori di ogni canale istituzionale e dell'elenco dei volontari accreditato dalla Prefettura, numerosissimi pacchi alimentari e buoni spesa rappresentando, nella diretta video del *OMISSIS*: “*OMISSIS*”; ribadiva nella diretta video del *OMISSIS*: “*...OMISSIS*”; e dichiarava in quella del *OMISSIS*: “*...OMISSIS*”.*
 - *nel corso della campagna elettorale, ostentava nella diretta video del *OMISSIS* il *OMISSIS* nella gestione delle problematiche afferenti le case popolari, *OMISSIS*:*



“...OMISSIS”.

- effettuava una campagna gravemente offensiva e denigratoria e minacciava gravi mali ingiusti nei confronti di ...OMISSIS ...a quello da lui pubblicamente e attivamente sostenuto come ampiamente emerge dal capo 1) che precede”.

Per entrambi i capi di imputazione, accertati in Trinitapoli da OMISSIS, l’Autorità Giudiziaria ha contestato a OMISSIS l’aggravante della mafiosità “per avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p., adoperando metodi mafiosi in relazione alle modalità evocatrici della condotta minatoria; del contesto in cui era realizzata, area geografica tipicamente permeata dalla presenza di organizzazioni di tipo mafioso; dei rapporti di abituale frequentazione con soggetti quali: OMISSIS, già condannato con sentenza passata in giudicato per estorsione aggravata nel procedimento OMISSIS R.G.N.R. D.D.A. “operazione Babele”; OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, coinvolti in numerosi procedimenti di criminalità organizzata e da ultimo attinti (OMISSIS OMISSIS) da ordinanza cautelare per delitto associativo con l’aggravante dell’art 416 bis 1 c.p. nel proc. OMISSIS R.G.N.R. D.D.A. “operazione Turn Over”; così esercitando nei confronti delle vittime e della collettività locale quella particolare coartazione e conseguente intimidazione proprie di quel tipo di organizzazioni”.

Sulla base di tale presupposto e preso atto delle accuse mosse al OMISSIS, la Commissione ha proceduto ad una approfondita disamina, nella prospettiva di verificare se vi siano state e tuttora siano presenti possibili infiltrazioni e/o condizionamenti da parte della mafia locale o organizzazioni similari nelle attività dell’Ente locale, in una realtà territoriale in cui è presente ed appare essere sempre più rilevante la pressione esercitata dalla criminalità organizzata, capace di generare un clima di diffusa intimidazione e di omertà.

A tal fine, nel richiamare sinteticamente la **caratura criminale del OMISSIS**, la Commissione ha ben evidenziato come il medesimo, per i trascorsi giudiziari, le frequentazioni intrattenute con altri pregiudicati ed il coinvolgimento diretto in alcuni fatti di sangue, sia **da ritenersi OMISSIS al gruppo criminale operante in Trinitapoli con metodo mafioso dei “OMISSIS”**, in forte contrapposizione al clan “OMISSIS” con il quale ha intrapreso una vera e propria guerra di mafia che, negli ultimi anni, ha mietuto decine di vittime.

Infatti, **tra le sue frequentazioni si rammentano quelle con i principali esponenti del sodalizio di appartenenza e cioè OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS OMISSIS e OMISSIS**, sul cui conto si è già ampiamente parlato.

In tale contesto, viene altresì ricordato che, in occasione dell’agguato mafioso teso in



Trinitapoli il *OMISSIS*, nel quale perse la vita il *OMISSIS*, il *OMISSIS* si trovava in sua compagnia. Difatti, le vittime viaggiavano a bordo di un'autovettura *OMISSIS* intestata e condotta da *OMISSIS*, che rimase ferito in più parti del corpo, tanto da essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico presso l'ospedale "Monsignor Raffaele DIMICCOLI" di Barletta.

Più recentemente, la Commissione richiama l'episodio del *OMISSIS*, in Trinitapoli, dove, nottetempo, ignoti incendiavano l'autovettura *OMISSIS* di proprietà di *OMISSIS*, episodio verosimilmente riconducibile alla guerra di mafia scoppiata in Trinitapoli e strettamente connesso all'agguato avvenuto *OMISSIS* (*OMISSIS*) allorquando, in Trinitapoli, *OMISSIS*, ignoti a bordo di un'autovettura, esplosevano 3 colpi di pistola calibro 38 Special all'indirizzo di *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, tutti ritenuti inseriti in contesti di criminalità organizzata, senza colpire alcuno di essi.


Accertato lo spessore criminale di *OMISSIS* ed il suo inserimento nel clan "*OMISSIS*", la Commissione d'indagine ha preso atto che, *OMISSIS* *OMISSIS*, il soggetto in questione ha intrapreso una sistematica attività, anche attraverso i c.d. social, finalizzata a condizionare soprattutto le elezioni amministrative a vantaggio *OMISSIS* *OMISSIS*, utilizzando molteplici metodi illeciti, caratterizzati da mafiosità, come messo in evidenza nella predetta richiesta di rinvio a giudizio e contestati al medesimo.

Innanzitutto, **il *OMISSIS* ha fatto ricorso ad una campagna denigratoria e delegittimante, infarcita di espressioni volgari e di disprezzo e condotta con la minaccia di ogni tipo di danno ingiusto, contro gli *OMISSIS* ("...*OMISSIS* ...").**

Si osserva che gli **episodi di minacce e di diffamazione nei riguardi degli *OMISSIS* sono così numerosi e reiterati nel tempo** che indicano la volontà sottostante di agire chiaramente contro di essi in modo sistematico, premeditato e voluto, per cui tali condotte non possono essere relegate a mere esternazioni, frutto della passione politica, che in un video di cui si dirà il suddetto paragona al tifo per una squadra.

Peraltro, l'azione di intimidazione è esercitata anche nei riguardi del corpo elettorale nei cui riguardi viene utilizzato un analogo atteggiamento minatorio teso ad ottenere il voto in favore dei candidati sponsorizzati ("...*OMISSIS* ...").

Dalle espressioni riportate emerge in maniera indiscutibile che *OMISSIS* utilizza il linguaggio e i metodi mafiosi, evocando la sua collocazione all'interno del locale contesto criminale (*OMISSIS*), forte della sua abituale frequentazione con esponenti di spicco della criminalità organizzata della zona, così esercitando nei confronti degli elettori delle forti minacce (*OMISSIS*) che costituiscono la tipica manifestazione di coartazione e intimidazione



proveniente dall'organizzazione di appartenenza dei *OMISSIS*.

A completamento del quadro sopra indicato, è stato sottolineato il fatto che la forza di persuasione al fine di carpire il consenso degli elettori viene esercitata non solo con le minacce ma anche in modo più subdolo, intercettandone i bisogni primari e soddisfacendoli direttamente, affiancandosi ovvero anche sostituendosi ai canali istituzionali, attraverso la distribuzione di numerosissimi pacchi alimentari e buoni spesa (“...*OMISSIS*”).

Il tutto essendo avvenuto in *OMISSIS*, allorquando numerose attività artigianali e commerciali erano ferme e maggiormente acute le necessità basilari collegate alla sopravvivenza e al soddisfacimento dei bisogni primari.

In tale contesto *OMISSIS* è intervenuto, distribuendo derrate alimentari, a propria discrezione, muovendosi a bordo della sua *OMISSIS* tanto da essere contravvenzionato dai *OMISSIS*, per violazione della *OMISSIS*, proprio mentre esercitava la somministrazione dei prodotti alimentari in favore della popolazione, viaggiando a bordo della propria autovettura.

Il fine di tali attività era quello di generare nella popolazione la netta percezione che la mafia locale fosse in grado di comprendere e soddisfare nell'immediatezza i bisogni della gente e delle singole persone, in concorrenza ovvero in sostituzione delle istituzioni, tralasciando ogni elementare regola di trasparenza in ordine ai “benefattori”, nonché ai criteri per avere diritto al “dono”.

Inoltre, le dazioni di beni alimentari non sono state occasionali, bensì si sono protratte nel tempo, a dimostrazione di una condotta ampiamente ponderata, consapevole e fortemente voluta, in ragione dello scopo che con essa si voleva perseguire.

Soprattutto, va sottolineato che tale attività è avvenuta con una finalità elettorale ben precisa, peraltro pubblicamente dichiarata dallo stesso *OMISSIS*, e cioè per carpire voti a favore dei candidati pubblicamente sostenuti (...*OMISSIS*).

Rilevante appare inoltre a conferma e ulteriore riprova del ruolo di *OMISSIS* e della natura della sua attività, quanto dichiarato dallo stesso durante l'interrogatorio intervenuto il *OMISSIS* nell'ambito del procedimento penale sopra indicato in cui risulta imputato e di cui la Commissione d'accesso riferisce.



In tale contesto il *OMISSIS* ha affermato di aver fatto la *OMISSIS* per l'*OMISSIS*, il quale nel corso delle *OMISSIS* precedenti faceva parte della *OMISSIS OMISSIS*, per passare *OMISSIS OMISSIS*.

Nel corso dell'interrogatorio afferma inoltre di aver consegnato a *OMISSIS*, quando era *OMISSIS*, 35 milioni di lire e di aver ottenuto lavori per 400000 euro.

Afferma infine – e tale dichiarazione è di estrema rilevanza - che *OMISSIS* ha chiesto il suo aiuto per *OMISSIS* perché "...*OMISSIS*".

Da tale ultima dichiarazione, emerge, per stessa ammissione dell'interessato, il suo stretto legame con il *OMISSIS OMISSIS* ucciso in un agguato di mafia il *OMISSIS*, in virtù del quale, come noto a tutta la cittadinanza, era in grado di intercedere presso lo stesso, al fine di fornire un supporto elettorale attraverso la raccolta di voti durante le consultazioni elettorali.

Alla luce del quadro delineato emerge in maniera evidente che il *OMISSIS*, almeno nel corso delle *OMISSIS*, è stato il collegamento tra la politica e il gruppo criminale *OMISSIS*, e chi si assicurava il suo appoggio si assicurava l'appoggio anche del suddetto clan, in termini di voti e in termini di propaganda e capacità persuasiva.

Riguardo alla individuazione di coloro che hanno beneficiato del supporto concreto nella *OMISSIS*, la Commissione riporta quanto affermato dal *OMISSIS* nella diretta Facebook del *OMISSIS*:

"...*OMISSIS*".

Si riporta, altresì, che, nel corso del video, il *OMISSIS*, rivolto al *OMISSIS OMISSIS*, afferma che anche lui è andato a chiedergli i voti e ripete che con *OMISSIS* hanno fatto *OMISSIS OMISSIS*.

Elemento ulteriore che rappresenta plasticamente i rapporti esistenti tra il *OMISSIS* e la *OMISSIS* aveva appena vinto le elezioni è costituito dall'abbraccio in pubblico tra *OMISSIS* e *OMISSIS*, ripreso dalle telecamere di una emittente televisiva locale il *OMISSIS*, prima che quest'ultimo entrasse nella sede del *OMISSIS* del *OMISSIS OMISSIS*, a *OMISSIS* della lista *OMISSIS*.



Il *OMISSIS* però non si sarebbe limitato a favorire la lista del *OMISSIS*, ma con il suo comportamento nel corso della campagna elettorale **ha indicato chiaramente, attraverso i gesti concreti, da quale parte fosse schierato e per quale parte invece non si dovesse votare.**

Al riguardo, la Commissione d'indagine richiama quanto affermato da *OMISSIS* nel corso della **diretta Facebook del *OMISSIS***: "...*OMISSIS*".

Questa dichiarazione stride con altra espressa appena prima quando parlava del fatto che *OMISSIS* era in precedenza schierato *OMISSIS*, e poi era passato all' *OMISSIS*, e poi *OMISSIS* si era candidato *OMISSIS* contro la lista appoggiata da *OMISSIS*. Infatti ha affermato: "...*OMISSIS*".

Dagli stralci delle dichiarazioni sopra riportate è evidente che *OMISSIS* fa un uso continuo del "noi", che non appare per nulla utilizzato come plurale *maiestatis*, ma come indicazione di partecipazione ad una aggregazione che va oltre il campo politico e che assume caratteristiche di appartenenza al clan *OMISSIS*.

Delineato tale quadro, anche la presenza del *OMISSIS* - come dallo stesso confermata - sotto il palco appare essere finalizzata a lanciare messaggi obliqui, sia ai candidati, presenti sul palco, che ai cittadini che conoscono, come tutti a Trinitapoli, la sua *OMISSIS* al clan e la *OMISSIS* alla lista appoggiata da *OMISSIS*.

Appare quindi giustificata la preoccupazione dei candidati della lista avversaria, i quali, vedendolo sotto il palco durante i comizi, si sarebbero sentiti minacciati in virtù delle frequentazioni del *OMISSIS* e della *OMISSIS* al clan sopra indicato.

Esaurita la disamina delle attività messe in essere dal *OMISSIS* durante la campagna elettorale a favore della lista che presentava *OMISSIS* quale *OMISSIS*, la Commissione d'indagine evidenzia che anche il clan "*OMISSIS*", avverso al clan "*OMISSIS*", non è rimasto neutrale nelle *OMISSIS*.

Tanto la Commissione deduce da un filmato, acquisito dalla stessa, e poi tradotto in una relazione di servizio da parte dei *OMISSIS*, in cui è riconoscibile la *OMISSIS* *OMISSIS*, **appartenente alla lista del *OMISSIS*** ("*OMISSIS*"), la quale è stata *OMISSIS* che attualmente affianca il *OMISSIS*.



La predetta è ripresa nel video mentre sta festeggiando per strada la propria elezione insieme a *OMISSIS*, *OMISSIS* al clan *OMISSIS* ed alla compagna convivente del medesimo *OMISSIS*.

Ne deduce, pertanto, la Commissione d'indagine, che tutta la criminalità organizzata trinitapolese è stata fortemente attiva nel corso delle *OMISSIS*, rappresentando tale circostanza un'occasione per affermare il proprio potere condizionante, incrementare il proprio consenso sia con la modalità bonaria delle elargizione di "doni" e di supporto elettorale, sia con la differente modalità di minaccia ed intimidazione, forte della vittoria conseguita e della certezza di poter contare per ogni necessità sul "ringraziamento" dovuto per il contributo essenziale all'affermazione della *OMISSIS*.

3.2 Il risultato elettorale


Per comprendere meglio la portata determinante del supporto della criminalità organizzata nelle elezioni amministrative *OMISSIS*, la Commissione d'indagine ha ritenuto opportuno effettuare un'analisi puntuale del risultato elettorale di quelle consultazioni.

Dalla disamina dei dati relativi alle consultazioni del *OMISSIS* emerge che la lista del *OMISSIS* *OMISSIS* ha ottenuto complessivamente *OMISSIS* voti a fronte della lista avversaria (*OMISSIS*) che vedeva *OMISSIS*, la quale ha riportato *OMISSIS* voti, con una differenza di *OMISSIS* voti.

Orbene i candidati a cui *OMISSIS* avrebbe prestato, secondo le dichiarazioni dello stesso sopra riportate, il proprio aiuto - *OMISSIS* voti *OMISSIS*, *OMISSIS* voti *OMISSIS*, *OMISSIS* voti *OMISSIS*, *OMISSIS* voti *OMISSIS* - hanno ottenuto, in totale, rispettivamente gli uomini *OMISSIS* voti e le donne *OMISSIS* voti.

Tale distinzione è rilevante atteso che le norme attuali prevedono che nei comuni superiori a 5000 abitanti le preferenze possono essere due, necessariamente di genere diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Con questi riferimenti, e acquisiti i dati sopra indicati, viene evidenziato dalla Commissione che appare assolutamente fondata l'ipotesi che il supporto - in primo luogo al *OMISSIS* e ai *OMISSIS* sopra menzionati - fornito dal *OMISSIS*, che si vanta nel video del *OMISSIS* di conoscere tanta gente e di aiutare sempre tutti, sia stato essenziale per consentire alla lista "*OMISSIS*" di vincere le elezioni, anche in considerazione del corrispondente supporto fornito



dal clan *OMISSIS* a qualche *OMISSIS* (come desumibile dal già riferito video dei festeggiamenti della *OMISSIS*).

In ordine alle elezioni del *OMISSIS*, nell'estendere la disamina ai voti conseguiti dalle liste e dai candidati alle suddette elezioni, si evince quanto segue: la lista di *OMISSIS* (*OMISSIS*) ha vinto con *OMISSIS* voti distanziando di *OMISSIS* la lista di *OMISSIS* (*OMISSIS*) che ha ottenuto *OMISSIS* voti. Altri due candidati hanno riportato meno consensi.

La sommatoria dei voti ottenuti dai *OMISSIS* appoggiati dal *OMISSIS* secondo quanto dallo stesso dichiarato (*OMISSIS OMISSIS* voti, *OMISSIS OMISSIS* voti, *OMISSIS OMISSIS* voti) ammonta a *OMISSIS* voti, mentre per le *OMISSIS* (*OMISSIS OMISSIS* voti e *OMISSIS OMISSIS* voti) raggiunge *OMISSIS* voti.

Nelle elezioni del *OMISSIS* quindi il margine di distacco è stato anche inferiore e prendendo in considerazione i voti ottenuti da coloro che sono stati supportati da *OMISSIS*, secondo le dichiarazioni dello stesso sopra riportate, emerge anche in questo caso il condizionamento esercitato sul risultato elettorale complessivamente inteso, tale da determinare, anche in questa circostanza, la vittoria della lista supportata dal clan *OMISSIS*, il cui *OMISSIS OMISSIS* era *OMISSIS*.

Peraltro, in ordine alle elezioni del *OMISSIS*, la Commissione ha acquisito una foto che mostra il *OMISSIS OMISSIS*, all'epoca agli arresti domiciliari, mentre è al balcone di casa e sotto un individuo non identificato, che sventola la bandiera con il simbolo della lista "*OMISSIS*", in una posa che è una chiara indicazione di voto e una precisa scelta di campo.

Conclusivamente, la Commissione d'indagine, al termine della disamina dei fatti come accertati dall'A.G. in conseguenza di indagini di polizia giudiziaria, nonché delle dichiarazioni rinvenienti dal *OMISSIS*, anche in relazione al ruolo svolto dallo stesso quale "*OMISSIS*" nella assegnazione delle case popolari, grazie alla investitura ricevuta direttamente dall' *OMISSIS* Comune di Trinitapoli *OMISSIS*, così come pure dall'esame dei flussi dei voti conseguiti dalle liste e dai candidati, ha constatato chiaramente come sia stato determinante il condizionamento elettorale esercitato dalla criminalità organizzata locale e il supporto fornito al *OMISSIS OMISSIS* e ai *OMISSIS*" nelle *OMISSIS* e poi anche al *OMISSIS OMISSIS* e ai *OMISSIS* nel *OMISSIS*.

L'attività della mafia locale, richiesta e indirizzata, nelle *OMISSIS* ha di conseguenza *OMISSIS* in virtù di elargizione di "doni".



Ciò costituisce la diretta estrinsecazione della capacità delle organizzazioni criminali del territorio di indirizzare il voto su propri candidati, a scapito degli altri, con conseguente grave pregiudizio per la corretta formazione della volontà popolare in ordine all'esercizio del diritto di voto ed alla libera scelta degli amministratori da cui essere governati.

In ragione di queste dinamiche, una consultazione elettorale inquinata da forti condizionamenti mafiosi finisce per alterare gli equilibri democratici ed intacca la terzietà delle istituzioni che vengono ad essere rappresentate da persone elette grazie a indicazioni e pressioni esercitate dalle organizzazioni criminali.

D'altronde, è ben noto l'interesse della mafia a condizionare e ad infiltrarsi nelle pubbliche amministrazioni per gestire direttamente o indirettamente la cosa pubblica.

Gli elementi sopra enunciati sono caratterizzati da elevata qualificazione ed autenticità, scaturendo non solo da fonti investigative ma anche da risultanze giudiziarie e mettono in chiaro, secondo le risultanze acquisite anche dalla Commissione d'indagine, quanto sia elevato, concreto e ancora attuale il pericolo di condizionamento mafioso nella Amministrazione Comunale di Trinitapoli *OMISSIS* della città, così come *OMISSIS*, che aveva la stessa matrice politica ed era costituita da *OMISSIS* fanno parte del *OMISSIS*.

Come detto sopra, persiste una ininterrotta continuità politica ed amministrativa nella gestione delle giunte municipali che si sono succedute negli ultimi anni alla guida del Comune di Trinitapoli e l'attuale mancanza di concrete e convinte scelte di rottura rispetto al passato, su questioni di particolare rilievo, come quelle che saranno esaminate nella presente relazione, ne è la riprova.

3.3 Contrasti tra maggioranza e opposizione

Nel quadro complessivo delineato, connotato dalla presenza e capacità intimidatoria della criminalità organizzata locale, gli *OMISSIS*, nell'ambito delle funzioni di "controllo" che caratterizzano l'operato dell' *OMISSIS* *OMISSIS*, hanno interessato la Prefettura - attraverso copiosa corrispondenza indirizzata in via principale al Sindaco e all'amministrazione comunale - per segnalare anche doglianze ed anomalie gestionali, lamentando la mancanza di corretta ed imparziale gestione amministrativa, che avrebbe favorito soggetti intranei alla criminalità organizzata locale, anche grazie a contiguità e cointeressenze con rappresentanti della classe



politica locale (nei settori dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, dell'erogazione di contributi, delle concessioni di aree comunali e demaniali).

Molte delle situazioni lamentate, come si vedrà nella parte della relazione che ha attenzionato le attività ed i servizi dispiegati dall'Amministrazione comunale, hanno trovato obiettivo riscontro nell'attività di accertamento della Commissione d'indagine.

I *OMISSIS*, nel corso delle rispettive audizioni condotte dall'Organo di indagine, hanno sottolineato la già riferita circostanza della continuità tra la *OMISSIS OMISSIS* e quella guidata dall'*OMISSIS OMISSIS*, essendo stato quest'ultimo l'*OMISSIS* tra il *OMISSIS* nella *OMISSIS* e poi scelto, come *OMISSIS*, quale espressione di fedeltà e per garantire la continuità politico-amministrativa, non volendo la *OMISSIS* attirare l'attenzione in maniera eccessiva su di sé, atteso che da qualche tempo all'interno della cittadina si evidenziavano i rapporti tra la stessa ed esponenti del clan *OMISSIS*.

A ciò si aggiunga la circostanza riferita dalla Commissione che il *OMISSIS OMISSIS*, e cioè *OMISSIS*, peraltro captato in colloquio con *OMISSIS*, come sarà riferito nel paragrafo dedicato all'occupazione e sgombero delle case popolari, è stato e continua ad essere il difensore di fiducia di molti esponenti criminali locali - a partire dal citato *OMISSIS* fin tanto che era in vita - nei procedimenti penali in cui gli stessi sono stati e ancora sono imputati.

Tale continuità politica ed amministrativa tra l'*OMISSIS* e quella *OMISSIS* è più volte venuta in evidenza nel corso dell'accesso, a cominciare dai festeggiamenti successivi all'*OMISSIS* e ai conseguenti ringraziamenti effettuati dal *OMISSIS*, in primo luogo al *OMISSIS* qualificato come "*OMISSIS*", continuando fino alle già richiamate dichiarazioni espresse in occasione del voto favorevole alla già citata proposta di *OMISSIS*, con la quale è stato approvato il documento sull' "*Osservatorio della legalità*", istituito durante il periodo di gestione commissariale dell'Ente.

Peraltro, anche in occasione della inaugurazione del c.d. anfiteatro della legalità, avvenuta nel *OMISSIS*, il *OMISSIS*, in occasione dei saluti e dei discorsi ufficiali - tra i presenti un rappresentante della Prefettura - ha ribadito ancora una volta la continuità della politica e dell'azione amministrativa tra la sua Amministrazione e quella precedente guidata dal *OMISSIS*.

Solo pochi giorni dopo la suddetta inaugurazione, quando in data *OMISSIS* gli è stato notificato il provvedimento prefettizio di istituzione del predetto organo di indagine nell'ambito del



procedimento di cui all'art. 143 TUOEL, ed acquisita la notizia che il perimetro di verifica dell'azione amministrativa avrebbe riguardato la *OMISSIS* (quindi a partire dal *OMISSIS* in poi), il *OMISSIS*, come riferisce la Commissione, ha chiesto spiegazioni sottolineando in particolare che la sua elezione datava pochi mesi addietro e che *OMISSIS* si era ormai conclusa, volendo in tal modo prendere le distanze da chi l'aveva preceduto alla guida dell'Ente.

3.4 Conseguenze dell'insediamento della Commissione d'accesso

Analogo atteggiamento il *OMISSIS* ha assunto nel corso dell'audizione, da lui stesso richiesta, nel corso della quale ha fornito alla Commissione una serie di elementi che avrebbero dimostrato una presunta discontinuità con la precedente amministrazione a guida *OMISSIS*.

Successivamente all'audizione, il *OMISSIS*, il *OMISSIS*, come già anticipato, ha *OMISSIS*, composta dai *OMISSIS* che nelle elezioni avevano ottenuto il maggior numero di voti, e ha nominato una *OMISSIS*, lasciando fuori dalla stessa il *OMISSIS OMISSIS*, *OMISSIS* dell' *OMISSIS*, e la *OMISSIS OMISSIS*, *OMISSIS* nella *OMISSIS*, ed infine il *OMISSIS OMISSIS*, che era già *OMISSIS* ed *OMISSIS* con *OMISSIS*.

A seguito di tale estromissione, il *OMISSIS OMISSIS* si è poi dimesso per motivi personali, mentre gli altri due esclusi hanno avviato una fitta corrispondenza con il *OMISSIS* e con gli altri *OMISSIS*, trasmettendo la stessa per conoscenza al Prefetto e/o alla Commissione d'indagine.

In particolare, in una nota del *OMISSIS*, sono gli stessi *OMISSIS OMISSIS* e *OMISSIS* ad evidenziare che gli atti amministrativi di *OMISSIS* nascerebbero solo dall'esigenza del *OMISSIS OMISSIS* di prendere le distanze dal passato, svelando che l'intento sarebbe proprio quello di "...*OMISSIS*" con le passate amministrazioni, l' *OMISSIS* e la *OMISSIS*.

I suddetti *OMISSIS* rivolgendosi ancora al *OMISSIS OMISSIS* precisano: "...*OMISSIS*".

A parte l'evidente conferma di quanto si dirà in merito alla paternità degli sgomberi degli alloggi popolari ed alla inerzia anche dell'amministrazione a *OMISSIS OMISSIS*, le parole utilizzate dai *OMISSIS* che fino a pochi giorni addietro avevano condiviso le responsabilità dell'azione amministrativa della *OMISSIS OMISSIS*, come ancor prima della *OMISSIS OMISSIS* (*OMISSIS*), contribuiscono ad eliminare qualsiasi dubbio in ordine alla continuità politica e amministrativa esistente tra il *OMISSIS* e il *OMISSIS*, **sottolineando un fatto di estrema rilevanza: gli atti adottati dal *OMISSIS OMISSIS* dopo l'insediamento della Commissione di accesso sembrano avere come finalità unica quella di far apparire che vi sia stata una**



discontinuità tra le *OMISSIS* e *OMISSIS*, quasi che l'azione amministrativa e le condotte politiche nella consiliatura che ha visto *OMISSIS OMISSIS*, nonché le conseguenti decisioni assunte ovvero le inerzie e le omissioni verificatesi, non abbiano visto coinvolto anche il *OMISSIS*.

Al riguardo, giova ricordarlo, il *OMISSIS* nella *OMISSIS* era un *OMISSIS* di non poca rilevanza, avendo ottenuto la *OMISSIS*, con la quale era in grado di indirizzare e condizionare le politiche e le determinazioni dell'amministrazione.

Come ben sottolinea la Commissione d'indagine, non risulta che egli in qualche modo si sia opposto o abbia manifestato il proprio dissenso rispetto agli indirizzi politico-amministrativi della *OMISSIS OMISSIS*, né parimenti ne ha fatto parola con la Commissione.

Se non si è opposto alle determinazioni della *OMISSIS* amministrazione, né ha adottato atti che fossero il segno del suo dissenso, continuandone invece *in toto* a perseguire l'indirizzo politico-amministrativo, non può ragionevolmente ritenersi che il *OMISSIS OMISSIS* non sia nel solco della continuità con l'amministrazione *OMISSIS* e di cui *OMISSIS*, a pieno titolo, con una *OMISSIS*.

Peraltro l'apparente mutamento di indirizzo, assunto solo successivamente all'insediamento della Commissione di accesso, per la sequenza temporale e per stessa ammissione del suo legale, come riportato in stralcio dalla Commissione d'accesso, appare avere come finalità quella di preparare atti a supporto del ricorso da incardinare presso il Giudice amministrativo, in caso di avvenuto scioglimento dell'Ente ai sensi dell'art. 143 TUOEL.

Tale circostanza, peraltro, emerge a chiare lettere dalla surrichiamata nota del *OMISSIS* a firma dei *OMISSIS OMISSIS* e *OMISSIS* (rispettivamente *OMISSIS* e *OMISSIS* nella *OMISSIS*).

Infatti, nella *OMISSIS* amministrazione, in qualità di *OMISSIS*, il *OMISSIS* ha sostanzialmente sempre avallato l'operato dell'esecutivo, atteso che non risultano, né il medesimo ne ha dato contezza alla Commissione in sede di audizione, manifestazioni o iniziative formali di dissenso o di contrarietà a provvedimenti e/o alla linea politico-amministrativa del *OMISSIS*.

Di conseguenza l'apparente mutamento di indirizzo, assunto solo successivamente all'insediamento della Commissione di accesso, appare essere il frutto di una strategia, adottata "a tavolino" e finalizzata ad avallare l'immagine di un *OMISSIS* rispetto al *OMISSIS*, non condizionato



dalla criminalità e quindi amministratore in discontinuità rispetto alle precedenti esperienze amministrative.

In tale alveo si inseriscono il provvedimento di *OMISSIS* e la nomina della *OMISSIS*, atti di fondamentale indirizzo politico dei quali però il *OMISSIS*, ancora una volta, non chiarisce in maniera aperta e trasparente le motivazioni che ne sono alla base, preferendo ad oltranza l'ambiguità delle posizioni – verosimilmente per non suscitare reazioni politiche e criminali non gradite – rispetto ad una limpida e netta scelta di campo con conseguente assunzione di responsabilità politiche ed amministrative.

A quanto sopra riferito, si aggiunga il fatto che i rapporti tra il *OMISSIS* e *OMISSIS*, di cui si è già parlato, sono accertati e noti, non tanto per ammissione del *OMISSIS* quanto perché a più riprese lo stesso *OMISSIS* lo ricorda.

Non da ultimo è di estremo interesse **un video, di cui riferisce la Commissione, in cui il suddetto *OMISSIS*, in una diretta Facebook del *OMISSIS***, racconta quanto accaduto qualche giorno prima, il *OMISSIS*, in occasione della prima udienza del procedimento penale nel quale risulta imputato, poi rinviata a *OMISSIS*, ai fini della decisione sull'accoglimento o meno della richiesta di rinvio a giudizio.

In tale circostanza il *OMISSIS* ha “scoperto” che il comune di Trinitapoli si è costituito parte civile contro di lui nel processo.

Dalla trascrizione del suddetto video, che la Commissione d'indagine efficacemente riporta, è interessante rilevare le **espressioni utilizzate dal citato *OMISSIS***:

“*OMISSIS*”.

Il dato che emerge appare netto e incontrovertibile: *OMISSIS* ha partecipato con le sue conoscenze e con la campagna elettorale fatta in prima persona all'elezione del *OMISSIS* e dell' *OMISSIS*.

Questo è l'humus in cui è maturata la candidatura e l'elezione del *OMISSIS* *OMISSIS*, il quale, “costretto” dalle circostanze a cambiare compagni di viaggio e a mutare orientamento nel tentativo di salvare dallo scioglimento la propria amministrazione, avrebbe agito non per convinta adesione ai valori della legalità, ma per necessità, ovvero per poter affermare di aver realizzato una azione amministrativa che fosse in discontinuità con quella realizzata dalla



OMISSIS - nella quale, si ricorda, il OMISSIS era OMISSIS - nonché con quella messa in atto nei OMISSIS del proprio mandato.

Peraltro, anche la produzione, alla Commissione d'indagine, da parte del OMISSIS - il OMISSIS e successivamente il OMISSIS decorsi - di una copiosa mole di documenti comprovanti, a suo dire, la discontinuità, è stata letta dal medesimo Organo come l'estremo tentativo di accreditarsi come portatore di principi di legalità, senza averne la convinzione o manifestare qualsiasi attitudine ad assumere decisioni nette e coraggiose.

In tale ottica andrebbe inquadrato, a titolo esemplificativo, secondo le risultanze dell'attività di accertamento della Commissione d'accesso, il mancato rinnovo - effettuato in maniera indiscriminata per "coprire" quelli assegnati ad alcuni familiari o componenti dei clan (ad es. OMISSIS e la OMISSIS OMISSIS) - del contratto di concessione dei terreni del demanio comunale a coloro ai quali erano in scadenza o prossimi ad esserlo.


Decisione questa assunta in maniera indistinta anche nei confronti di numerosi altri concessionari, per non disvelare l'impossibilità, una volta che la Commissione si era insediata, di mantenere in essere il contratto di concessione dei terreni a favore della OMISSIS del defunto OMISSIS OMISSIS, ucciso in un agguato mafioso avvenuto il OMISSIS.

In tale ottica andrebbe altresì inquadrato anche il riferito OMISSIS, atto - come già evidenziato - fortemente contestato da alcuni componenti della OMISSIS stessa, per la speciosità della decisione e in primo luogo per la sua (oscura) motivazione.

Anche i OMISSIS rimasti fuori dalla OMISSIS hanno ben compreso le reali motivazioni del OMISSIS, vale a dire l'adozione di atti che configurassero una presa di distanza, almeno apparente, dalla politica precedente tenuta fin lì da lui stesso e dal OMISSIS OMISSIS che lo aveva preceduto, appellandola come "la politica dell'oblio" nella nota già richiamata del OMISSIS a firma dei OMISSIS OMISSIS e OMISSIS.

3.5 La costituzione in giudizio del Comune nel processo contro OMISSIS

Con la medesima chiave di lettura andrebbe pure valutata la questione, cui si è fatto cenno, della costituzione in giudizio del Comune di Trinitapoli nel processo che vede OMISSIS imputato.



Come riferisce la Commissione d'indagine, l'amministrazione comunale è formalmente resa edotta della richiesta di rinvio a giudizio di *OMISSIS* nel mese di *OMISSIS*, con la esplicita richiesta da parte della minoranza di provvedere alla costituzione in giudizio del Comune, venendosi a configurare dei reati con l'aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416 *bis* 1. c.p.

La richiesta di costituzione quale parte civile è evidentemente motivata dal fatto che parte offesa sono gli stessi consiglieri di minoranza, ma ancor più perché la seconda imputazione è relativa all'alterazione del libero convincimento e autonoma determinazione degli elettori, fatto che appare assolutamente verosimile alla luce delle ricostruzioni sopra effettuate e che, se fosse confermato da una sentenza, statuirebbe l'avvenuta realizzazione di un grave pregiudizio per tutta la collettività di Trinitapoli.

In questi casi la costituzione di parte civile nei relativi procedimenti penali che vedano danneggiata o messa in pericolo l'autodeterminazione libera e autonoma del corpo elettorale, vieppiù se la minaccia avviene con le caratteristiche modalità del metodo mafioso, come avvenuto per Trinitapoli, è automatica.

L' *OMISSIS*, invece, secondo quanto verificato in sede di accertamento da parte della Commissione, temporeggia, oscilla e non riesce a prendere una rapida determinazione, nonostante, con la recente approvazione della delibera n. *OMISSIS*, abbia istituito l'Osservatorio della legalità, che, è bene ricordarlo, vincola tra l'altro l'Ente a promuovere l'esposizione del tricolore da parte della cittadinanza, in contrasto con il buio della delinquenza e della criminalità, facendosi carico di *assumere l'impegno a costituirsi parte civile nei reati contro la pubblica amministrazione, con particolare riferimento a quelli di stampo mafioso e di danneggiamento dei beni di proprietà comunale.*

La richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di *OMISSIS* appare in maniera chiara come il verificarsi del presupposto per la costituzione di parte civile dell'Ente.

Tuttavia, la *OMISSIS*, dopo aver tergiversato su quale organo sia competente - tra Consiglio e Giunta - a decidere la costituzione di parte civile, chiede anche un parere legale in ordine all'esistenza dei presupposti per la costituzione nel processo, il cui esito (scontato) non può che essere la constatazione dell'ovvio, vale a dire che il reato contestato configura una potenziale lesione dell'immagine del comune e pertanto sussistono i presupposti per la costituzione di parte civile.



Nel frattempo la Giunta, come sopra riferito, *OMISSIS* e il *OMISSIS* adotta la delibera giuntale n. *OMISSIS*, con la quale si dà mandato a due legali di costituirsi parte civile nel procedimento penale in questione, la cui prima udienza si sarebbe tenuta di lì ad una settimana.

L'opposizione, in tale frangente, con alcune note pervenute anche in Prefettura, ha stigmatizzato il complessivo comportamento tenuto dall'Amministrazione ed in particolare dal *OMISSIS*, evidenziando da un lato la tardività della decisione, avvenuta solo con delibera di G.C. n. *OMISSIS*, a ridosso della prima udienza prevista il successivo *OMISSIS*, dall'altro la irregolarità della duplice nomina, foriera di possibile configurazione di ipotesi di annullabilità della delibera stessa, se non anche di una eccezione procedurale da parte del difensore dell'imputato nel giudizio penale in esame.


Ancora una volta, come sottolineato dalla Commissione, una situazione poco chiara e priva di una netta indicazione della "squadra" con cui si intende "giocare" questa partita decisiva; situazione che verosimilmente, pur in presenza di presupposti evidenti, rivelerebbe uno stato di soggezione e di timore per le conseguenze che una tale determinazione (la costituzione in giudizio dell'Amministrazione) avrebbe potuto comportare per un "supporter" del calibro di *OMISSIS* o, a maggior ragione, per le reazioni che lo stesso ed il clan *OMISSIS* avrebbero potuto mettere in atto in conseguenza della costituzione medesima.

Reazione che, come la Commissione ha efficacemente reso, non è tardata ad arrivare proprio con il video del *OMISSIS* sopra richiamato, con un *OMISSIS* che, appresa la notizia, se ne rammarica fortemente, ricordando a tutti chi è e cosa ha fatto durante le campagne elettorali e stigmatizzando a sua volta l'atteggiamento del Sindaco, che non si assumerebbe neanche esplicitamente la paternità di tale scelta!

Infatti, la stessa richiesta di parere legale finalizzato a verificare l'esistenza dei presupposti per la costituzione in giudizio quale parte civile viene letta, anche dalla Commissione d'indagine, piuttosto come un messaggio all'esterno, quasi a configurare la costituzione di parte civile un "atto necessitato" da parte dell' *OMISSIS* *OMISSIS*, e non una chiara scelta di campo, di estraneità a condizionamenti e di discontinuità rispetto alle precedenti amministrazioni.

E ben se ne comprende il motivo!!

E ciò è ancora più evidente alla luce delle **dichiarazioni rese dal *OMISSIS* nel corso di un'intervista** - di cui la Commissione dà atto nella relazione - **rilasciata l' *OMISSIS*** ad una emittente privata del territorio.



In tale occasione, rispondendo all'intervistatore su quali proposte/richieste avesse fatto finora la minoranza, il *OMISSIS* riferisce proprio della richiesta di costituzione di parte civile in un giudizio, aggiungendo "...ma era una questione che riguardava i consiglieri...".

Di fatto, come efficacemente sintetizza la Commissione, il *OMISSIS* ha derubricato l'ingerenza della mafia nella campagna elettorale (v. il metodo mafioso contestato a *OMISSIS* per il reato di cui all'art. 87 del DPR 16 maggio 1960, n. 570) ad una questione di interesse esclusivo dei consiglieri, quasi che il corpo elettorale e i cittadini non ne fossero coinvolti.

Conclusivamente, dagli stralci di corrispondenza riportati dalla Commissione d'indagine, ma anche da numerosi fatti riscontrati, viene in evidenza che, nella realtà dei fatti, tra l' *OMISSIS* e *OMISSIS* vi sia stata una immediata continuità, che l'attuale amministrazione abbia potuto contare sull'appoggio elettorale di *OMISSIS* - come già la *OMISSIS* *OMISSIS* - nonché sul gruppo criminale di riferimento dello stesso, e che gli atti cui si è fatto cenno, posti in essere successivamente all'insediamento della Commissione di accesso, sarebbero soltanto strumentali e adottati al fine di far apparire il *OMISSIS* in discontinuità con l' *OMISSIS* e preparare il campo per le tesi difensive da utilizzare in un ricorso conseguente all'eventuale scioglimento del Consiglio Comunale.

4. LE ATTIVITA' ED I SERVIZI

Nel delineato scenario criminale e nel contesto politico-amministrativo testé descritto, le indagini condotte dalla Commissione sull'attività amministrativa dell'Ente hanno confermato la sussistenza di elementi sintomatici della presenza e pervasività della criminalità organizzata locale - che già ha colpito, come giudizialmente accertato, settori strategici dell'economia legale - anche nel settore dei "servizi ed attività" di competenza del Comune di Trinitapoli.

Allo scopo di fornire una descrizione ed un'analisi puntuale degli esiti delle attività "accertative" espletate dalla Commissione d'indagine, si riportano, di seguito, le relative risultanze che, per chiarezza espositiva, sono state organizzate, *ratione materiae*, per "singoli settori o segmenti" nei quali si è dispiegata l'attività dell'Ente.

Nella trattazione degli stessi, si è avuto modo di rilevare - a riprova degli esiti di procedimenti amministrativi e dei provvedimenti di prevenzione antimafia adottati - illegittimità, irregolarità o inerzie, ma anche - e questo risulterà ancor più grave quanto incontrovertibile -



l'esistenza di contiguità o collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata casalina, in un inquietante intreccio tra gestione del "bene pubblico" ed il mondo criminale del malaffare.

Tali circostanze risultano desumibili "per tabulas" tanto dagli esiti investigativi delle Forze di Polizia, quanto dalle attività "accertative" della Commissione d'indagine e consentiranno di tratteggiare ancor più tangibilmente il grado di "vicinanza" dei sodalizi criminali alla struttura politico-amministrativa dell'Ente.

In particolare, i settori/segmenti oggetto di approfondimento sono stati i seguenti:

1. alloggi popolari;
2. servizio di guardiania dei terreni comunali e lungo le strade extraurbane di interesse comunale;
3. servizi di vigilanza dei beni immobili comunali e di portierato al varco della sede municipale;
4. contributi e affidamenti, in comodato gratuito, di beni mobili ed immobili ad *OMISSIS* colpita da interdittiva antimafia;
5. affidamento del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Da ultimo è stato svolto un accertamento mirato relativo alla posizione di *OMISSIS*, con particolare riguardo ad adempimenti dell'ufficio anagrafe e dei servizi alla persona.


4.1 ALLOGGI POPOLARI

La Commissione si è ampiamente soffermata sull'attività del Comune di Trinitapoli di gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da assegnare secondo legge agli aventi diritto inclusi in una apposita graduatoria comunale, periodicamente aggiornata.

Gli accertamenti compiuti dall'Organo di indagine hanno evidenziato che si tratta di un settore nel quale è immediatamente percepibile il grado di infiltrazione ambientale delle consorterie mafiose del "basso tavoliere" sull'attività amministrativa del Comune di Trinitapoli.

La situazione è ritenuta dalla Commissione particolarmente allarmante.

Difatti, già da accertamenti investigativi delle Forze di Polizia è stato accertato che, da numerosi anni, una trentina di alloggi di edilizia residenziale popolare sono occupati abusivamente, cioè senza alcun titolo legittimante, da nuclei familiari riconducibili, in buona parte, a persone



pregiudicate, tra cui alcuni esponenti di spicco del sodalizio mafioso dei “OMISSIS”.

Solo nel corso del 2021, grazie all'attività svolta da questo Ufficio in sinergia con le altre componenti istituzionali, e previa valutazione delle fragilità per il tramite della competente cabina di regia, è stato possibile conseguire l'obiettivo dello sgombero di diciannove alloggi occupati abusivamente, risultato che, nel tempo, la locale Amministrazione Comunale non era stata in grado di conseguire o, per meglio dire, neppure di perseguire.

L'azione dello Stato, nelle sue varie articolazioni, è stata particolarmente apprezzata dalla comunità locale ed ha avuto ampio risalto sulla stampa, non solo perché si è riusciti finalmente a rimuovere situazioni di illegittimità e di illegalità radicatesi nel tempo e sotto gli occhi di tutti, atteso che le abitazioni in questione, conosciute come “le case maledette”, erano divenute luogo di spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche perché, considerazione non secondaria, sono stati restituiti al circuito abitativo gli alloggi al fine della loro legittima assegnazione agli aventi diritto.

La criminalità organizzata, con l'occupazione sistematica - come accertato anche dalla Commissione - dei suddetti alloggi ad opera di nuclei familiari di persone intranee o contigue ai sodalizi mafiosi di Trinitapoli e con l'interesse diretto nei confronti dei beni comunali in generale, ha manifestato il proprio strapotere, non contrastato da alcun amministratore, ma anzi favorito dall'entourage del *OMISSIS OMISSIS* - come meglio sarà approfondito in seguito -, senza peraltro che nessuno, incluso l' *OMISSIS OMISSIS* al *OMISSIS* era *OMISSIS*, si opponesse a tale stato di fatto.

Solo grazie all'intervento della Prefettura, come già evidenziato, è stato possibile addivenire alla affermazione dei principi di legalità, profondamente disattesi dall'amministrazione a guida *OMISSIS*, in cui era inserito a pieno titolo l' *OMISSIS OMISSIS*, senza che alcuno manifestasse in maniera formale dissenso o rappresentasse una voce critica rispetto a tali occupazioni abusive.

Dal suddetto quadro emerge per un verso la contiguità di pezzi dell'amministrazione con la criminalità organizzata locale e per altro verso la soggezione degli amministratori al potere intimidatorio della stessa, con il risultato che coloro che avevano la responsabilità amministrativa della cosa pubblica non hanno voluto o saputo opporsi allo strapotere mafioso, lasciandosi condizionare da esso o essendo compiacenti, abdicando di conseguenza alle funzioni istituzionali proprie dell'Ente locale di perseguimento del bene comune e lasciando libero il campo alla illegalità priva di alcun vincolo.

Quanto sopra riferito appare essere quindi sintomatico di un contesto territoriale fortemente condizionato dall'agire degli esponenti di spicco della criminalità organizzata e conferma l'influenza ambientale e la capacità di intimidazione tipica delle consorterie del basso tavoliere.

Infatti, ancora oggi, come accertato dall'Organo di indagine, oltre una decina degli alloggi liberati, che non richiedono alcun lavoro di manutenzione, ovvero solo piccoli interventi, e che



quindi sono immediatamente disponibili, non sono stati assegnati, nonostante il Comune abbia una graduatoria valida ai fini dell'assegnazione.

Né può essere addotto a scusante della mancata assegnazione, di competenza esclusiva del Comune, l'argomento che l'Amministrazione abbia interpellato le forze di polizia in ordine ai partecipanti al bando, attesa la mancanza di protocolli o convenzioni in tal senso: il Comune è rimasto inerte rispetto alle decisioni concrete da adottare al fine di assegnare le case agli aventi diritto, correndo così il rischio di veder rioccupate le abitazioni e vanificato il lavoro svolto dai diversi attori istituzionali coinvolti nell'attività di sgombero degli alloggi occupati arbitrariamente, in gran parte da soggetti appartenenti alle organizzazioni mafiose locali.

Anche tale inerzia dell' OMISSIS OMISSIS non può considerarsi neutra!!

La circostanza che le occupazioni abusive si siano perpetrate per lunghi anni e che agli escomi si sia arrivati solo grazie all'intervento della Prefettura mette in chiaro che tale situazione di manifesta illegalità è stata perpetrata per lungo tempo senza una fattiva e concreta oppositività da parte del Comune di Trinitapoli.

Tutto ciò è sintomatico di un contesto urbano fortemente condizionato dall'agire degli esponenti di spicco della criminalità organizzata di tipo mafioso e conferma l'influenza ambientale, tipica delle organizzazioni mafiose del "basso tavoliere", capaci di condizionare, in più settori amministrativi, le scelte dell'amministrazione comunale di Trinitapoli che, innanzi alle suddette occupazioni abusive, è apparsa inerme, succube ed incapace di ripristinare la legalità.

Per rendersi conto della gravità della situazione, basta dare uno sguardo ai nominativi dei soggetti che si sono resi responsabili delle occupazioni abusive, in quanto tra di essi compaiono elementi di spicco della mafia di Trinitapoli.

Tra costoro figurano i OMISSIS OMISSIS e OMISSIS, OMISSIS di OMISSIS, che l'ultima inchiesta antimafia, denominata "Turn Over", ha consacrato quali attuali vertici del clan "OMISSIS" e che, per tale imputazione, sono stati recentemente condannati, a pene molto severe inflitte dal GIP del Tribunale di Bari.

Tra gli altri occupanti abusivi degli alloggi popolari meritano una particolare menzione i OMISSIS OMISSIS e OMISSIS, anch'essi esponenti apicali del clan mafioso "OMISSIS", ed i loro rispettivi congiunti OMISSIS, OMISSIS, e OMISSIS e OMISSIS, rispettivamente OMISSIS.

Infine, ma non per importanza, va constatata la presenza tra gli occupanti abusivi di alloggi popolari anche di OMISSIS, OMISSIS di OMISSIS e di OMISSIS, di cui il primo era indiscusso capo



dell'omonimo clan, almeno sino alla data del suo assassinio avvenuto in Trinitapoli il *OMISSIS*.

Sulla base di tali presupposti, la Commissione ha svolto approfondimenti sulle condotte tenute dall'Amministrazione Comunale in ordine al fenomeno delle assegnazioni degli alloggi popolari, oltre che attinto direttamente da risultanze giudiziarie cui si è già fatto cenno.

Al riguardo, è meritevole di estrema attenzione la circostanza, giudizialmente accertata, che il clan "*OMISSIS*" nutrisse da tempo interesse alle case popolari, come emerge in maniera prepotente dagli atti di un procedimento della DDA di Bari e dalla conversazione captata il *OMISSIS* all'interno dell'abitazione di *OMISSIS*, alla presenza di *OMISSIS*, tra *OMISSIS*, capo clan ucciso il *OMISSIS* e l' *OMISSIS OMISSIS*, *OMISSIS* del *OMISSIS*, ma soprattutto *OMISSIS* del *OMISSIS OMISSIS* all'epoca in carica, successivamente riletto alle consultazioni del *OMISSIS* e alle *OMISSIS* grande elettore dell' *OMISSIS*.

E' utile riportare lo stralcio del testo della conversazione acquisita dalla Commissione d'indagine, perché si comprende appieno l'interesse del clan verso le case popolari e la natura dei rapporti intercorrenti tra il sodalizio criminoso e il *OMISSIS OMISSIS* che, seppur privo di incarichi, manifesta la possibilità di poter disporre dei dipendenti comunali, nonché indirizzare l'azione amministrativa dell'Ente:

OMISSIS: quella uscì...sul comune... (n.d.r. intestato al Comune di Trinitapoli);

OMISSIS: se è del Comune... noi ora ci organizziamo...io ora parlo con *OMISSIS* ...e io dico che tu ti butti lì (riferimento all'occupazione della casa)...e fai quello che devi fare...e noi facciamo tutto il fatto...la lettera [inc... si accavallano le voci]

OMISSIS: ti preparo già prima le carte...ti butti dentro così non spendi un centesimo!!...Facciamo venire i vigili...ti fai la residenza...dopo che ti fai la residenza...così vedono che stai tu lì...o se si può fate un contrattino di una fesseria al mese...

OMISSIS: a proposito di contratto! Ora mi hai fatto ricordare un fatto! Devi mandare tua moglie all'ufficio tecnico...all'ufficio da *OMISSIS* ...primo piano sulla destra...che deve andare a regolarizzare il fatto della sua terra...la terra che è intestata al Comune...adesso all'ufficio di *OMISSIS*

OMISSIS: e perché mia moglie? Che c'entra mia moglie? (ultima voce stralcio intercettazioni).

Ed ancora dalle battute successive emerge che l'operazione "occupazione case popolari del comune" non sarebbe inedita, ma anzi sarebbe già stata effettuata con successo e il *OMISSIS OMISSIS* non avrebbe consentito l'occupazione da parte del *OMISSIS* solo per non doverne rispondere in Consiglio Comunale, trovando l'intesa con il suddetto pregiudicato, a motivo del fatto che tale situazione avrebbe avuto troppa risonanza e lo avrebbe danneggiato.



Ed il clamore non era nell'interesse del *OMISSIS*, ma nemmeno del *OMISSIS*, i quali, se non ci fosse stata una situazione eclatante, avrebbero potuto continuare a perseguire d'intesa i comuni interessi.

Tali interessi erano rappresentati nel caso specifico, dalla possibilità di "buttarsi" dentro le case da parte dei sodali del *OMISSIS* con la compiacenza del *OMISSIS*, che in cambio ne avrebbe avuto il sostegno, come si è detto nel capo dedicato alla campagna elettorale, al fine di conservare la *OMISSIS* vincendo le *OMISSIS*.

OMISSIS: Tu, ... prima dobbiamo parlare di questo fatto...

OMISSIS: SI BUTTASSE DENTRO! (riferimento ad occupare l'immobile) E POI LO REGOLARIZZIAMO...

OMISSIS: ...organizziamolo prima il fatto come facemmo l'altra volta con OMISSIS (riferimento a OMISSIS)... lo sfratto... le cose...

OMISSIS: NOI dobbiamo fare prima la domanda... te lo spieghi questo fatto!!...

OMISSIS: facciamo tutti i fatti... in modo che prendiamo e già lo mettiamo. Oh ma quando finisce la campagnata? (riferimento alla campagna elettorale)

OMISSIS: ora ad Aprile...

OMISSIS: e ora possiamo approfittare a fare un fatto di questi... ti ricordi che non lo fece su di me? Che disse *OMISSIS* (riferimento a *OMISSIS*, *OMISSIS* del comune di Trinitapoli): " *OMISSIS*, io te la posso pure dare... quella di qui... sul condominio...".

OMISSIS: sopra a via Bovio...

OMISSIS: (continua a riferire quanto dettogli da *OMISSIS*) "però tu sai che se vengo a dare la casa a te... è sul consiglio che si deve parlare (riferimento al consiglio comunale)... che dicono vedi ho dato la casa a te... perché ti ho favorito?..." dissi io: .. *OMISSIS* questa cosa... se facciamo questa operazione e deve essere una cosa negativa nei tuoi confronti... io preferisco perdere questa cosa... l'importante è che su di te non può dire niente nessuno e tu devi stare bene con i fatti." Te lo ricordi?

OMISSIS: sì, sì, sì, sì...

OMISSIS: QUINDI... ORA CHE AD APRILE FINISCE LA CAMPAGNATA... È L'IDEALE!

OMISSIS: È CERTO!

OMISSIS: Tum! Ad infilare un fatto di questi! E nessuno può dire più niente...

La Commissione poi riporta una ulteriore battuta del *OMISSIS* nel dialogo captato:



OMISSIS:si deve togliere dalla casa in affitto... a pagare questo affitto... allora automaticamente VEDIAMO se *OMISSIS* (riferimento a *OMISSIS*, *OMISSIS* del comune di Trinitapoli e *OMISSIS* dell' *OMISSIS*)... il comune..., sai che io feci la visura,...tiene un sacco di proprietà... di appartamenti... abbandonati! Che una già so io dov'è! E' una bella casa!


La Commissione in tal modo attesta un interesse concreto del locale capoclan, il quale, attratto dai beni del Comune, di cui evidentemente sapeva di poter disporre, aveva fatto una visura sia dei terreni che dei fabbricati di proprietà comunale, tanto è vero che i *OMISSIS*, a seguito di una perquisizione avvenuta a casa del *OMISSIS* in data *OMISSIS* nell'ambito del proc. Pen. N. *OMISSIS* R.G. notizie di reato/Mod.21 DDA, reperivano e fotocopiavano, tra l'altro il seguente materiale:

- 1) "elenco possessori terreni comunali anno 2014" del comune di Trinitapoli;
- 2) Visura catastale terreni estrapolata attraverso l'interrogazione all'Agenzia delle Entrate riferita alla persona giuridica avente codice fiscale 81002170710 datata 26.11.2014;
- 3) Visura catastale fabbricati estrapolata attraverso l'interrogazione all'Agenzia delle Entrate riferita alla persona giuridica avente codice fiscale 81002170710 datata 26.11.2014, composta da nr.5 pagine;
- 4) Visura catastale fabbricati estrapolata attraverso l'interrogazione all'Agenzia delle Entrate riferita alla persona giuridica avente codice fiscale 81002170710 datata 26.11.2014, composta da nr.7 pagine;

Il codice fiscale in questione apparteneva al Comune di Trinitapoli.

In altri termini l'Organo d'indagine ha accertato, per tabulas, per il tramite di fonti qualificate, che il *OMISSIS* aveva effettuato la visura catastale di tutti i beni comunali, con l'evidente intento di portare avanti i propri interessi e quelli del clan di cui era capo indiscusso, compresa l'affermazione del potere criminale e di condizionamento nei confronti del comune di Trinitapoli da parte del proprio sodalizio criminoso, con la consapevolezza che da parte dell'amministrazione alla guida dell'Ente vi sarebbe stata acquiescenza ovvero compiacenza.

Nel quadro come sopra delineato è necessario ribadire, come già sottolineato in precedenza, che molti degli occupanti abusivi, per alcuni dei quali sono state già effettuate le surriferite attività di sgombero, risultano essere effettivamente appartenenti ovvero legati al gruppo criminale "*OMISSIS*", incluso il sopra citato *OMISSIS*, alla presenza del quale avviene il dialogo i cui stralci sono stati sopra riportati.



Il colloquio captato è una chiara esplicitazione dei rapporti stretti esistenti tra il predetto clan che faceva capo al *OMISSIS* e la *OMISSIS*, che annovera ancora all'interno del *OMISSIS OMISSIS*, *OMISSIS OMISSIS*, *OMISSIS* fino allo scorso *OMISSIS*, quando, successivamente all'insediamento della Commissione di accesso, il *OMISSIS OMISSIS* ha *OMISSIS*, *OMISSIS OMISSIS*, suscitandone peraltro le ire e le rimostranze, tradottesi in copiosa corrispondenza indirizzata anche alla Prefettura.

Alla luce di quanto sopra si comprende il motivo per cui le occupazioni abusive si siano perpetrate per lunghi anni.

Peraltro il fatto che le stesse abbiano avuto termine solo grazie all'intervento deciso della Prefettura, è la riprova chiara del fatto che è stato possibile protrarre nel tempo tale situazione di manifesta illegalità a motivo dell'assenza di una fattiva e concreta oppositività da parte del Comune di Trinitapoli.

Il suddetto Ente, anzi, anche con la compagine politica che attualmente governa il Comune, non è stato in grado autonomamente di provvedere a verificare l'entità del fenomeno e soprattutto a porre rimedio ad una situazione di palese illegittimità nota a tutti.

L'occupazione abusiva di case popolari suscitava, infatti, nella popolazione una forte riprovazione sociale e nel luglio 2020 con l'operazione "Turn over" era stata portata all'attenzione della pubblica opinione, atteso che le case popolari, le c.d. "case maledette", erano diventate il centro dello spaccio di droga nel comune casalino.

Tutto ciò è sintomatico di un contesto urbano fortemente condizionato dall'agire degli esponenti di spicco della criminalità organizzata locale e conferma l'influenza ambientale, tipica delle organizzazioni mafiose del "basso tavoliere", capaci di condizionare, in più settori amministrativi, le scelte del Comune di Trinitapoli, il quale, dinanzi alle suddette occupazioni abusive, è apparso inerme, succube ed incapace di ripristinare la legalità.

Ad ulteriore riprova dell'analisi sopra effettuata, si illustra il riscontro della verifica di alcuni fascicoli anagrafici effettuata dalla Commissione d'indagine in merito ad alcuni degli occupanti abusivi degli alloggi ERP.

Da tale disamina è emerso come l'iscrizione anagrafica relativa alla residenza nei confronti di *OMISSIS*, nel cui nucleo familiare erano presenti i *OMISSIS OMISSIS* e *OMISSIS* pluripregiudicati e nei confronti di componenti di rilievo del clan "*OMISSIS*" quali *OMISSIS*,



attualmente ai vertici dello stesso clan, sia stata effettuata senza che gli intestatari avessero titolo alcuno sull'alloggio occupato, ma come rilevano le relazioni dei Vigili Urbani, solo perché erano stati autorizzati verbalmente dal precedente assegnatario.

La nuova residenza è stata concessa agli stessi, per *OMISSIS* e per il suo nucleo familiare dal *OMISSIS* e per *OMISSIS* dall' *OMISSIS*, quando era stato appena emanato il D.L. 28.3.2014 n. 47, pubblicato su G.U. in pari data, convertito in L. 23.5.2014.

Tale normativa all'art. 5 co.1 prevede espressamente che *“Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”*.

Tale testo era già presente nel decreto legge e non è stato riformato in nulla dalla legge di conversione.

E' evidente, quindi, che l'iscrizione è avvenuta in contrasto con il dettato normativo ed è da considerarsi nulla.

Quanto sopra è accaduto, con ogni evidenza, in considerazione della caratura criminale dei personaggi coinvolti e della soggezione e potere di intimidazione che l'appartenenza degli stessi al clan “*OMISSIS*” esercita.

Al riguardo delle occupazioni va peraltro aggiunto che le stesse, come risulta dai dialoghi della captazione sopra riportati, sono state suggerite e favorite dall'entourage del *OMISSIS OMISSIS*, con la consapevolezza dello stesso in ordine agli intenti del clan, ponendo l'unica condizione che non fosse coinvolto il *OMISSIS* per evitare di suscitare troppo clamore.

L'interesse per gli alloggi popolari da parte della mafia locale non è peraltro venuto meno nel corso degli anni, ma piuttosto ne è stato compreso il potenziale strumento di affermazione sul territorio e di raccolta del consenso.

Infatti, nella considerazione complessiva della vicenda relativa agli alloggi popolari e a riprova dell'interesse del clan per gli stessi, anche affinché il sodalizio criminale potesse affermare il proprio potere di mediazione e condizionamento nei confronti dell'amministrazione comunale, ponendosi nei confronti dell'Ente come interlocutore privilegiato, **è di rilevante interesse riportare quanto enunciato nella già citata richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla**



Direzione Distrettuale antimafia di Bari in data OMISSIS nei confronti di OMISSIS a seguito di denuncia nei confronti del medesimo e di altri soggetti da parte dei OMISSIS del comune di Trinitapoli, tradottasi nel procedimento penale n. OMISSIS R.G.N.R. D.D.A.

In tale atto giudiziario, tra l'altro, viene contestato a OMISSIS anche il reato previsto e punito dagli art. 87 d.P.R. 570/60 e 416 bis 1 c.p., *“per avere, in occasione delle elezioni amministrative OMISSIS, mediante minaccia ed altri mezzi illeciti atti a diminuire la libertà di determinazione, esercitava pressioni nei confronti degli elettori locali per costringerli a votare in favore di determinate candidature da lui pubblicamente e attivamente sostenute. Con l'aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., adoperando metodi mafiosi in relazione alle modalità evocatrici della condotta minatoria, (...) così esercitando nei confronti delle vittime e della collettività locale quella particolare coartazione e conseguente intimidazione proprie di quel tipo di organizzazioni. In Trinitapoli, da OMISSIS”*.

Nel capo di imputazione emerge, in particolare che, OMISSIS “nel corso della campagna elettorale, ostentava nella diretta video del OMISSIS il ruolo di mediatore nella gestione delle problematiche afferenti le case popolari, PROPONENDOSI COME TALE ANCHE PER IL FUTURO: “quando il OMISSIS (OMISSIS n.d.r.) mi chiese di affiancare la ditta appaltatrice dei traslochi fui ben contento di accettare quel ruolo di mediatore... io sono OMISSIS che quando le persone venivano a piangere... sono quello che gli ha trovato le case... OMISSIS, io tengo 4 figli l'appartamento deve essere più grande... va bene... io ho sostituito l'anziano di due persone con l'appartamento di quattro persone... io senza nessun titolo”.

La pubblica ammissione di OMISSIS disvela il suo ruolo di “mediatore”, interlocutore privilegiato capace di indirizzare e/o condizionare le decisioni dell'Ente nella attribuzione degli alloggi popolari, con investitura diretta proveniente dal OMISSIS del Comune di Trinitapoli del tempo.

Per effetto del suddetto riconoscimento, OMISSIS ha influito nella individuazione di chi dovesse andare ad occupare i singoli alloggi popolari (*“sono quello che gli ha trovato le case”*), sebbene in materia non avesse alcun titolo, come egli stesso candidamente e pubblicamente dichiara (*“io senza alcun titolo”*).

La circostanza – già di per sé particolarmente grave per effetto della condotta apertamente illegittima di OMISSIS, nonché per l'avallo proveniente dall' OMISSIS OMISSIS – assume un ulteriore valore negativo laddove si consideri che OMISSIS è un pregiudicato, da ritenersi intraneo al clan “OMISSIS”, la cui notorietà è legata all'essere rimasto ferito nell'agguato mafioso in cui il



OMISSIS è stato assassinato il *OMISSIS OMISSIS*, proprio mentre quest'ultimo viaggiava in sua compagnia a bordo dell'autovettura intestata e condotta da *OMISSIS*.

E' appena il caso di ricordare che **quasi tutti coloro** - salvo rare eccezioni, comunque non rinvenibili tra gli appartenenti ai clan locali - **che occupavano abusivamente gli alloggi, come risulta dalle notizie fornite dal Comune alla Commissione, non hanno provveduto a pagare la tassa sui rifiuti**, comunque denominata nel corso degli anni, **senza che ciò ne abbia intaccato il "diritto" di permanere ad occupare abusivamente gli stessi.**

Anzi ciò ha sicuramente contribuito a rafforzarne il prestigio e la soggezione all'interno della struttura comunale, tra la popolazione e nei politici casalini.

È proprio attraverso le condotte sopra evidenziate che la mafia di Trinitapoli ha saputo adattare le proprie strategie di azione e di crescita alle esigenze provenienti dal territorio, riuscendo a presentarsi come l'interlocutore privilegiato nel soddisfacimento di un bisogno primario, come quello della casa, sfruttando il margine d'azione che gli amministratori hanno consentito che venisse occupato dalla criminalità, quand'anche non abbiano abdicato al ruolo di governo loro proprio per timore, generato dalla potestà di intimidazione, ovvero per ringraziamento a motivo del contributo fornito per le campagne elettorali.

La conseguenza immediata di tale comportamento da parte degli amministratori è la legittimazione di fatto attribuita alla mafia locale, in spregio a qualsiasi norma, riconoscendo di fatto alla stessa un ruolo sociale, quasi che fosse una legittima istituzione con il potere di intercettare e soddisfare le esigenze dei cittadini.

Non è chi non veda il grave *vulnus* inflitto all'ordinamento costituito, atteso che tale modalità di azione, che costituisce un'abdicazione rispetto ai compiti istituzionali, genera la confusione nei cittadini in relazione alla esistenza, di fatto riconosciuta dagli amministratori, di un potere parallelo, in grado di decidere in luogo dell'Ente comunale e comunque in grado di condizionarne le scelte politiche.

Per quanto sopra evidenziato il connubio tra ambienti politici e mafiosi riscontrato nel comune di Trinitapoli costituisce un elemento di elevata pericolosità sociale con la conseguenza che il condizionamento esercitato dalla mafia nei confronti dell'Ente stesso appare frutto di un corrispondente atteggiamento di accondiscendenza, se non anche di compiacenza, da parte degli amministratori comunali.



Infatti, la criminalità organizzata, attraverso personaggi come *OMISSIS*, o ancor più attraverso l'accondiscendenza a occupare alloggi ERP ha potuto di fatto gestire l'assegnazione degli alloggi popolari del Comune di Trinitapoli, denotando in ciò un elevatissimo grado di infiltrazione e di condizionamento nella gestione della cosa pubblica.

E, come se ciò non bastasse, a riprova degli intrecci tra criminalità organizzata e politica, deve aggiungersi che *OMISSIS*, nel procedimento penale di cui alla suddetta richiesta di rinvio a giudizio, è stato difeso dall' *OMISSIS OMISSIS*¹⁵ che, oltre al ruolo di suggeritore e consulente del clan *OMISSIS*, è *OMISSIS* sia dell' *OMISSIS* che dell' *OMISSIS OMISSIS*, il quale come già riferito ricopriva la carica di *OMISSIS* fino all' *OMISSIS* della *OMISSIS*, avvenuta nel decorso mese di *OMISSIS*.


A conclusione del discorso sull'interesse della mafia casalina per i beni comunali occorre evidenziare come dal colloquio captato sopra riportato emerge la consapevolezza che la *OMISSIS* del *OMISSIS* occupasse in maniera illegittima alcuni terreni comunali e che vi fosse pertanto la necessità di regolarizzare dal punto di vista formale tale situazione.

A seguito della verifica da parte dell'Organo d'indagine della documentazione relativa alla concessione di terreni a *OMISSIS*, *OMISSIS* del *OMISSIS OMISSIS*, è emerso che la stessa ha ottenuto alcuni terreni a seguito di un regolare bando e successivamente ne ha ottenuto altri in virtù della rinuncia che gli originari proprietari hanno sottoscritto, documentazione presente agli atti del comune.

E' necessario evidenziare come, in mancanza di elementi investigativi, le due rinunce ai terreni concessi dal Comune rappresentano gli unici casi di rinuncia presenti tra la copiosa documentazione concernente le concessioni di terreni che sia stata esaminata dalla Commissione d'indagine e configurano, con ogni probabilità, l'ennesima affermazione del potere di soggezione cui la popolazione trinitapolese è costretta da parte dei clan, con la sconcertante consapevolezza di non essere tutelati nemmeno da parte dell'amministrazione comunale e della sua tecnostuttura.

4.2 SERVIZIO DI GUARDIANIA DEI TERRENI COMUNALI E LUNGO LE STRADE EXTRAURBANE DI INTERESSE COMUNALE

¹⁵ *OMISSIS*, *OMISSIS* dell' *OMISSIS* di Trinitapoli *OMISSIS* e dell' *OMISSIS* comunale di Trinitapoli *OMISSIS*.



Con riferimento al servizio in esame, la Commissione d'indagine ha svolto la propria attività accertativa prendendo atto dei contenuti dei provvedimenti amministrativi adottati dalla Prefettura al riguardo, nonché degli esiti dell'attività di controllo svolta dalla competente Questura.

In particolare, nell'ambito dei controlli di polizia amministrativa svolti dalla Questura di Foggia (territorialmente competente fino a luglio 2021, data di attivazione della nuova Questura e dei nuovi presidi di polizia provinciali), è emerso che il Comune di Trinitapoli intrattiene rapporti con il *OMISSIS*.

Invero, **il Comune di Trinitapoli è aderente al predetto *OMISSIS***, con codice socio n. *OMISSIS* (ciò risulta dal libro dei consorziati per l'anno *OMISSIS*), **per i terreni siti in agro di Trinitapoli, nelle località *OMISSIS***, destinati alla coltura di “*sativo seminativo e vigneto arbustato*”.

Anche in passato il *OMISSIS* ha effettuato dei servizi di vigilanza su alcuni terreni per conto del Comune di Trinitapoli.

Difatti, con delibera n. *OMISSIS*, la Giunta Comunale (*OMISSIS pro tempore OMISSIS*) aveva affidato al *OMISSIS* “*la guardiania dei terreni riguardanti il progetto per la riqualificazione ambientale e fruizione della zona umida*”, siti in località *OMISSIS*, per una estensione complessiva pari ad ha. 72.22.65, “*per salvaguardarli da eventuali occupazioni abusive*”. Il contratto in esame decorreva dal giorno *OMISSIS*, per la durata di 5 anni, e per un importo annuo presunto di €. 4.020.000.

Con determinazione gestionale n. *OMISSIS*, veniva liquidata al *OMISSIS* la somma di euro 2.909,75, con mandato *OMISSIS*, per il “*servizio di guardiania dei terreni comunali*” relativo all'anno *OMISSIS*.

Con determinazione gestionale n. *OMISSIS*, veniva liquidata al *OMISSIS* la somma di euro 2.909,75, con mandato *OMISSIS*, per il “*servizio di guardiania dei terreni comunali*” relativo all'anno *OMISSIS*.

Successivamente, con comunicazione *OMISSIS*, il *OMISSIS*, comunicava al *OMISSIS* “*la restituzione dell'avviso di pagamento per il servizio di guardiania dei terreni comunali relativo all'anno OMISSIS, in quanto con comunicazione del OMISSIS, prot. n. OMISSIS, è stata comunicata la disdetta del servizio di guardiania dei terreni comunali, riferito alla scheda di adesione del OMISSIS, come da deliberazione della Giunta Comunale OMISSIS*”.



Con delibera di Giunta Comunale *OMISSIS*, veniva sottoscritto un nuovo accordo tra il Comune di Trinitapoli ed il *OMISSIS* per l'**affidamento del "servizio di guardiania lungo le strade extraurbane di interesse comunale"**, per un compenso complessivo annuo pari ad euro 8.000,00, confermato con protocollo di intesa del *OMISSIS*.

Con successiva delibera di Giunta Comunale *OMISSIS*, l'Amministrazione Comunale provvedeva a revocare la precedente deliberazione n. *OMISSIS* concernente il servizio in esame.

Tuttavia, con susseguente delibera di Giunta Comunale n. *OMISSIS (OMISSIS pro tempore OMISSIS)*, **l'Amministrazione Comunale riteneva indispensabile assicurare**, a condizioni economiche più vantaggiose per l'Ente, una particolare sorveglianza e tutela del patrimonio rurale e ambientale, provvedendo, quindi, ad inoltrare la richiesta di adesione al locale *OMISSIS* al fine di assicurare al Comune, quale *OMISSIS*, il "**servizio di guardiania lungo le strade extraurbane di interesse comunale**", confermato con protocollo d'intesa del *OMISSIS*, nel quale si stabiliva di corrispondere al predetto *OMISSIS* un contributo annuo pari ad euro 4.000,00.

Con determinazione gestionale n. *OMISSIS*, veniva liquidata al *OMISSIS* la somma di euro 6.200,00, con mandato *OMISSIS*, per la quota associativa relativa all'anno *OMISSIS*.

Con determinazione gestionale n. *OMISSIS*, veniva liquidata al *OMISSIS* la somma di euro 4.000,00, con mandato *OMISSIS*, per la quota associativa relativa all'anno *OMISSIS*.

Con determinazione gestionale n. *OMISSIS*, veniva liquidata al *OMISSIS* la somma di euro 3.800,00, con mandato *OMISSIS*, per la quota associativa relativa all'anno *OMISSIS*.

Con delibera di Giunta Comunale n. *OMISSIS (OMISSIS pro tempore OMISSIS)*, veniva confermato per l'anno *OMISSIS* il contributo al locale *OMISSIS*, sempre al fine di assicurare al Comune, quale *OMISSIS*, il "**servizio di guardiania lungo le strade extraurbane di interesse comunale**", di cui alla delibera di Giunta Comunale n. *OMISSIS*, sino ad un massimo di euro 4.000,00.

Con lo stesso atto deliberativo la Giunta Comunale approvava la richiesta inoltrata dal *OMISSIS* volta ad ottenere a titolo di comodato gratuito i veicoli in disuso di proprietà dell'Ente, non più utilizzati dalla Polizia Locale.



Conseguentemente, in data *OMISSIS*, il Comune di Trinitapoli, nella persona del *OMISSIS*, ha stipulato un contratto di comodato d'uso gratuito con il *OMISSIS*, in ottemperanza alla citata delibera della Giunta Comunale n. *OMISSIS*, con la quale si era deliberato di affidare all'istituto, tramite contratto di comodato d'uso gratuito, 5 ciclomotori e 2 motocicli, per l'espletamento, per conto del Comune, quale *OMISSIS*, del "servizio di guardiania e di vigilanza lungo le strade extraurbane di interesse comunale".

Il contratto di comodato prevedeva una durata di 5 anni, rinnovabili tacitamente per altri 10 anni, salvo disdetta del comodante.

Il contratto in esame era ancora in corso d'esecuzione ed i suddetti mezzi erano ancora nella disponibilità del *OMISSIS* al momento dell'insediamento della Commissione d'indagine; solo successivamente all'insediamento dell'organo di indagine, come sarà approfondito qui di seguito, si procederà alla loro restituzione.

Con delibera di Giunta Comunale n. *OMISSIS* (*OMISSIS pro tempore OMISSIS*), l'Amministrazione Comunale di Trinitapoli approvava il verbale di conciliazione *OMISSIS*, unitamente all'atto di transazione sottoscritto tra il Comune di Trinitapoli ed il *OMISSIS*, nell'ambito del procedimento civile di opposizione a decreto ingiuntivo, iscritto al *OMISSIS* R.G. Tribunale di Foggia, dietro pagamento della somma complessiva di euro 3.406,59, di cui euro 1.820,52 per sorte capitale ed euro 1.586,07 per spese legali.


Da ultimo, con delibera di Giunta Comunale n. *OMISSIS*, avente ad oggetto "contributi ad associazioni di volontariato per emergenza COVID-19", veniva riconosciuto al *OMISSIS* il pagamento di un contributo per l'importo di euro 300,00.

In ordine all'assetto societario del *OMISSIS* si rileva che il titolare dell'autorizzazione, rilasciata ex art. 133 T.U.L.P.S. dalla Prefettura di Foggia con decreto *OMISSIS* /P.A. dell'*OMISSIS*, nonché *OMISSIS pro tempore* del Consiglio di Amministrazione, è *OMISSIS*¹⁶.

Quest'ultimo risulta essere stato denunciato dalla Questura di Foggia, in data 8.2.2018, unitamente a *OMISSIS*¹⁷, per violazione dell'art. 497 ter c.p., in quanto, nel corso di un controllo amministrativo, venivano rinvenuti due dispositivi di segnalazione manuale per viabilità stradale, di

¹⁶ *OMISSIS*.

¹⁷ *OMISSIS*, già *OMISSIS* ed *OMISSIS* di Trinitapoli. I *OMISSIS OMISSIS* e *OMISSIS* sono ritenuti *OMISSIS* al gruppo *OMISSIS* di Trinitapoli, anzi nuovi elementi apicali a seguito dell'assassinio di *OMISSIS* (*Operazione Turn Over*).



cui uno sul veicolo dell'istituto condotto nella circostanza dal predetto *OMISSIS*, il quale non ha mai conseguito il titolo di guardia particolare giurata e che, all'epoca, rivestiva la carica di *OMISSIS* del *OMISSIS* e *OMISSIS*.

I suddetti dispositivi di segnalazione manuale erano stati donati al *OMISSIS* dalla *OMISSIS* del Comune di Trinitapoli (trattandosi, verosimilmente, di materiale destinato al fuori uso). Difatti, su una di essi era ancora ben visibile la scritta "*OMISSIS*", accompagnata dall'applicazione di un adesivo riportante il logo e la denominazione del *OMISSIS*.

A seguito della suddetta denuncia, in data *OMISSIS*, veniva emesso dal Tribunale di Foggia decreto penale di condanna, a carico di *OMISSIS* e *OMISSIS*, al pagamento, per ciascuno di essi, della somma di euro 27.375,00. Avverso tale decreto pende opposizione con prossima udienza fissata alla data del *OMISSIS*.


Inoltre, *OMISSIS*, in data *OMISSIS*, è stato deferito dalla Questura di Foggia per violazione dell'art. 17 TULPS, a seguito di accertate violazioni nella conduzione del suddetto *OMISSIS*, tra cui quella relativa all'uso da parte dei dipendenti di manette, sfollagente e palette per viabilità stradale, non autorizzate né autorizzabili.

Infine, *OMISSIS* risulta altresì denunciato, in data *OMISSIS*, dalla *OMISSIS*, per il reato di peculato, poiché "*in qualità di OMISSIS, nel periodo OMISSIS, si è appropriato di parte degli incassi del OMISSIS per un ammontare complessivo di euro 199.674,03*". Per tale reato, *OMISSIS* è stato rinviato a giudizio.

Le diverse attività ispettive e di controllo hanno accertato la presenza di gravi e molteplici violazioni di legge nella gestione del *OMISSIS* in parola che, unitamente alla presenza nel Consiglio di Amministrazione di *OMISSIS* hanno indotto questa Prefettura ad avviare un procedimento amministrativo sanzionatorio, concluso con la **revoca della suddetta licenza, giusta decreto Fasc. *OMISSIS* /Cat. 16°/2018/PAS emesso in data *OMISSIS*.**

Tra le motivazioni poste a fondamento del suddetto provvedimento riveste particolare significato la "sussistenza del riscontrato rischio di condizionamento cui il *OMISSIS* è soggetto per via della contiguità di componenti degli organi statutari con gli ambienti criminali locali".

In particolare, **viene in rilievo la posizione di *OMISSIS*, *OMISSIS* del *OMISSIS* e *OMISSIS*** sino alla data del *OMISSIS*, giorno a decorrere dal quale il predetto si è autosospeso dall'incarico,



pur continuando a mantenere la carica di Consigliere in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.


OMISSIS annovera denunce per diversi reati, tra cui quella del *OMISSIS per porto abusivo d'armi, perché trovato in possesso di una pistola e cartucce, senza averne la licenza, mentre si trovava alla guida, su pubblica via, di un'autovettura in uso allo stesso e recante i segni distintivi del OMISSIS in parola*. Per tale fattispecie delittuosa, nel mese di *OMISSIS OMISSIS* è stato colpito da ordinanza applicativa di misura cautelare personale dell'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria, dalle ore 09.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Foggia: *“nel caso in esame, non solo l'arma era detenuta illegalmente – non avendo il prevenuto alcun titolo che legittimasse il porto – in una vettura in transito sulla pubblica via, ma la stessa era anche completamente montata, con il caricatore inserito, e con un colpo “in canna”: ne discende che, l'arma, oltre ad essere nella immediata disponibilità del prevenuto, era in grado di sparare immediatamente, senza bisogno di alcuna manovra di assemblamento o di ricomposizione della stessa. Del pari, non può trascurarsi che il prevenuto era ben consapevole di non essere in possesso del titolo legittimante il porto, atteso che il OMISSIS aveva ricevuto regolare notifica, del diniego alla richiesta di licenza di porto d'armi per difesa personale, emesso dalla competente Prefettura”*.

OMISSIS è stato destinatario altresì del decreto emesso il *OMISSIS* dallo scrivente di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplosive.

In tale provvedimento, dove viene richiamato l'omicidio consumato in Trinitapoli il *OMISSIS* ai danni di *OMISSIS* del gruppo *OMISSIS*, contrapposto a quello dei *OMISSIS*, si legge anche che *“si ritiene che nell'attuale momento storico la famiglia del cennato OMISSIS possa avere un ruolo nella guerra tra clan in atto sul territorio, tale da indurre lo stesso a circolare in ore diurne abusivamente armato con una pistola con il colpo già in canna, pronto a difendersi”*.

OMISSIS, unitamente ai *OMISSIS OMISSIS* e *OMISSIS*, è stato coinvolto in una inchiesta giudiziaria per truffa aggravata, unitamente a *OMISSIS*¹⁸ ed ai *OMISSIS OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, per avere creato una azienda agricola “fantasma”, finalizzata all'assunzione di falsi braccianti agricoli per beneficiare delle prestazioni erogate dall'INPS – vicenda successivamente richiamata anche in merito alla questione dell' *OMISSIS*, colpita da interdittiva antimafia adottata da questa Prefettura il *OMISSIS*.

¹⁸ *OMISSIS*.



L'indagine mette in evidenza la **capacità, emersa sin dagli inizi degli anni OMISSIS, degli esponenti di spicco delle mafie del "basso tavoliere"** (all'epoca OMISSIS era al vertice del gruppo OMISSIS), **di riciclare i propri capitali illeciti, investendoli in operazioni fraudolente riguardanti un settore strategico dell'economia locale, come quello dell'agricoltura.**

Soprattutto, **tale inchiesta conclama i rapporti di cointeressenza economica di OMISSIS direttamente con i OMISSIS OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS.**

OMISSIS

Entrambi sono stati arrestati nell'ambito dell'operazione "Turn Over", in base alla quale i OMISSIS OMISSIS e OMISSIS sono ritenuti ai vertici del sodalizio.


L'insieme dei suddetti elementi mette in evidenza che, attraverso la persona di OMISSIS, la gestione del OMISSIS di Trinitapoli sia stata caratterizzata da una decisa e profonda infiltrazione degli interessi della consorceria dei OMISSIS che, in evidente collisione con gli interessi propri dell' OMISSIS, ha determinato una pericolosa deriva dell'attività a cui il OMISSIS è istituzionalmente preposto, con grave compromissione e pregiudizio per la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio di Trinitapoli.

Difatti, si è realizzata una pericolosissima infiltrazione che ha condizionato la corretta gestione ed amministrazione dell' OMISSIS e che si riverbera negativamente nei riguardi della platea dei propri OMISSIS, tra cui lo stesso Comune di Trinitapoli, con cui il OMISSIS intrattiene ulteriori rapporti.

A ciò si aggiunga il fatto che **il Comune di Trinitapoli - che, come detto, negli anni ha affidato il "servizio di guardiania dei terreni comunali" ed il "servizio di guardiania sulle strade extraurbane di interesse comunale" al suddetto OMISSIS - tuttora continua ad essere OMISSIS di tale OMISSIS.**

Invero, **dagli accertamenti svolti dalla Commissione d'indagine, non risulta che sia stata deliberata la cancellazione della iscrizione dal libro OMISSIS, sebbene i veicoli in comodato gratuito siano ritornati in possesso del Comune (solo) in data OMISSIS, successivamente all'insediamento della Commissione di accesso ed all'audizione del OMISSIS OMISSIS.**

Suscitano perplessità sia la commistione di interessi tra il Comune di Trinitapoli e il OMISSIS, sia la disinvoltura con cui l'ente pubblico abbia affidato a quest'ultimo l'attività di



controllo sui terreni comunali e la vigilanza lungo le strade extraurbane di interesse comunale, **malgrado che la gestione dell' OMISSIS sia stata fortemente soggiogata dagli interessi del gruppo criminale dei "OMISSIS"**.

Ciò è ancor più grave laddove si tenga conto che tutto ciò sia avvenuto malgrado la notorietà delle più recenti vicende giudiziarie incorse ai componenti della OMISSIS OMISSIS, con la denuncia del OMISSIS OMISSIS mentre circolava armato portando con sé una pistola con colpo in canna e con gli arresti e le successive condanne dei suoi OMISSIS OMISSIS e OMISSIS nell'operazione "Turn Over" che, peraltro, ne ha conclamato la posizione di vertice in seno al clan di appartenenza.

Tutto ciò è indicativo del livello di condizionamento in cui versa l'ente comunale, sia con riguardo alla compagine politica che lo governa, sia alla struttura tecnocratica che lo gestisce.


4.3 SERVIZI DI VIGILANZA DEI BENI IMMOBILI COMUNALI E DI PORTIERATO AL VARCO DELLA SEDE MUNICIPALE

Anche con riferimento al servizio in parola, la Commissione d'indagine ha svolto la propria attività accertativa, prendendo atto ancora una volta dei provvedimenti amministrativi adottati al riguardo dalla Prefettura, nonché degli esiti dell'attività di controllo svolta dalla competente Questura.

Il Comune di Trinitapoli ha esternalizzato, da diverso tempo, il "*servizio di vigilanza dei beni immobili comunali*".

Dalla lettura della delibera del Consiglio Comunale n. OMISSIS si arguisce che tale servizio era scaduto il OMISSIS e che risultava in proroga sino alla data del OMISSIS. Pertanto, con la suddetta delibera, il Consiglio Comunale ha approvato una variazione di bilancio destinando, per l'espletamento del suddetto servizio, le seguenti somme di denaro: euro 5.000,00 per l'anno OMISSIS; euro 8.000,00 per l'anno OMISSIS ed euro 8.000,00 per l'anno OMISSIS.

Il Comune di Trinitapoli ha affidato il "*servizio di vigilanza dei beni immobili comunali*" alla società OMISSIS, con sede in OMISSIS, giusta verbale di aggiudicazione emesso in data OMISSIS dal OMISSIS del Comune di Trinitapoli, per un importo di euro 193.011,00, oltre IVA.



Tale servizio viene tuttora espletato dal suddetto Istituto di Vigilanza.

Allo stesso OMISSIS è stato affidato, altresì, anche il “servizio di vigilanza e portierato presso il varco del Palazzo di Città”. A tal proposito, in data OMISSIS, la Giunta Comunale ha approvato una variazione di bilancio assegnando la somma di euro 4.000,00 per l’effettuazione del suddetto servizio durante l’anno OMISSIS. Tale delibera veniva successivamente ratificata dal Consiglio Comunale di Trinitapoli con deliberazione n. OMISSIS.

Con determinazione di impegno di spesa n. OMISSIS, la OMISSIS, nella qualità di OMISSIS, affidava, sempre alla predetta società OMISSIS, il “servizio di portierato presso il varco del Palazzo di Città”, per un importo mensile pari a euro 1.040,00, oltre IVA. Precedentemente, sino al OMISSIS, tale servizio era stato affidato all’ OMISSIS”.

In merito alla OMISSIS si deve considerare che essa è stata costituita in data OMISSIS e che gestisce l’omonimo OMISSIS, denominato OMISSIS, avente sede legale ed operativa in Trinitapoli, in via OMISSIS.

La compagine societaria è composta da OMISSIS¹⁹, legale rappresentante, socio accomandatario e titolare di OMISSIS, e da OMISSIS²⁰, socio accomandante e OMISSIS. Ciascuno dei suddetti soci è titolare del 50% delle quote sociali.

L’ OMISSIS, di recente istituzione, è stato autorizzato - con decreto di OMISSIS emesso in data OMISSIS OMISSIS - a gestire i servizi di vigilanza nei territori dei Comuni di Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia e di Margherita di Savoia, corrispondenti alle classi funzionali “A” (attività di vigilanza di tipo ispettiva, fissa e antirapina) e “B” (ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza e telesorveglianza, gestione degli interventi su allarme).

In base all’ultima relazione tecnica presentata, l’ OMISSIS è riuscito “a chiudere il primo anno di esercizio con la presenza di OMISSIS clienti attivi. Durante tutto il triennio, l’azienda ha registrato un incremento del parco clienti, chiudendo il OMISSIS, più l’aggiudicazione del primo contratto pubblico c/o il Comune di Trinitapoli e un OMISSIS, nonostante quest’ultimo sia stato caratterizzato OMISSIS”.

¹⁹ OMISSIS.

²⁰ OMISSIS.



Il predetto *OMISSIS* ha tutt'ora in affidamento il “servizio di vigilanza dei beni immobili comunali” di Trinitapoli e, conseguentemente, anche la vigilanza sugli alloggi di edilizia residenziale popolare che sono stati occupati abusivamente dai maggiori esponenti della consorteria criminale dei *OMISSIS*.

La socia accomandante, nonché *OMISSIS*, *OMISSIS* è *OMISSIS* di *OMISSIS* ²¹, anch'egli *OMISSIS*, al quale recentemente è stato denegato il rinnovo del relativo *OMISSIS* per effetto delle sue frequentazioni con gli esponenti del gruppo *OMISSIS*.

Più specificatamente, nei confronti di *OMISSIS* è stato emesso, in data *OMISSIS*, il provvedimento *OMISSIS* con il quale è stato disposto il diniego del rinnovo del *OMISSIS* e, contestualmente, è stato emesso il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi.

OMISSIS veniva denunciato in data *OMISSIS* per minacce aggravate in danno di una *OMISSIS*, esercitate attraverso condotte minatorie tese ad accaparrarsi gli *OMISSIS*. A seguito di ciò, in data *OMISSIS*, *OMISSIS* veniva condannato dal Tribunale di Foggia, con decreto penale di condanna, al pagamento della multa di euro 6.750,00, in quanto ritenuto responsabile dei reati di cui agli art. 81, 110, 612 comma 2 c.p.

Inoltre, a carico di *OMISSIS* risultano numerosi controlli effettuati su strada e presso esercizi pubblici che lo vedono insieme ad esponenti di spicco della criminalità organizzata locale, da cui si evince una assidua frequentazione che denota l'assenza della occasionalità e della casualità degli incontri con tali soggetti controindicati.


Infatti, il predetto è stato più volte fermato in compagnia dei suddetti *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*.

Le frequentazioni di *OMISSIS* con i principali esponenti del clan “*OMISSIS*” giovano ad inquadranne la sua collocazione nello scenario criminale di Trinitapoli.

E ciò è particolarmente inquietante, laddove si tenga presente che costui ha espletato, almeno sino al *OMISSIS*, le funzioni di *OMISSIS*, contribuendo all'espletamento del “servizio di vigilanza dei beni immobili comunali” affidato dal Comune di Trinitapoli proprio al citato *OMISSIS*.

Non solo, ma si ritiene che all'interno del suddetto *OMISSIS* *OMISSIS* ha esercitato -

²¹ *OMISSIS*.



non può escludersi che continui a farlo - la sua autorevole influenza, essendo il *OMISSIS* di *OMISSIS*, che detiene la metà della proprietà, ed è legato da vincoli parentali con tutte le altre *OMISSIS* che vi lavorano e che portano il suo stesso *OMISSIS* (ben 5 su 10).

Pertanto, nel caso di specie, assumono significativa rilevanza i rapporti parentali e familiari, il curriculum criminale e, soprattutto, **le frequentazioni intrattenute da *OMISSIS* con i vertici del clan "*OMISSIS*", elementi che appaiono altamente indicativi e fortemente indizianti della permeabilità mafiosa nelle attività dell' *OMISSIS* in esame.**

Le documentate frequentazioni di *OMISSIS* con i maggiori esponenti della consorceria mafiosa dei "*OMISSIS*", i suoi pregiudizi penali che denotano una condotta improntata ad accaparrarsi la clientela della concorrenza con metodi illegali, la delicata situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica in cui versa il Comune di Trinitapoli caratterizzato da una cruenta guerra di mafia che negli anni ha mietuto numerose vittime, unitamente alla circostanza che le frequentazioni e le condotte illecite tenute dal citato *OMISSIS* si siano dispiegate sotto la luce del sole in quel contesto territoriale particolarmente compromesso e connotato da un forte senso di intimidazione e di diffusa omertà, costituiscono **elementi oggettivi e concreti del tentativo di infiltrazione mafiosa a cui è soggetto l' *OMISSIS* in parola, la cui attività d'impresa, oltre ad apparire condizionata, può avere agevolato le attività criminose del suddetto sodalizio criminale.**

D'altronde è ben noto che la criminalità organizzata persegue i propri interessi economici, non solo avvalendosi di soggetti organici o affiliati ad essa, ma anche e sempre più spesso di soggetti imprenditoriali compiacenti e/o collaboranti, mossi cioè da interessi economici ovvero perché succubi del condizionamento mafioso, reso sempre più tangibile e opprimente dal diffuso clima di omertà imperante in un determinato contesto territoriale.

Non vi è dubbio, pertanto, coerentemente con l'analisi svolta dalla Commissione d'indagine, che il rapporto contrattuale in essere tra il Comune di Trinitapoli e l' *OMISSIS*, a cui è stato affidato il "*servizio di vigilanza dei beni immobili comunali*", risulti permeato dalle influenze della locale criminalità organizzata che, peraltro, stante i consolidati rapporti intercorrenti con *OMISSIS*, ha potuto continuare a fruire impunemente ed indisturbata degli alloggi popolari occupati abusivamente, come già approfondito in precedenza.

4.4 CONTRIBUTI E AFFIDAMENTI, IN COMODATO GRATUITO, DI BENI MOBILI ED IMMOBILI AD *OMISSIS* COLPITA DA INTERDITTIVA ANTIMAFIA

Nel quadro del presente lavoro deve altresì riferirsi che la Commissione d'indagine si è



soffermata anche sui consolidati rapporti intercorrenti tra il Comune di Trinitapoli ed una *OMISSIS* avente sede nel territorio casalino, destinataria di certificazione interdittiva antimafia emessa dallo scrivente con provvedimento del *OMISSIS*.

Trattasi dell' *OMISSIS*, di cui era legale rappresentante *OMISSIS*²².

L'istruttoria svolta ai fini dell'emissione dell'interdittiva ha fatto emergere che la suddetta *OMISSIS* è la *OMISSIS* di *OMISSIS*, già al vertice del gruppo criminale *OMISSIS*, assassinato il *OMISSIS*, mentre dal *OMISSIS* il legale rappresentate dell' *OMISSIS* è *OMISSIS*²³.

La suddetta *OMISSIS*, nel *OMISSIS* è stata deferita all'A.G. per il reato di truffa aggravata, avendo creato, unitamente ai suoi *OMISSIS* *OMISSIS* e *OMISSIS*, a *OMISSIS* e a *OMISSIS*, tutti un'azienda agricola "fantasma" finalizzata alla assunzione di falsi braccianti agricoli per beneficiare delle prestazioni erogate dall'INPS.

Inoltre, la *OMISSIS* intrattiene una relazione sentimentale con il pregiudicato *OMISSIS*, iscritto nell'elenco dei *OMISSIS* dell' *OMISSIS* in parola, denunciato e sottoposto agli arresti domiciliari tra l'altro per associazione a delinquere, oltreché per danneggiamento aggravato, estorsione, esplosioni pericolose, ricettazione, rapina aggravata.

Tali elementi, unitamente alla circostanza del diffuso clima di omertà e di intimidazione esercitato dal clan *OMISSIS* sul territorio del Comune di Trinitapoli, ove il cognome *OMISSIS* assume un triste significato evocativo, in quanto richiama direttamente il suddetto sodalizio criminale ed i tragici eventi ad esso connessi, hanno condotto alla emanazione della citata certificazione antimafia interdittiva.

Anche dopo la emissione del suddetto provvedimento, *OMISSIS* ha continuato ad esercitare la propria influenza all'interno della *OMISSIS* in parola, rispetto alla quale nutre degli evidenti interessi.

Difatti, da accertamenti esperiti dalla Commissione d'indagine, sebbene la *OMISSIS*, in data *OMISSIS*, si sia dimessa dalla carica di *OMISSIS*, ne è tuttora iscritta come *OMISSIS* e nel corrente anno risulta aver percepito dall' *OMISSIS* reddito da lavoro dipendente per quasi € 5000.

²² *OMISSIS*.

²³ *OMISSIS*, deferito dalla *OMISSIS* nell'anno *OMISSIS* per i reati di falso, truffa, appropriazione indebita, circonvenzione di incapace, a seguito della denuncia sporta dalla persona offesa.



Inoltre, a seguito del rinnovo del direttivo, avvenuto il *OMISSIS*, sua *OMISSIS OMISSIS* è stata nominata tesoriere dell' *OMISSIS*, a testimonianza della cointeressenza familiare ed economica esistente tra la *OMISSIS* e la citata *OMISSIS*. Mentre, da accertamenti esperiti da parte delle Forze di polizia, risulterebbe che pure il *OMISSIS OMISSIS* svolga attività lavorativa all'interno dell' *OMISSIS*, con mansioni di *OMISSIS*.

In proposito, si osserva da parte dell'organo di indagine che l'intreccio di interessi economici che legano *OMISSIS* e l' *OMISSIS* in esame, nonché l'operatività di quest'ultima in un territorio segnato da una feroce guerra di mafia in cui la famiglia della *OMISSIS* è pienamente coinvolta, conducono ad un giudizio di alto pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare l'attività svolta dalla stessa *OMISSIS* che, per effetto della intervenuta certificazione antimafia interdittiva, non è più legittimata ad intrattenere rapporti con enti pubblici, incluso il Comune di Trinitapoli.

Al riguardo, rileva la circostanza che la sede dell' *OMISSIS* insiste all'interno di un bene immobiliare di proprietà del Comune di Trinitapoli, che lo ha ceduto con un contratto di comodato gratuito (come analogamente fatto, relativamente ad alcuni motoveicoli, nei riguardi del *OMISSIS* di Trinitapoli, su cui si è già riferito).

Nell'audizione che la Commissione d'indagine ha effettuato con il *OMISSIS OMISSIS*, in relazione a tale immobile è venuto in evidenza che nel *OMISSIS*, allorché il suddetto era *OMISSIS*, il comodato gratuito non è stato rinnovato.

Tuttavia, a fronte di precisa richiesta in merito alle concrete iniziative intraprese per il recupero del bene, il *OMISSIS* ha dovuto ammettere che nessun atto formale era stato assunto al fine di rientrare materialmente in possesso del bene in questione.

Infatti, come accertato dalla Commissione d'indagine, solo con la gestione commissariale del Comune di Trinitapoli - avviata il *OMISSIS* dopo le dimissioni dell' *OMISSIS OMISSIS*, cui ha fatto seguito il decreto del Presidente della Repubblica del *OMISSIS* di scioglimento del Consiglio Comunale e cessata con l'insediamento della *OMISSIS OMISSIS*, proclamato eletto il *OMISSIS* - il Commissario Prefettizio ha provveduto ad inviare all' *OMISSIS* una nota formale (n. *OMISSIS*) contenente la comunicazione della revoca del contratto di comodato gratuito dell'immobile.

La menzionata decisione assunta dal Commissario Prefettizio si pone come unico elemento di forte discontinuità amministrativa rispetto ai pregressi rapporti intrattenuti dal Comune di Trinitapoli con l' *OMISSIS* in parola ed ha dato luogo all'attuale contenzioso tra Comune e *OMISSIS* per il recupero del suddetto bene.



Infatti, **le OMISSIS giunte municipali, entrambe guidate dall' OMISSIS OMISSIS**, elette a seguito delle consultazioni elettorali svoltesi il OMISSIS e, cinque anni dopo, il OMISSIS - allorquando il predetto amministratore si è presentato a capo delle liste civiche denominate, rispettivamente "OMISSIS" e "OMISSIS" - **si sono caratterizzate per avere intessuto ed intrecciato consistenti rapporti con la citata OMISSIS**, nel cui ambito il contratto di comodato gratuito dell'immobile adibito a sede dell' OMISSIS, come pure il contratto di comodato d'uso gratuito del veicolo di proprietà comunale targato OMISSIS sempre in favore di quest'ultima, sono soltanto alcune delle più dirette estrinsecazioni.

Dalle risultanze dettagliatamente acquisite dall'organo di indagine, **il Comune di Trinitapoli ha provveduto, in favore della suddetta OMISSIS, alla elargizione di diversi contributi finanziari**, approvati attraverso numerose delibere di giunta comunale, per un importo complessivo tra il OMISSIS, di contributi in denaro, a fondo perduto e senza obbligo di rendicontazione, per complessivi euro 34.800,00.

Peraltro, la Commissione ha evidenziato come durante la gestione amministrativa dell' OMISSIS OMISSIS non siano mancate occasioni in cui OMISSIS di Trinitapoli sia apparso in pubblico unitamente alla OMISSIS OMISSIS, OMISSIS, così come circostanze nelle quali egli abbia esternato pubblicamente la sua gratitudine ed il suo compiacimento nei riguardi della OMISSIS, nonostante fosse notorio che la stessa fosse la OMISSIS del OMISSIS della consorceria mafiosa "OMISSIS".

A tal proposito, appare utile richiamare il contenuto di un comunicato stampa, che la Commissione ha riportato nella relazione, pubblicato sul sito del Comune di Trinitapoli il OMISSIS, all'indomani della conferma di OMISSIS nella carica di OMISSIS:

*«**Congratulazioni ad OMISSIS, confermata alla guida dell' OMISSIS di Trinitapoli.** OMISSIS OMISSIS commenta la consultazione tra OMISSIS OMISSIS, avvenuta ieri sera, che ha premiato la OMISSIS, con OMISSIS voti su OMISSIS votanti.*

*«**A lei e a tutta l' OMISSIS – osserva il OMISSIS – vadano i complimenti di tutta la comunità, uniti a sincero sentimento di riconoscenza. Per 12 mesi l'anno questa OMISSIS si distingue per abnegazione, generosità, impegno e capacità organizzativa.***

Oltre alle OMISSIS, da ascrivere al palmares dell' OMISSIS ormai da 13 anni c'è la OMISSIS, nata per sostenere le attività del gruppo di OMISSIS, ma diventata negli anni vero tratto distintivo della realtà trinitapolese. «Anche quest'anno – conclude OMISSIS – il successo è stato incontestabile, per un evento ormai capace di andare oltre i nostri confini. Trinitapoli ha bisogno di iniziative di questo genere e della forza sociale dei OMISSIS.



L'unanimità della votazione di ieri è sinonimo di buon lavoro e armonia nel gruppo dell'OMISSIS »".

L'insieme dei suddetti elementi pone in tutta evidenza la fitta rete di intrecci e di rapporti - dispiegati attraverso elargizioni di contributi, dazioni in comodato gratuito di beni mobili ed immobili comunali, patrocini, sponsorizzazioni e condivisioni di iniziative pubbliche - tra il Comune di Trinitapoli e la locale OMISSIS.


Rapporti e relazioni che hanno coinvolto, in prima persona, l' OMISSIS OMISSIS e l' OMISSIS OMISSIS, OMISSIS del OMISSIS OMISSIS assassinato il OMISSIS, e che consentono di testimoniare il grado di commistione esistente tra l'Ente pubblico locale ed una OMISSIS, il cui pericolo di infiltrazioni mafiose è arguibile da plurimi ed incontrovertibili elementi, nonché dalla stessa certificazione antimafia interdittiva emessa nei suoi confronti il OMISSIS.

Né può sottacersi quanto emerso anche durante l'audizione del OMISSIS OMISSIS in merito alla circostanza che, alla scadenza (OMISSIS) del comodato gratuito dell'immobile utilizzato come sede all' OMISSIS, il OMISSIS OMISSIS e la OMISSIS, incluso a quel tempo anche OMISSIS, non abbiano adottato alcun atto amministrativo finalizzato a rientrare in possesso dei beni comunali: è evidente come in tale situazione, per la persona coinvolta (OMISSIS era OMISSIS del OMISSIS poi ucciso nel OMISSIS), ha prevalso il vincolo di soggezione alla criminalità organizzata sul legittimo esercizio del diritto di rientrare in possesso dell'immobile comunale al fine di poterlo riutilizzare per il bene comune.

4.5 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

La Commissione, da ultimo, si è ampiamente soffermata sulle vicende amministrative che hanno riguardato l'affidamento del servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso il Comune scrutinato, in ragione della necessità di acquisire ulteriori elementi di approfondimento in merito ai rapporti intercorrenti tra il Comune di Trinitapoli e le società di capitali gestite da soggetti inseriti in contesti ascrivibili a fenomenologie di criminalità organizzata.

In particolare, l'Organo di indagine ha preso in esame i rapporti intessuti dall'attuale Amministrazione comunale con la società "OMISSIS", il cui amministratore unico, OMISSIS, risulta avere frequentazioni, nonché rapporti familiari indiretti, con elementi apicali della criminalità organizzata casalina.



Preliminarmente, la Commissione riferisce che con contratto del *OMISSIS* il comune di Trinitapoli aveva affidato alla *OMISSIS* il servizio di raccolta differenziata porta a porta, trasporto, spazzamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

A seguito di vari disservizi causati anche dalle difficoltà economiche della *OMISSIS*, l'Amministratore unico della stessa in data *OMISSIS* aveva comunicato al comune di Trinitapoli la sospensione totale dei servizi oggetto del contratto, che comunque negli ultimi mesi erano stati espletati con difficoltà e in maniera non conforme alla convenzione in essere.

Per tale ragione, come riferito dal *OMISSIS* *OMISSIS* in sede di audizione dinanzi alla Commissione d'indagine, il Comune aveva impiegato, in danno della predetta società, n. 3 ditte al fine di sopperire agli inadempimenti contrattuali.

Nel frattempo, **il *OMISSIS* *OMISSIS*, con ordinanze del *OMISSIS*, adottate ai sensi dell'art. 50 TUOEL, ha affidato prima, e prorogato poi, il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani per il corrispettivo mensile di € 105.000 oltre IVA alla menzionata *OMISSIS* di Trinitapoli, senza, tuttavia, specificare il criterio adottato per la individuazione della suddetta società, atteso che, come evidenzia la Commissione, non risulta che la società effettuasse analogo servizio in altri comuni, ma - come detto - era stata impiegata solo per espletare in via sostitutiva, insieme ad altre due ditte, ed in maniera parziale, i servizi oggetto del contratto che la *OMISSIS* non aveva espletato.**

Nel frattempo, la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. *OMISSIS*, preso atto della situazione esistente, del percorso amministrativo avviato per recedere dal Consorzio FG/4 e procedere alla costituzione dell'ARO BT/3, nonché della necessità di espletare la gara per l'individuazione del gestore unico del servizio e, nelle more, della necessità della procedura per la "gara ponte", ha deliberato di "*procedere all'individuazione di soggetto appaltatore del servizio in questione a mezzo di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 co2, lett c) del D.Lgs. 50/2016, interessando non meno di cinque ditte, non escluse aziende partecipate di altri enti*", indicando come capitolato tecnico quello già approvato con delibera di G.C. n. *OMISSIS* e del C.C. n. *OMISSIS*, dando mandato ai *OMISSIS* e del *OMISSIS* per la realizzazione dell'indirizzo contenuto nella predetta delibera giuntale.

Con determinazione n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, *OMISSIS*, che ricomprendeva anche il *OMISSIS*, in ottemperanza all'indirizzo della Giunta come sopra riportato, è stata indetta una gara d'appalto a mezzo di procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 per l'importo a base d'asta di euro 117.532,62 mensili, di cui 3000 euro/mensili per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.



Sono state individuate n. 10 ditte – si evidenzia che negli atti consegnati alla Commissione non risultano i criteri utilizzati – ed è stata trasmessa alle stesse una lettera di invito con prot. n. *OMISSIS* che prevedeva al n. 6) i requisiti di ordine generale e poi, a seguire, quelli concernenti l' idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria, la capacità tecnica (aver eseguito nell'ultimo triennio servizi aventi ad oggetto l'esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto di appalto per un bacino di utenza fino a 15000 abitanti), le modalità di presentazione del plico, il procedimento di aggiudicazione, le cauzioni e garanzie richieste e gli altri requisiti richiesti dal codice degli appalti.

Con successiva determinazione n. *OMISSIS*, a distanza di una sola settimana, senza che fosse intervenuta altra e diversa delibera di giunta a modificare l'indirizzo impartito, il *OMISSIS*, premettendo che "...*OMISSIS*", ha disposto la modifica ed integrazione della determina n. *OMISSIS* e della lettera di invito, precisando che la procedura in questione "...*OMISSIS* – senza peraltro indicare quali fossero - da trasmettere agli Organi preposti per gli atti di competenza, con particolare riferimento alla emissione di Ordinanza Sindacale di cui all'art. 50 commi 5 e 6 del TUOEL".


In data *OMISSIS* si è riunita la Commissione di Gara, di cui non è stato prodotto il provvedimento di nomina, e *OMISSIS* ha riferito nel corso della sua audizione che la stessa è stata individuata da lui medesimo e che, a suo dire, ha verificato la documentazione amministrativa (busta A) e l'offerta economica (busta B).

Alla Commissione, tuttavia, è stata fornita unicamente copia dell'offerta economica, mentre il **personale attualmente in servizio presso il predetto servizio, nonostante una espressa e specifica richiesta, non ha reperito agli atti alcuna documentazione amministrativa presentata dalle ditte** (nota n. *OMISSIS* a firma della *OMISSIS OMISSIS*).

Dalla verifica dell'offerta economica è risultato che la *OMISSIS* di Trinitapoli abbia proposto il maggior ribasso; il verbale è poi stato trasmesso agli organi preposti per gli atti consequenziali, con particolare riferimento all'art. 50 commi 5 e 6 del TUOEL.

A seguito di tale procedura il *OMISSIS OMISSIS*, con ordinanza n. *OMISSIS*, ha ordinato alla *OMISSIS* con sede in Trinitapoli di assumere il servizio in questione per sei mesi a decorrere dal *OMISSIS* e poi con altra ordinanza n. *OMISSIS* ha prorogato per altri sei mesi tale ordine, prevedendo, in entrambi i provvedimenti, la clausola risolutiva espressa nel caso di assegnazione del servizio al nuovo gestore attraverso la c.d. gara ponte, nonché il rispetto della clausola sociale.

Nonostante la menzione nell'ordinanza sindacale e nella delibera di giunta della gara ponte, sul presupposto evidentemente che la stessa fosse avviata nell'immediatezza, in considerazione della straordinarietà della situazione (assenza di un gestore del servizio di raccolta e smaltimento



rifiuti e necessità di individuarne uno in tempi brevissimi), l'espletamento della suddetta gara ponte è stato deciso dopo diversi mesi dall'inizio dell'emergenza (*OMISSIS*), allorché con nuova determinazione gestionale del *OMISSIS*, conseguente all'ordinanza del Sindaco n. *OMISSIS*, si ordina all' *OMISSIS* di "provvedere ad avviare una procedura finalizzata alla individuazione del soggetto appaltatore che dovrà espletare il servizio per il comune di Trinitapoli per il periodo ponte necessario per consentire alla Stazione Unica Appaltante l'ultimazione della gara di ARO".

In relazione all'ordinanza sindacale n. *OMISSIS*, si segnala che vi è un apposito capoverso nella premessa a ricordare che "...il D.Lgs.vo 152/2016 prevede che ogni singolo comune possa esperire il procedimento della cosiddetta "gara ponte" per l'affidamento pro-tempore del servizio igiene urbana e comunque per un periodo massimo di 24 mesi".

Nel caso in esame la gara ponte è stata effettivamente indetta con determina gestionale del *OMISSIS* e cioè a distanza di oltre un anno dal momento (fine *OMISSIS*) in cui è venuta in evidenza la necessità per il comune di Trinitapoli, per la manifesta impossibilità da parte della *OMISSIS* di continuare il servizio, di provvedere con urgenza ad affidare lo stesso ad altra ditta.

Successivamente è stata adottata dal *OMISSIS* la determina gestionale n. *OMISSIS*, con la quale, considerando il rapporto con la *OMISSIS* un subentro contrattuale ex art. 110 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, è stata disposta la proroga tecnica del servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti fino all'aggiudicazione e stipula del contratto con la ditta aggiudicataria della suddetta gara ponte.

Quanto sopra anche in considerazione del fatto che, tra l'altro, l'utilizzo reiterato dell'ordinanza sindacale era illegittimo, così come riconosciuto dalla giurisprudenza e riportato nel provvedimento in esame, nonché per il fatto che parimenti non si poteva procedere alla proroga del servizio senza aver indetto la gara ponte.

Senonché, in assenza di una precedente gara che abbia visto più concorrenti - come nel caso di affidamento diretto alla *OMISSIS*, precedente gestore - non poteva applicarsi il richiamato art. 110 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, atteso che non era ancora mai stata espletata una gara, né la *OMISSIS* o altre società vi avevano partecipato.

Ma ancor di più nella procedura di affidamento avviata nel giugno del *OMISSIS*, successivamente prorogato con diversi e distinti provvedimenti, la Commissione d'indagine evidenzia un dato incontrovertibile che rende tale situazione meritevole di estrema attenzione: **non è mai stato stipulato un contratto tra il comune di Trinitapoli e la *OMISSIS* per il servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti, come risulta dalle risposte dell'Ente alla richiesta di documentazione effettuata dalla Commissione, e come ricordato anche dal *OMISSIS* nell'audizione succitata.**



A prescindere da ogni considerazione sulla situazione emergenziale collegata alla necessità di raccogliere i rifiuti e garantire un servizio necessario alla tutela della salute pubblica, dagli atti del fascicolo in esame emerge chiaramente che, a seguito della prima ordinanza sindacale di affidamento alla OMISSIS del servizio, non è stata indetta immediatamente la gara ponte, nonostante le previsioni del D.Lgs. 152/2016 e i richiami presenti nella delibera di G.C. n. OMISSIS, così come nelle successive ordinanze sindacali sopra riportate.

Peraltro la necessità di procedere immediatamente alla gara ponte è indicata anche nella nota del Commissario ad acta dell'AGER del OMISSIS, indirizzata ai comuni di Trinitapoli, Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia, e acquisita al protocollo dell'Ente al n. OMISSIS, menzionata nella delibera di G.C. n. OMISSIS.


L'avvio della gara ponte, nonostante il richiamo ad un obbligo specifico di legge da parte del Commissario ad acta dell'AGER, è avvenuto solo dopo oltre un anno dall'affidamento del servizio alla OMISSIS. Al riguardo occorre evidenziare che il quadro economico e il capitolato tecnico del servizio, in ragione della erogazione di analogo servizio da parte della OMISSIS e poi della OMISSIS, erano già in gran parte predisposti e a disposizione dell'Ente.

In relazione alla vicenda in esame va evidenziato un fatto: **non essendo mai stato stipulato un contratto, non risulta essere mai stato richiesto per la OMISSIS alcun tipo di informazione o certificazione antimafia**, nemmeno a titolo di verifica di autocertificazione eventualmente presentata.

Quanto sopra nonostante il rapporto intercorrente tra l'Ente e la ditta sia durato oltre due anni e le somme alla stessa liquidate a seguito dell'affidamento del servizio ammontino a oltre € 3.700.000.

Oltre tutto, come già innanzi evidenziato, non risulta neppure chiaro quali siano stati i criteri di selezione delle ditte da invitare alla procedura il cui esito ha visto l'aggiudicazione del servizio in favore della OMISSIS, né se oltre al ribasso dell'offerta sia stato utilizzato qualche altro criterio, non essendo stata prodotta alla Commissione copia della pertinente documentazione amministrativa.

Evidenzia infine la Commissione d'indagine che la OMISSIS, a parte le attività sostitutive in luogo della OMISSIS per alcuni dei servizi oggetto del contratto da quest'ultima non espletati, non risulta che abbia effettuato nei tre anni precedenti alla data dell'insorgere dell'emergenza



(*OMISSIS*) - contrariamente ad altre ditte, quali ad esempio la *OMISSIS* - servizi identici o comparabili con il servizio “completo” di raccolta e smaltimento rifiuti.

Tale requisito era peraltro richiesto nella lettera di invito prima approvata e poi inspiegabilmente considerata non necessaria e ritirata.


Le richiamate anomalie nella procedura di individuazione del gestore del servizio fanno legittimamente sorgere perplessità in ordine alla correttezza e legittimità della stessa ed alle reali motivazioni in ordine alla scelta di un determinato procedimento in luogo di quello precedentemente stabilito negli atti di Giunta prima richiamati.

In ordine poi alla verifica della situazione complessiva della società, che a seguito della indagine di mercato si è assicurata il servizio in questione per oltre due anni, si evidenzia che gli accertamenti effettuati dalla Commissione d'indagine nei confronti della *OMISSIS* hanno portato in evidenza che la società in esame si è costituita nel *OMISSIS*, è esercente dell'attività di *OMISSIS* e che la stessa ha registrato nel tempo numerose variazioni dei codici Ateco.

In particolare, nel *OMISSIS*, quando la situazione della *OMISSIS* era già precaria e poco prima che si verificasse l'emergenza rifiuti nel Comune di Trinitapoli, *OMISSIS* ha associato alle già numerose attività esercitate anche quella di servizi di disinfestazione di cui al codice ATECO nr. 81.29.19, pulizia e lavaggio delle aree pubbliche di cui al codice ATECO nr. 81.29.91, raccolta di rifiuti solidi di cui al codice ATECO nr. 38.11.00, nonché quella di costruzione strade e autostrade di cui al codice ATECO 42.11.00.

Si è inoltre accertato quanto segue:

- il legale rappresentante della *OMISSIS* è tale *OMISSIS*, imprenditore di Trinitapoli (BT), il quale vanta ottimi rapporti sia con l' *OMISSIS* *OMISSIS*, sia con *OMISSIS* *OMISSIS*;
- il *OMISSIS* di *OMISSIS*, tale *OMISSIS*, convive con *OMISSIS*, *OMISSIS* del pregiudicato *OMISSIS*, il quale risulterebbe affiliato al clan dei *OMISSIS*;
- a conferma di ciò, *OMISSIS* è stato vittima, in data *OMISSIS*, unitamente ai pregiudicati *OMISSIS* e *OMISSIS*, ritenuti contigui al clan *OMISSIS*, di un agguato effettuato da ignoti;
- inoltre, il *OMISSIS* di *OMISSIS*, *OMISSIS*, risulta coniugato con *OMISSIS*, *OMISSIS* del *OMISSIS* *OMISSIS*, dotato di specifico spessore criminale.



Successivamente all'aggiudicazione in favore della *OMISSIS* della gara ponte, e a pochi giorni dall'inizio dell'attività di raccolta rifiuti, **il nuovo gestore subiva un attentato incendiario ai propri mezzi, riuscendo comunque a fare fronte al servizio con i mezzi dei comuni vicini in cui svolgeva analogo servizio, senza quindi causare disagi ai cittadini.**

A quanto detto va inoltre aggiunto che *OMISSIS*, a seguito dell'affidamento del servizio *OMISSIS*, ha assunto dal *OMISSIS* e poi da *OMISSIS*, per il cantiere di Trinitapoli, tra gli altri anche *OMISSIS*, *OMISSIS* del più volte nominato *OMISSIS*, che, come ampliamento documentato, è da ritenersi *OMISSIS* al clan *OMISSIS*.


Oltre al *OMISSIS* risulta poi assunto dal *OMISSIS* tale *OMISSIS*, pregiudicato, che è il *OMISSIS* di *OMISSIS*, contiguo al clan *OMISSIS*, ucciso *OMISSIS* il *OMISSIS*.

Tali assunzioni, unitamente ad altri elementi rilevati quali i rapporti di parentela del titolare della ditta, la genesi dell'affidamento del servizio e le ripetute proroghe dello stesso alla *OMISSIS* (senza avviare immediatamente la gara ponte), la mancata stipula del contratto e le conseguenti mancate verifiche antimafia, l'attentato incendiario all'auto di proprietà del *OMISSIS* nel *OMISSIS* - in merito al quale si dirà a breve - e infine l'attentato incendiario subito dalla *OMISSIS* (vincitrice della gara ponte e subentrata alla *OMISSIS*) non appena avviato il servizio, fanno con ogni ragionevolezza ritenere rilevante l'interesse della criminalità organizzata per le attività in questione.

Premesso quanto sopra, non è da escludersi, risultando anzi verosimile alla Commissione d'indagine, che, quale conseguenza dell'interesse della mafia locale rispetto al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, possa essersi verificato nell'affidamento del servizio in argomento un condizionamento dovuto alla soggezione nei confronti del clan *OMISSIS*, se non una vera e propria complicità per un verso omissiva, per altro verso operosa, da parte dell'Amministrazione comunale che ha adottato una procedura assolutamente anomala per le somme in considerazione (circa € 3.700.000), facendo partire la gara ponte con notevole ritardo, non ha mai stipulato un contratto con *OMISSIS*, ditta peraltro priva della capacità tecnica rinveniente dall'espletamento di servizi identici in altri comuni, e non ha mai richiesto per la suddetta ditta alcuna verifica antimafia.

Infine, ad ulteriore integrazione dei dati già forniti, si evidenzia che approfondimenti aggiuntivi effettuati in sede accertativa dalla Commissione **hanno messo in risalto numerosi affidamenti diretti, da parte del Comune di Trinitapoli, alla *OMISSIS*, anche dopo che il servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani era stato aggiudicato, a partire dalla data del *OMISSIS*, alla *OMISSIS*.**²⁴

²⁴ *OMISSIS*, il cui *OMISSIS* del consiglio di amministrazione è *OMISSIS*, mentre l'amministratore delegato è *OMISSIS*.



Difatti, a riscontro del rapporto duraturo e attuale che la *OMISSIS* intrattiene con il citato Ente, si evidenzia che, nel periodo che va da *OMISSIS*, attraverso diverse delibere dirigenziali per lo più a firma dell' *OMISSIS*, sono stati affidati in via diretta svariati interventi di manutenzione di strade, verde pubblico, prevenzione incendi e messa in sicurezza di manufatti di proprietà comunale, nonché lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade interne all'abitato.

Infine, si soggiunge che l'instutore della *OMISSIS* è *OMISSIS*²⁵, *OMISSIS* del *OMISSIS* *OMISSIS*²⁶ eletto nelle *OMISSIS* elezioni comunali nella lista *OMISSIS*".

Dal quadro complessivo delineato emerge quindi che ancora oggi, come nel passato, siano intensi, tra l'attuale amministrazione e *OMISSIS*, i rapporti di lavoro e di interesse, nonostante quanto rappresentato dal *OMISSIS* *OMISSIS* in ordine ad un cambio di orientamento riguardo alle ditte con cui l'Ente avrebbe dovuto intrattenere rapporti contrattuali ed alla necessaria rotazione delle medesime nell'affidamento dei lavori, servizi e forniture.

4.5.1. L'atto intimidatorio nei confronti dell' *OMISSIS*

Come detto, a partire dal *OMISSIS*, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del comune di Trinitapoli è stato aggiudicato alla *OMISSIS*.

Pochi giorni dopo - in data *OMISSIS*, alle ore 1.30 circa - in Trinitapoli, presso il centro raccolta di rifiuti di proprietà del Comune, si sviluppava un incendio - di natura dolosa - che danneggiava quattro mezzi (tra cui due compattatori) della citata società e causava l'annerimento di altri sette mezzi.

A ridosso dell'attentato incendiario in danno dei mezzi della *OMISSIS*, in data *OMISSIS*, si verificava un ulteriore grave atto intimidatorio in pregiudizio dell' *OMISSIS*²⁷, all'epoca dei fatti *OMISSIS* del Comune di Trinitapoli, attualmente *OMISSIS* dell'Ente.


In particolare nelle prime ore della data indicata sopra, a *OMISSIS* (BT), si verificava l'incendio di due autovetture - di cui una risultata intestata all' *OMISSIS* - che venivano completamente distrutte dal fuoco, nonostante l'intervento sul posto dei VV.F. di Barletta.

Le indagini hanno consentito di accertare la dinamica del fatto (*ripreso da alcune telecamere di videosorveglianza presenti in area*) e di identificare gli autori in due giovani censurati del luogo che, agendo in concorso tra loro, hanno cosperso di liquido infiammabile la parte

²⁵ *OMISSIS*.

²⁶ *OMISSIS*.

²⁷ *OMISSIS*.



anteriore del *OMISSIS* di proprietà di *OMISSIS*, parchata sulla pubblica via, in *OMISSIS*, dandovi poi fuoco e cagionando un incendio.

L'inchiesta non consentiva di individuare il movente e l'eventuale mandante del gesto, tuttavia - *nell'immediatezza dei fatti* - *OMISSIS* aveva riferito ai *OMISSIS* intervenuti sul posto di ritenere che *OMISSIS*, circostanza della quale non vi era alcuna menzione nella denuncia da lui successivamente formalizzata.

In merito all'episodio intimidatorio sopra richiamato la Commissione ha cercato di acquisire notizie anche nelle altre audizioni effettuate.

Sempre in relazione all'atto intimidatorio, è pervenuto alla Commissione un esposto anonimo che ricostruiva il fatto, riconducendo l'incendio della macchina dell' *OMISSIS* ad un provvedimento di *OMISSIS* da lui adottato.

Il predetto funzionario, audito dalla Commissione, con riferimento all'atto intimidatorio di cui è rimasto vittima ha riferito di *OMISSIS* ovvero al *OMISSIS* dove poi si era verificato (*in data OMISSIS*) l'incendio di alcuni mezzi di detta azienda.

OMISSIS ha altresì dichiarato che ...*OMISSIS*.

Il fatto intimidatorio sopra riportato evidenzia plasticamente come la criminalità locale sia in grado di condizionare l'attività amministrativa dell'Ente atteso che, sebbene l'inchiesta non abbia individuato il movente ed i mandanti dell'atto intimidatorio in pregiudizio del *OMISSIS*, quest'ultimo - *OMISSIS del Comune di Trinitapoli* - a seguito dell'evento *OMISSIS*.

4.6 OMISSIS – CAMBIO DI RESIDENZA E CONTRIBUTI ALLA CONVIVENTE

Nell'ambito delle attività di accertamento, la Commissione d'indagine ha svolto approfondimenti in merito alla situazione anagrafica di *OMISSIS*.

Dopo ripetute sollecitazioni in ordine alla residenza anagrafica del *OMISSIS* e al suo fascicolo anagrafico, solo con comunicazione del *OMISSIS* la Commissione ha acquisito quanto richiesto.



Dalla documentazione pervenuta, contrariamente a quanto comunicato in precedenza alla Commissione in ordine alla residenza del *OMISSIS*, è emerso che la *OMISSIS* dello stesso, *OMISSIS*, ha depositato presso gli uffici del Comune in data *OMISSIS* una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta in pari data, con la quale affermava che il suddetto non era più residente presso il precedente indirizzo e che da circa un mese la sua dimora abituale era in altra via e civico che venivano indicati.

Il Comando dei Vigili Urbani ha conseguentemente proceduto alla verifica della residenza del *OMISSIS*, accertando la sua presenza presso l'abitazione della *OMISSIS*

In data *OMISSIS*, a seguito dell'accertamento effettuato il giorno precedente, il Comando dei Vigili Urbani ha relazionato all'ufficio anagrafe in merito alla nuova residenza del suddetto, consegnando a mano la comunicazione.


Il Comune ha fatto pervenire altresì al *OMISSIS*, presso *OMISSIS*, raccomandata trasmessa il *OMISSIS*, con la richiesta di presentarsi urgentemente presso l'ufficio anagrafe.

Tale richiesta è rimasta disattesa, né peraltro *OMISSIS*, data dell'acquisizione della documentazione, era stata sollecitata.

La Commissione ha preso quindi atto del fatto che fino alla data del *OMISSIS*, quando la predetta documentazione è stata trasmessa, la variazione della residenza non era ancora stata effettuata, nonostante la situazione fosse pacifica e senza contestazioni, connotando dunque una situazione di palese contrasto con la previsione normativa di cui all'art. 15 del Regolamento anagrafico approvato con DPR 30.05.1989 e ss.mm.ii.

La spiegazione più probabile - a parere della Commissione - dell'omessa variazione della residenza è da attribuire alla esistenza del procedimento per la concessione dei contributi alla *OMISSIS OMISSIS* ed al fatto che la presenza di altra persona nello stato di famiglia, con un proprio reddito, avrebbe comportato ulteriori difficoltà ovvero impossibilità di erogazione degli stessi.

Peraltro la *OMISSIS*, come accertato dall'Organo di indagine, aveva ricevuto già con determina gestionale del *OMISSIS* n. *OMISSIS* un contributo di euro *OMISSIS* per la stipula del contratto di locazione di alloggio ammobiliato - il canone mensile di *OMISSIS* appare peraltro elevato per una casa sia pure ammobiliata riferita al comune di Trinitapoli - con quietanza del proprietario.



Nel verbale allegato redatto dai servizi sociali in data *OMISSIS*, la beneficiaria del contributo risulta vivere da sola.

Tuttavia, nella dichiarazione effettuata in data *OMISSIS* dalla *OMISSIS* del *OMISSIS* al Comune, il trasferimento della residenza dello stesso presso l'abitazione della *OMISSIS* viene ricondotto al precedente mese di *OMISSIS*.

Da quanto sopra complessivamente riferito e comprovato dagli atti acquisiti, risulta evidente che la situazione del trasferimento della residenza di *OMISSIS* fosse a conoscenza degli uffici del Comune, i quali hanno lasciato trascorrere molto tempo senza adottare alcun provvedimento in ordine alla variazione anagrafica che avrebbe dovuto essere effettuata in tempi congrui.


Né va sottaciuta la reticenza da parte degli uffici comunali a comunicare alla Commissione la reale situazione relativa al fascicolo anagrafico in questione, segno, ancora una volta, della soggezione alla criminalità organizzata locale cui è sottoposta la tecnostruttura, nonché del fatto che, nel migliore dei casi, l'attuale amministrazione non è in grado di controllare l'operato della struttura tecnica, a maggior ragione quando gli interessi di persone intranee ai sodalizi mafiosi contrastano con le norme di legge.

Ma vi è un'ulteriore circostanza riscontrata dalla Commissione in merito alla nuova compagna di *OMISSIS*, la *OMISSIS*.

E' stato accertato da parte della Commissione d'accesso che la suddetta *OMISSIS*, che risulta essere *OMISSIS*, usufruisce del reddito di cittadinanza a decorrere dal mese di *OMISSIS* per un importo di euro *OMISSIS* mensili.

Come noto, il reddito di cittadinanza viene concesso in primo luogo come sostegno per i soggetti o le famiglie che non abbiano adeguate risorse economiche per sostenersi e quale aiuto per reperire un alloggio.

Il Comune di Trinitapoli, come la maggioranza dei comuni, ha individuato delle risorse da destinare al sostegno delle categorie fragili, come appunto coloro che non hanno reddito o ne hanno uno insufficiente, a partire dalle famiglie con figli conviventi, e per il *OMISSIS*, con delibera di Giunta n. *OMISSIS*, i criteri in base ai quali poter erogare contributi alle categorie fragili.




Nell'elencazione dei suddetti criteri, è previsto espressamente, a pena di inammissibilità della domanda, quello di non avere diritto o aver ricevuto altri emolumenti/contributi statali ovvero regionali quali ad esempio il reddito di cittadinanza etc.

Orbene, con determina gestionale n. *OMISSIS*, alla *OMISSIS* è stato concesso un contributo per il *OMISSIS* per il reperimento di un alloggio per l'importo di *OMISSIS*.

Nella relazione dei Servizi sociali propedeutica alla determina viene peraltro evidenziata la fruizione del reddito di cittadinanza da parte della *OMISSIS*, ma vengono al contempo configurate le necessità della stessa per cui, superando inspiegabilmente l'inammissibilità stabilita nella delibera di giunta – come se tale decisione fosse possibile e legittima –, viene erogato il contributo.

Anche tale circostanza, nel complessivo quadro delineato, svela in maniera ancora più evidente il condizionamento della tecnostuttura dell'Ente e l'incapacità della stessa di assumere decisioni legittime quando vengono in considerazione interessi di persone collegate alla criminalità organizzata locale.

Tali evidenze, al di là delle dichiarazioni di facciata o delle determinazioni assunte a seguito dell'insediamento della Commissione per mostrare alla stessa la correttezza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, configurano in maniera plastica l'influenza e il condizionamento che la mafia locale ha esercitato e ancora oggi continua ad esercitare sull'amministrazione di Trinitapoli, in una situazione in cui l'organo politico, nella migliore delle ipotesi, non è in grado di controllare la corretta applicazione delle direttive che la stessa si è data o che sono previste per legge e che costituiscono il discrimine tra l'imparzialità dell'azione amministrativa e l'attribuzione di vantaggi illegittimi a cittadini che siano vicini ovvero intranei alla criminalità organizzata locale, ovvero acquiescenza agli interessi dei medesimi.



5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Come noto, l'art. 143 D. Lgs. n. 267/2000, così come novellato dall'art. 2 comma 30 legge 15 luglio 2009, n. 54, è norma che si connota quale «*misura di carattere straordinario*» per fronteggiare «*una emergenza straordinaria*».

La disposizione attributiva del potere d'indagine postula, quali indefettibili presupposti per decretare lo scioglimento di un consesso comunale, la sussistenza di “*concreti, univoci e rilevanti*” elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare, degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi.

Questi elementi devono essere tali dal comportare il verificarsi di un evento che si traduce in:

- “*determinazione di un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e compromissione del buon andamento e dell'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché del regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati*”;
- “*ovvero ancora grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica*”.

Questa premessa vale ad inquadrare fin d'ora le basi giuridiche su cui si fonda il presente rapporto circa l'esito degli accertamenti compiuti dalla Commissione d'indagine insediatasi presso il Comune di Trinitapoli.

Il provvedimento di rigore previsto all'art. 143 del T.U.E.L. si inserisce, come appare anzitutto dal dato normativo, nel campo del diritto amministrativo della prevenzione antimafia e costituisce una fattispecie di “pericolo” – nel caso di specie concreto, come sopra ampiamente illustrato – ricostruita su un percorso di ragionevolezza valutativa e di proporzionalità, secondo la logica della “probabilità cruciale” e nell'ottica di una complessiva valutazione degli elementi che integrano la motivazione dello stesso.

Gli *elementi concreti, univoci e rilevanti* non vanno confusi con la struttura probatoria ed indiziaria necessaria per esercitare l'azione penale o almeno per adottare la misura di prevenzione.



Il disposto letterale dell'art. 143 citato – che considera sufficiente la presenza di “*elementi*” non meglio specificati su “*collegamenti*” o “*forme di condizionamento*” - è indicativo del disegno legislativo di individuare la sussistenza di un rapporto tra gli amministratori e la criminalità organizzata sulla scorta di circostanze che presentano un grado di significatività e di concludenza inferiore rispetto a quelle che legittimano l'azione penale (delitti ex art. 416 bis c.p., delitti di favoreggiamento commessi in relazione ad esso) o l'adozione di misure di sicurezza nei confronti degli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o analoghe.

Con la sentenza n. 3828 del 22.6.2018, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha confermato che la “*la misura di cui all'art. 143 t.u.e.l. non ha natura di provvedimento sanzionatorio, ma preventivo, con la conseguenza che, ai fini della sua adozione OMISSIS e, è sufficiente la presenza di elementi che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto tra l'organizzazione mafiosa e gli amministratori dell'ente considerato infiltrato*” (Cons. St. Sez. III, 10 gennaio 2018, n. 96; id 7 dicembre 2017, n. 5782).

Elementi dunque, e non prove, né gravi indizi, sui quali si fondano invece i procedimenti penali o quelli per l'applicazione delle misure di prevenzione.

Può quindi ritenersi sufficiente “*una condotta, attiva o omissiva, condizionata dalla criminalità anche in quanto subita, riscontrata dall'amministrazione competente con discrezionalità ampia, ma non disancorata da situazioni di fatto suffragate da obiettive risultanze che rendano attendibili le ipotesi di collusione, così da rendere pregiudizievole per i legittimi interessi della comunità locale il permanere alla sua guida degli organi elettivi*” (Cons. St. Sez. VI, n. 227/2011; id, Sez. III, n. 3828/2018).

In questo quadro normativo rilevano finanche situazioni che rendano semplicemente “plausibile”, nella concreta realtà contingente ed in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di un collegamento o comunque di una soggezione di amministratori o di dipendenti comunali; tali possono essere, per esempio, i vincoli di parentela o di affinità, i rapporti di amicizia o di affari, le notorie frequentazioni, anche in assenza di comportamenti penalmente sanzionabili imputabili a singoli amministratori.

La giurisprudenza è, quindi, consolidata nel ritenere, dato il carattere preventivo del provvedimento, non necessaria l'individuazione di condotte individuali penalmente rilevanti o suscettibili di applicazione di misure di prevenzione, essendo sufficiente delineare un quadro indiziario di **condotte plausibilmente frutto di condizionamento mafioso.** “**Non sono parimenti**



necessarie le prove dell'intenzione degli amministratori di assecondare interessi criminali" (Cons. St. n. 2583/2007; n. 3331/2009), poiché la scelta del legislatore è stata quella di non subordinare lo scioglimento del consiglio comunale né a tali circostanze né al compimento di specifiche illegittimità (Cons. St. n. 3784/2005, n. 1156/2004).

Di qui la rilevanza di situazioni che *“non rivelino né lascino presumere l'intenzione degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata, giacché, in tal caso, sussisterebbero i presupposti per l'avvio dell'azione penale o, almeno, per l'applicazione delle misure di prevenzione a carico degli amministratori, mentre la scelta del legislatore, giova ripeterlo, è stata quella di non subordinare lo scioglimento del consiglio comunale né a tali circostanze né al compimento di specifiche illegittimità* (Cons. St. n. 1490/2010; analogamente Cons. St., Sez. III, n. 3828/2018; Cons. St., id. n. 4026/2019).

L'uso di una terminologia così ampia e indeterminata (*elementi*) rivela quindi l'intento del legislatore di riferirsi a situazioni estranee all'area propria dell'intervento penalistico, nell'evidente consapevolezza della scarsa percepibilità, in tempi brevi, delle varie forme di connessione o di contiguità tra organizzazioni criminali e sfera pubblica e della necessità di evitare con immediatezza che l'amministrazione dell'ente locale sia permeabile all'influenza della criminalità organizzata.


La presente relazione è coerente con i predetti principi.

Al fine di individuare gli *indici di interesse* presenti nell'ente comunale e nel territorio di Trinitapoli, la Commissione si è avvalsa, infatti, dei poteri di accesso e di accertamento conferiti.

Gli elementi informativi raccolti dalla Commissione d'accesso, e qui sinteticamente esposti, consentono di delineare un quadro della situazione sicuramente significativo.

Prodromica all'indagine su possibili collegamenti o condizionamenti degli amministratori nei confronti della criminalità organizzata – ma non determinante, ovviamente – è la dimostrazione della presenza di sodalizi criminali di tipo mafioso o similari sul territorio e dell'interesse dei medesimi verso la *“res comunalis”*.

Tale aspetto è stato ampiamente approfondito: alla luce di una concorde pluralità di atti giudiziari e investigativi acquisiti anche dalle Forze di Polizia, è stata evidenziata la **presenza radicata e diffusa nel territorio del Comune di Trinitapoli dei due clan identificati in “OMISSIS” e “OMISSIS”**.



Nonostante, infatti, non si disponga di pronunciamenti che attestino in maniera diretta l'esistenza di associazioni per delinquere di tipo mafioso di cui all'art. 416-*bis* c.p., vi sono tuttavia varie misure cautelari e sentenze non irrevocabili che danno atto dell'esistenza e dell'operatività dei suddetti gruppi criminali, in relazione ai quali è stata sovente riconosciuta anche l'aggravante di cui all'art. 416-*bis* 1. c.p., proprio con riferimento alla competizione armata per l'affermazione dei rispettivi ruoli di potere e supremazia sul territorio, come acclarato nelle operazioni della DDA di Bari denominate "Babele", "Nemesi" e "Turn over".

Proprio in virtù di quanto sopra esplicitato, **è da ritenersi in maniera inconfutabile che nel territorio di Trinitapoli si è in presenza di un contesto criminale particolarmente pericoloso, fondato su personalità criminali capaci di imporre in modo pervasivo il proprio condizionamento non solo sui principali settori economici e produttivi, ma anche sul mondo politico-istituzionale, al precipuo fine di conseguire ulteriore valore aggiunto in termini economici e di rispetto sociale.**

Orbene, se può dirsi accertata la presenza della criminalità organizzata nel territorio e, contestualmente, l'interesse della stessa, in via generale, a volerne condizionare l'attività amministrativa, occorre verificare, ai fini dell'applicazione della misura dello scioglimento del consiglio comunale, se siano emersi elementi su collegamenti diretti o indiretti tra l'Amministrazione e la criminalità organizzata, ovvero siano presenti condizionamenti da parte della stessa nei confronti dell'Ente locale.

Il punto di partenza di un'indagine di questo genere non può prescindere da una attenta disamina dei soggetti che compongono gli organi elettivi e, contestualmente, da una lettura delle ultime consultazioni elettorali.

Come ampiamente riferito dalla Commissione, **le consultazioni elettorali, almeno a partire dal *OMISSIS*, hanno visto la politica locale ricevere supporto dai clan presenti sul territorio per riuscire a vincere le competizioni finalizzate all'elezione del sindaco e dei consiglieri comunali.**

Questo emerge in maniera chiara e inconfutabile, anche da risultanze giudiziarie, pure con riferimento alle *OMISSIS*, nel corso delle quali *OMISSIS*, da ritenersi *OMISSIS* al clan *OMISSIS*, è stato con intensità e pervasività presente sui social a favore del *OMISSIS* *OMISSIS* e dei componenti della *OMISSIS* e contro la lista avversaria e i suoi componenti.



Oltre a ciò, è altrettanto acclarato che il suddetto *OMISSIS* si sia presentato sotto il palco dei candidati della lista avversaria *OMISSIS*, **come confermato dallo stesso nella diretta Facebook del *OMISSIS*, attestando con la sua presenza il non gradimento ovvero la contrarietà del clan nei confronti della stessa.**

In aggiunta a quanto sopra, si consideri che *OMISSIS*, con il permanere e con l'accrescersi dei bisogni primari da soddisfare da parte di tante persone economicamente in difficoltà, al di fuori dei canali istituzionali il predetto *OMISSIS* ha distribuito pacchi dono a chi ne aveva bisogno, con la postilla che poi al momento opportuno avrebbe detto come sdebitarsi, e cioè con l'indicazione di voto.

Né peraltro ha mai fatto conoscere chi ha provveduto a finanziare questa operazione.


Lo stesso *OMISSIS* si è proposto, altresì, quale *OMISSIS* anche nella individuazione e attribuzione di alloggi popolari, con l'acquiescenza dell'amministrazione, la quale nella vicenda relativa all'occupazione degli stessi appare essere compiacente, piuttosto che condiscendente.

Il medesimo ha dichiarato inoltre, in maniera esplicita, nel corso dell'interrogatorio, a cui si è diffusamente fatto riferimento nei capitoli precedenti - concernente il procedimento penale iscritto a suo carico dalla DDA di Bari, che ne ha chiesto il rinvio a giudizio, contestandogli anche l'aggravante dell'art. 416 bis.1. c.p. - di essere il *trait d'union* tra *OMISSIS*, *OMISSIS* ucciso il *OMISSIS* mentre era in compagnia del suddetto, e gli esponenti della classe politica locale.

Peraltro, **copiosa è la documentazione fotografica acquisita dalla Commissione d'indagine** che ritrae il *OMISSIS* con *OMISSIS OMISSIS*, o anche con *OMISSIS OMISSIS* quando era *OMISSIS* e altri *OMISSIS* a partire dal *OMISSIS*; **riscontri che attestano incontrovertibilmente la conoscenza e la partecipazione a diversi eventi di alcuni dei citati politici locali e degli appartenenti al clan.**

Al riguardo, l'organo d'indagine ha ritenuto significativo anche quanto desumibile dalla visione di un filmato girato da una troupe televisiva locale nella mattinata del *OMISSIS* per intervistare i vari candidati, da cui emerge che *OMISSIS*²⁸ (*OMISSIS*), *OMISSIS* (*OMISSIS*),

²⁸ *OMISSIS*.



OMISSIS (OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, già OMISSIS) e OMISSIS (OMISSIS, OMISSIS dei primi OMISSIS), a bordo di un'autovettura OMISSIS, raggiungono la sede del OMISSIS per salutare e festeggiare con i loro sostenitori il OMISSIS OMISSIS.

Nell'occasione, si nota l' *OMISSIS OMISSIS* abbracciare *OMISSIS* prima di entrare nella sede del *OMISSIS*.

Altrettanto significativo, ai fini della presente relazione, è il risultato delle *OMISSIS* consultazioni amministrative.

Nelle elezioni del *OMISSIS*, con *OMISSIS* liste presentate, la differenza tra la lista di *OMISSIS* e quella di *OMISSIS* ammontava a oltre *OMISSIS* voti, mentre nel *OMISSIS* con sole *OMISSIS* liste presentate, la differenza ha raggiunto circa *OMISSIS* voti.


Da quanto accertato dalla Commissione di indagine, **emerge con prepotente evidenza che le elezioni amministrative, a partire da quelle del *OMISSIS* e poi ancora di più del *OMISSIS*, per finire a quelle del *OMISSIS*, sarebbero state condizionate dalle condotte e dalle indicazioni dei clan mafiosi presenti a Trinitapoli, alterando significativamente ed in maniera determinante, perlomeno con riferimento alle *OMISSIS* tornate elettorali, l'esito del voto, in tal modo costituendo il presupposto per condizionare e indirizzare le scelte politico-amministrative dell'Ente.**

A riprova di quanto affermato, viene richiamato il contenuto del dialogo captato tra *OMISSIS* e l' *OMISSIS, OMISSIS OMISSIS e OMISSIS del OMISSIS*, in occasione del quale si è pianificato, assicurando l'acquiescenza della amministrazione se non addirittura la sua compiacenza, l'occupazione di un alloggio ERP da parte di *OMISSIS, OMISSIS*, accusato tra l'altro dell'omicidio di un appartenente al clan rivale "*OMISSIS*".

Tale occupazione è poi realmente avvenuta, senza alcuna reazione da parte dell'amministrazione comunale.

Nella medesima occasione, con i suggerimenti in ordine ai comportamenti da tenere da parte del *OMISSIS del OMISSIS, OMISSIS*, nel colloquio captato è emerso anche l'interesse del clan per i terreni e le case di proprietà comunali.

Interesse successivamente concretizzatosi con l'occupazione di molti degli alloggi ERP nel rione UNRA CASAS, diventato progressivamente roccaforte del clan *OMISSIS* e piazza di



spaccio di sostanze stupefacenti, il tutto di fronte (quantomeno) all'inerzia e/o incapacità dell'Amministrazione comunale, protrattasi per diversi anni, di ripristinare la legalità e di tutelare le legittime aspettative degli assegnatari degli alloggi.

Nel corso del procedimento, coordinato dalla Prefettura, finalizzato all'escomio dai predetti alloggi degli occupanti abusivi, molti dei quali esponenti apicali o affiliati ad uno dei clan coinvolti nella sanguinosa faida di mafia che tuttora insanguina il territorio casalino, *OMISSIS* e la tecnostuttura del comune di Trinitapoli, piuttosto che tenere un comportamento proattivo e fattivamente propositivo, hanno avuto un atteggiamento attendista e teso a far ricadere sulla cabina di regia prefettizia o comunque su soggetti terzi le determinazioni finali in merito alla individuazione dei nuclei da sgomberare.

E tuttavia il *OMISSIS OMISSIS*, successivamente all'insediamento della Commissione di indagine, mantenendo il medesimo atteggiamento anche durante l'audizione presso il suddetto organo, non ha fatto altro che intestare a se stesso lo sgombero degli alloggi, in un'operazione finalizzata a sovvertire, anche mediaticamente, la realtà dei fatti.

Nella vicenda dello sgombero delle cosiddette "case maledette" appare chiara, invece, quanto meno l'incapacità di questa e delle precedenti amministrazioni di tutelare i beni della collettività al fine di farli fruire alle categorie più deboli.

Ad ulteriore conferma del condizionamento esistente presso l'Ente, la Commissione d'indagine ha sottolineato quanto emerso, nel procedimento di escomio degli alloggi occupati, con riferimento alla occupazione di *OMISSIS*, *OMISSIS* del *OMISSIS*, ed alla definizione dell'istanza di sanatoria dal medesimo presentata in ordine alla propria posizione di occupante abusivo.

A seguito degli accertamenti effettuati, è risultato che il suddetto ha reso una dichiarazione mendace, avendo dichiarato di non avere reddito, a fronte dell'esito di verifiche incrociate, da cui è emerso che nel *OMISSIS* aveva maturato un reddito di oltre 70000 euro.

Acquisiti dalla Commissione gli atti di tale fascicolo, è risultato immediatamente evidente che, nonostante la dichiarazione mendace, né *OMISSIS* né altro soggetto del comune di Trinitapoli abbiano trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica, segnalando l'evidente reato.

Ancora una volta il potere intimidatorio e condizionante della mafia locale ha verosimilmente inibito una attività per un verso ordinaria e per altro verso fondamentale per un Ente



che faccia della legalità, nei fatti concreti e non con le mere dichiarazioni di intenti, un elemento imprescindibile della propria azione amministrativa.

Il potere condizionante della mafia locale si dispiega in tutta la sua evidenza anche nella vicenda relativa alla costituzione in giudizio come parte civile, richiesta da parte dell'opposizione, nel procedimento, sopra ricordato, che vede imputato *OMISSIS*, per il quale la DDA di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio per due capi di imputazione, con l'aggravante del metodo mafioso ai sensi del 416 *bis* 1. c.p.

OMISSIS e la *OMISSIS*, dopo le pressanti richieste dell'opposizione ed una prima incertezza sull'organo competente (Consiglio o Giunta), pur essendo evidenti le ripercussioni negative rispetto alla collettività, nonché alla libera esplicazione delle prerogative della minoranza consiliare, conseguenti all'azione del *OMISSIS*, hanno comunque ritenuto di dover chiedere un parere *pro-veritate* ad un legale del libero foro, avendo peraltro al proprio interno analoghe professionalità.


Alle evidenti resistenze dell' *OMISSIS* *OMISSIS* a costituirsi parte civile nel processo contro *OMISSIS*, si aggiunge quanto dal medesimo dichiarato in occasione dell'intervista rilasciata l' *OMISSIS* decorso ad una emittente televisiva privata del territorio.

OMISSIS, nel riferire in merito alle iniziative della minoranza, richiama anche il tema della costituzione di parte civile in giudizio, aggiungendo tuttavia a riguardo: "...*ma era una questione che riguardava i consiglieri...*", in tal modo cercando di derubricare la questione a mero fatto di interesse dei consiglieri, con la precisa volontà di ridimensionare le determinazioni della *OMISSIS* ed evitare clamore ed eventuali ritorsioni da parte del *OMISSIS* e della criminalità organizzata.

In tale atteggiamento la Commissione d'indagine ha ravvisato in maniera evidente il timore del *OMISSIS* nei confronti del *OMISSIS* e del clan - al quale lo stesso è da ritenersi *OMISSIS* - con il conseguente tentativo di sminuire i fatti di rilievo penale che hanno condotto alla contestazione del reato con l'aggravante del metodo mafioso e alla successiva e sofferta costituzione in giudizio.

In tal modo, vuole farsi apparire all'esterno la costituzione in giudizio come un atto "giuridicamente necessitato" e non frutto di un'autonoma e convinta determinazione del *OMISSIS*: tale atteggiamento è ancor più sintomatico del timore nei confronti del *OMISSIS* e del clan di riferimento, cui con tutta evidenza soggiace l'amministrazione di Trinitapoli a partire dal *OMISSIS*.

Sintomatici del potere condizionante della mafia locale sono anche le vicende del *OMISSIS*, dell' *OMISSIS* e dell' *OMISSIS*, destinataria di interdittiva antimafia, riconducibile a *OMISSIS*,



OMISSIS del *OMISSIS*, ucciso il *OMISSIS*, evidenziando, per quanto riguarda l' *OMISSIS*, che, come ammesso dal *OMISSIS* nella sua audizione presso la Commissione, nessun atto formale è stato adottato dall'Amministrazione *OMISSIS*, in cui l' *OMISSIS* era *OMISSIS*, al fine di rientrare in possesso del bene di proprietà comunale che per anni ha ospitato la sede stessa dell' *OMISSIS*.

Una tale inerzia amministrativa, interrotta solo dal commissario prefettizio, non può che essere classificata come soggezione nei confronti della *OMISSIS* per il suo legame familiare con il *OMISSIS*, *OMISSIS* della suddetta, né valgono ad affermare il contrario eventuali iniziative intervenute successivamente all'insediamento della Commissione di accesso.

In merito al settore degli appalti, l'Organo di indagine ha focalizzato l'attenzione sull'**affidamento del servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti alla *OMISSIS* di Trinitapoli** - società nata per effettuare lavori in edilizia e che solo negli ultimi anni ha integrato le proprie attività con quelle relative all'ecologia e ambiente - il cui rappresentante legale, in ottimi rapporti con l' *OMISSIS* *OMISSIS*, ha familiari stretti a loro volta coniugati o conviventi con appartenenti o affiliati ai sodalizi criminali locali.

In merito è stata efficacemente evidenziata dalla Commissione l'**evidente “anomalia” della mancanza di un contratto, con l'ulteriore conseguenza di eludere le verifiche e/o richieste di certificazione antimafia, a fronte di un affidamento durato complessivamente più di due anni e di un valore superiore ai tre milioni di euro!**

Sintomatica della permeabilità mafiosa della società in parola è stata ritenuta, altresì, l'assunzione nel cantiere di Trinitapoli della raccolta dei rifiuti del *OMISSIS* di *OMISSIS*, più volte citato nella presente relazione.

Come altrettanto significativa è stata ritenuta dalla Commissione la circostanza che i mezzi della *OMISSIS*, risultata dopo la *OMISSIS* affidataria del servizio a seguito della gara ponte, siano stati danneggiati da un incendio pochi giorni dopo l'avvio dell'attività.

In tale contesto non è stato escluso che anche l'attentato incendiario ai danni dell'auto dell' *OMISSIS*, come riferito alla Commissione d'accesso in audizione dal suddetto, possa essere ricondotto alla vicenda in esame.

Quanto emerso in merito all'affidamento del servizio in argomento alla *OMISSIS*, è apparso all'Organo d'indagine sintomatico per un verso dell'interesse della criminalità organizzata per il servizio in questione e per l'altro del condizionamento o forse anche della complicità operosa da



parte dell'Ente, comunque incapace, anche in questa circostanza, di effettuare scelte amministrative imparziali e scevre da soggezione nei confronti della mafia presente nel centro casalino.

Ancora, all'esito dell'attività accertativa, è stato evidenziato come, oltre alle complicità ovvero alle compiacenze della politica nei confronti degli interessi della mafia locale e della conseguente soggezione ad essa, nemmeno la struttura burocratica sia libera da condizionamenti ad opera delle consorterie criminali locali.

Ciò si evince chiaramente dall'esame dei fatti già riferiti concernenti l'iscrizione tra i residenti delle "case maledette" di intranei alla mafia locale o di loro familiari (tra i quali *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, *OMISSIS*), occupanti abusivi privi di qualunque legittimazione, o l'ulteriore caso della mancata denuncia alla Procura della Repubblica di *OMISSIS* per le dichiarazioni mendaci rese nel procedimento di sanatoria relativo alla permanenza negli alloggi ERP.

Ancor più evidente è stata ritenuta la soggezione alla mafia locale della tecnostruttura in relazione alle vicende relative alla concessione di contributi alla *OMISSIS*, *OMISSIS* del più volte citato *OMISSIS*, nonostante vi fosse una situazione di incompatibilità alla luce dei criteri individuati dalla giunta comunale per fruire dei contributi.

Nel solco del condizionamento è ascrivibile anche il mancato tempestivo trasferimento della residenza di *OMISSIS* presso la dimora della sua compagna. In tale caso è particolarmente significativa la segnalata ostruzione e i ritardi della tecnostruttura in ordine al rilascio alla Commissione della copia della documentazione di interesse.

Nel quadro complessivo come sopra delineato, per i fatti di cui si è riferito, nonché per le dichiarazioni delle persone coinvolte e alla luce della documentazione raccolta, appare evidente che l'attività intrapresa dalla *OMISSIS* amministrazione a guida *OMISSIS* di sedicente correzione, presa di distanza dal passato e adozione di atti in discontinuità, sembri soltanto ed in maniera incontrovertibile un'operazione di facciata.

A ciò si aggiungano i seguenti aspetti che si ritengono di rilevante criticità:

- **nel *OMISSIS*, in evidente continuità con la precedente amministrazione guidata da *OMISSIS*, permangono *OMISSIS* con il supporto determinante del clan *OMISSIS*, nonché di quello *OMISSIS*;**



- in relazione ai fatti accaduti nel corso della **campagna elettorale del OMISSIS**, è **pendente il procedimento penale attivato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari a carico di OMISSIS per violazione dell'art. 87 del D.P.R. N. 570/1960**. *OMISSIS*, peraltro, nella diretta Facebook sopra richiamata ha confermato di aver avuto un ruolo attivo durante la predetta campagna elettorale, contribuendo quindi in maniera determinante all'elezione dell'amministrazione Losapio. I fatti sopra richiamati configurano di per sé, anche in considerazione dei soggetti coinvolti, un fattore genetico di condizionamento della politica casalina e dell'amministrazione dell'ente locale;
- **appare evidente la soggezione dell'attuale amministrazione ed il conseguente condizionamento da parte del clan OMISSIS**, tenuto conto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, del comportamento avuto dalla stessa in ordine allo sgombero degli immobili occupati, alla costituzione in giudizio come parte civile nel processo contro *OMISSIS*, alla attribuzione di contributi a *OMISSIS*, *OMISSIS* del suddetto, al mancato cambiamento di residenza allo stesso nonostante la completezza degli accertamenti anagrafici effettuati, evidenziando quest'ultimo fatto, unitamente ad altri, la permeabilità anche della struttura amministrativa agli interessi della mafia.

Ogni altro atto, quali il mancato rinnovo dei terreni in concessione anche alla *OMISSIS* del *OMISSIS*, peraltro mimetizzata dalla mancata proroga alla generalità dei concessionari di terreni, ovvero l'istituzione di uno sportello antiracket e antiusura in un territorio devastato dalla attività estorsiva e usuraria dei clan, non attribuisce certo la patente della legalità, ma, come anche disvelato nella nota del *OMISSIS* a firma dei *OMISSIS OMISSIS* e *OMISSIS*, è unicamente propedeutico alla possibilità, in caso di scioglimento ex art. 143 TUOEL, di predisporre la difesa di chi è attualmente alla guida del Comune di Trinitapoli, senza una reale adesione ai principi di legalità e di lotta incondizionata alla criminalità organizzata.

Per ciascuno dei profili soprarichiamati sono stati forniti dalla Commissione d'indagine numerosi elementi di riscontro, ampiamente esposti nei relativi paragrafi di trattazione a cui si rimanda, a sostegno dell'attualità del pericolo di condizionamento dei clan mafiosi nei confronti del Comune di Trinitapoli e del collegamento tra alcuni esponenti criminali e i politici locali.

Infatti la mafia, in considerazione degli innumerevoli fatti delittuosi avvenuti, dei riscontri effettuati nel corso delle inchieste giudiziarie e delle pronunce dell'A.G. che hanno attestato l'operatività di compagini criminali che utilizzano il metodo mafioso, risulta essere così fortemente radicata nel Comune di Trinitapoli, da costituire l'origine di tante distorsioni economiche e disfunzioni amministrative.



Di conseguenza gli elementi acquisiti vanno letti, esaminati ed interpretati unitariamente e non atomisticamente alla luce del contesto criminale del territorio, che risulta profondamente ferito e condizionato dalla combinazione di diversi e rilevanti elementi e precisamente da un lato dall'inerzia e dalla soggezione dell'amministrazione attuale, così come di quella precedente, nei confronti dei sodalizi mafiosi e dall'altro dal condizionamento e dalla soggezione esercitati dalle consorterie locali, avvezze a perseguire ogni tipo di interesse illecito, pur di rafforzare sempre di più il proprio potere ed il proprio consenso sociale.

Peraltro le considerazioni conclusive della relazione rassegnata dalla Commissione d'accesso sono il prodotto di un elevato numero di riscontri, tutti univoci e convergenti, i quali dimostrano – ciascuno considerato in relazione al proprio peso specifico, ma anche in un'ottica valutativa unitaria, nella misura in cui sono ontologicamente orientati a disvelare il grado di permeabilità delle istituzioni locali – l'elevata disfunzionalità riscontrata nella gestione del Comune di Trinitapoli, ascrivibile alla pericolosa attività di infiltrazione, inquinamento e condizionamento esercitato dalla criminalità organizzata sull'apparato politico ed amministrativo dell'ente, sia nella precedente che nella attuale gestione.


Tale metodologia valutativa – ciascun elemento valutato singolarmente e anche in un'ottica d'insieme – ha consentito di individuare la sussistenza di un pericolosissimo intreccio di interessi e relazioni tra un potente e sanguinario sodalizio criminale, quello del clan "OMISSIS", e una parte della classe politica locale, che ha assunto la forma anche di una lista *OMISSIS*, la quale allo stato attuale è ininterrottamente al governo del Comune di Trinitapoli dal *OMISSIS*, attraverso la *OMISSIS* dell' *OMISSIS*, a cui ha fatto seguito, senza soluzione di continuità, l' *OMISSIS* amministrazione del *OMISSIS OMISSIS*.

Dai riscontri effettuati dalla Commissione è emerso altresì l'elevato grado di infiltrazione mafiosa della citata consorteria criminale in alcune associazioni, società ed imprese che hanno avuto in passato o continuano allo stato attuale ad avere rapporti contrattuali con il Comune di Trinitapoli, come è peraltro deducibile dalla lettura dei provvedimenti di prevenzione adottati nei riguardi degli stessi dalla Prefettura, quali la revoca della licenza al *OMISSIS*, nonché la certificazione antimafia interdittiva emessa nei riguardi della *OMISSIS*.

Attraverso tali associazioni e società la mafia è entrata nel palazzo del Comune di Trinitapoli per gestire servizi particolarmente delicati quali quelli di guardiania dei terreni comunali e lungo le strade extraurbane di interesse comunale nonché quelli di vigilanza dei beni immobili comunali e di portierato al varco della sede municipale.

Il Comune, inoltre, ha elargito contributi ed ha distribuito patrocini ad iniziative assunte dalle suddette società ed associazioni, in alcuni casi aderendo quale socio delle stesse.

È stato riscontrato e documentato un interesse immediato e diretto del clan *OMISSIS* in merito alla vicenda concernente l'occupazione degli alloggi popolari, con il *OMISSIS* dell'



OMISSIS che parla e agisce con la consapevolezza di poter indirizzare e condizionare l'attività amministrativa dell'Ente e che assume il ruolo di suggeritore nella pianificazione delle occupazioni abusive.

Alla luce di tali evidenze appare conclamata la contiguità soggiacente da parte dell'ente pubblico che non è stato in grado, negli anni, di impedire le occupazioni abusive e di ripristinare la legalità in favore dei legittimi assegnatari.

Per altro verso, è stato acclarato come nell'assegnazione degli alloggi il *OMISSIS*, con l'avallo e la contiguità compiacente dell' *OMISSIS*, ha assunto su di sé, senza l'opposizione o la delegittimazione di alcuno dell'amministrazione *OMISSIS*, il ruolo di "*OMISSIS*" in assoluta violazione di qualsiasi procedura regolamentare.

Lo stesso personaggio che mediava nell'assegnazione degli alloggi popolari ha assunto un ruolo ancor più rilevante in vista delle elezioni amministrative attraverso una arbitraria distribuzione di beni alimentari, in assenza di qualsiasi criterio e/o requisito di legge e senza mai indicare l'identità dei "benefattori", con l'unico scopo della *captatio benevolentiae* del corpo elettorale a favore della compagine politica che ha candidato l' *OMISSIS OMISSIS*.

In particolare, tali condotte tenute nel corso della campagna elettorale in vista delle elezioni *OMISSIS* al fine di raccogliere voti a favore di diversi esponenti della lista *OMISSIS*, che ha prevalso su quella avversaria *OMISSIS*, contestualmente alle minacce nei confronti degli esponenti di quest'ultima, perpetrate anche con lo stazionamento sotto il palco nel corso dei comizi, hanno, con ogni verosimiglianza, reso possibile la vittoria del *OMISSIS OMISSIS* e della sua compagine politica, con la più che probabile alterazione della espressione di voto da parte del corpo elettorale.

Peraltro è stato efficacemente dimostrato che la soggezione esercitata dalla criminalità organizzata locale ha raggiunto e investito anche la tecnostruttura del comune, che è risultata essere disponibile a comportamenti omissivi o *contra legem* nel caso in cui siano venuti in considerazione gli interessi dei clan locali o delle persone ad essi collegate, a partire dalla concessione di contributi, piuttosto che in occasione dell'attribuzione o del cambio delle residenze, ovvero anche quando si sia trattato di assegnare servizi milionari a ditte amiche, come la *OMISSIS* - che appare infiltrata e/o condizionata dai sodalizi criminali - in contrasto con le norme del codice dei contratti e pretermettendo i controlli antimafia.

In questo quadro si ritiene, quindi, di condividere la valutazione della Commissione d'indagine, che, dalle situazioni descritte, nella concreta realtà di questo territorio ed in base ai dati informativi acquisiti, trae il convincimento che la mafia si è insinuata in maniera subdola nei gangli vitali del mondo sociale, economico ed istituzionale di Trinitapoli, e con la sua elevatissima capacità di condizionamento possa compromettere sempre in maggior misura la tenuta democratica della collettività civile e delle istituzioni che la rappresentano.



Il quadro indiziario che emerge dalla relazione resa dalla Commissione di accesso, a prescindere dalla eventuale valenza sul piano penale di singoli episodi, denota un livello preoccupante di compromissione della regolare funzionalità dell'Ente. Il Comune, proprio in ragione delle criticità segnalate, non appare in grado di costituire un filtro efficace alle inevitabili pressioni che da un siffatto, difficile contesto derivano.

Questa situazione finisce per essere funzionale agli interessi, ampiamente descritti, direttamente o indirettamente riconducibili ad esponenti della criminalità organizzata, che si sostanziano nell'esigenza, per loro fondamentale, di mantenere o incrementare il vantaggioso *status quo* già acquisito. In effetti, le criticità riscontrate in sede di accesso hanno riguardato proprio i settori in cui si appuntano gli interessi degli esponenti del sodalizio criminale. A fronte di tali interessi, vi è stata una sostanziale acquiescenza o comunque una incapacità di intervento da parte della Amministrazione comunale.

Una siffatta situazione, consolidata negli anni e alla quale l'attuale Amministrazione non appare in grado di porre rimedio, non può che essere risolta mediante l'adozione di una incisiva azione di ripristino della legalità e di buone prassi che rendano il Comune di Trinitapoli capace di respingere i tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata, tenuto conto ancor di più di quanto affermato dal Procuratore Aggiunto - Coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari nella seduta del Comitato del 10 gennaio 2022 in ordine alla sussistenza di un contesto in atto di "compenetrazione organica" tra i rappresentanti delle consorterie criminali locali e l'Amministrazione comunale, che rende finanche difficile distinguere gli uni dall'altra, attesa l'evidente ed oggettiva condivisione di scopi da tempo esistente.

I suddetti elementi di fatto, letti alla luce della acclarata presenza della criminalità organizzata nel territorio di Trinitapoli, inducono, pertanto, a ritenere che gli stessi siano sintomatici dei presupposti per l'attivazione delle misure di cui all'art. 143 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL PREFETTO
Valiante



22A02670

